



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016 -
Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

*Ai sensi dell'articolo 17, commi 3, 5 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni.*

2014
2015
2016
2017



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3, 5 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Commi 2 e 3. L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2016	281,94	2016	0	2016	0
	2017	281,94	2017	0	2017	0
	2018	281,94	2018	0	2018	0

(milioni di euro)

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2016	0	2016	0	2016	0
	2017	0	2017	0	2017	0
	2018	0	2018	0	2018	0

(milioni di euro)

Comma 4. La disposizione ha lo scopo di colmare una lacuna normativa nella disciplina previdenziale della categoria professionale degli esperti contabili, figura istituita dalla legge delega n. 34/2005 e definita, nelle relative competenze, dal decreto delegato n. 139/2005. In particolare, il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 3 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34", ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del citato decreto legislativo, i Consigli locali dei neo istituiti Ordini hanno provveduto alla istituzione dell'Albo unico, i cui iscritti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide in due distinte sezioni: la sezione A Commercialisti e la sezione B esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali andassero iscritti, ai sensi dell'art. 61, nella sezione A dell'Albo unico, con il titolo rispettivamente di "dottore commercialista" e di "ragioniere commercialista". La legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all'art. 4, prevedeva anche l'unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse. Nessun decreto legislativo è stato, tuttavia, emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatica, comune alle due Casse, ai fini dell'unificazione. Pertanto, la figura professionale degli esperti contabili, di nuova istituzione, è rimasta sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere casse previdenziali di categoria. Configurandosi, quindi, un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell'unificazione degli ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare categoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza, spetta al legislatore individuare l'ente di previdenza della nuova platea di professionisti. La disposizione in esame si pone in linea, altresì, in perfetta coerenza con il quadro legislativo vigente delineato dall'articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, che stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendoli espressamente dalla tutela previdenziale della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Si ritiene di prevedere l'assoggettamento alla CNPR in considerazione delle affinità, in termini di requisiti culturali e competenze professionali, della nuova figura professionale rispetto a quella preesistente dei ragionieri. Dall'attuazione della proposta normativa, trattandosi dell'assoggettamento ad obblighi previdenziali di una nuova figura professionale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per mera completezza, vale la pena aggiungere che, nella prospettiva di un rinnovamento della platea dei professionisti da iscrivere alla Cassa ragionieri, per consolidarne la sostenibilità di lungo periodo potrà valutarsi, in futuro, l'estensione di tale tutela anche ad altre categorie similari (in primis, revisori legali). Infine si evidenzia che la disposizione sancisce per via legislativa un Protocollo d'intesa già sottoscritto tra la Cassa dei Dottori Commercialisti e la Cassa Ragionieri e periti commerciali con il quale i due Enti convergono sulla decisione che gli esperti contabili debbano iscriversi obbligatoriamente alla Cassa Ragionieri.

Commi 5 e 7. L'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 prevede tramite variazioni di aliquote d'imposte e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti di assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 a decorrere dal 2017.

L'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015, e successive modificazioni, prevede la clausola di salvaguardia laddove non sia riconosciuta dalla Commissione europea la deroga relativa all'applicazione del reverse charge di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e al comma 629, lettera b). La deroga non è stata riconosciuta per il reverse charge relativo alla grande distribuzione (stimato in 728 milioni di euro dal 2015). La predetta clausola dispone che:

- per l'anno 2015 alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia;
- dall'anno 2016 si provvede con l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 728 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 718 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con riferimento all'aliquota Iva del 22 per cento, lo stesso comma ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018. Infine, la lettera c), dello stesso comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995), sarebbero aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.

Le clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente sono riepilogate nella seguente tabella:

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272
Aumento accisa carburanti (art. 1, c. 632, Legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (art. 1, c. 718, Legge di Stabilità 2015) – di cui:	12.814	19.221	21.965
- Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
- Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
- Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
- Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
- Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
- Incremento accise			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Milioni di euro

La disposizione in esame, invece, intervenendo su tale impianto normativo, sterilizza in primis la clausola di cui alla legge di Stabilità 2014; inoltre, sterilizza gli aumenti previsti dal comma 632 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, come modificata dal decreto-legge 153/2015.

Infine, con riguardo al comma 718 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, prevede che l'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di 3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre l'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. In tal modo, vengono meno gli aumenti di aliquota previsti a decorrere dal 2016. Viene, inoltre, ridotto l'importo dell'incremento delle accise da 700 milioni di euro a 350 milioni di euro dal 2018.

Circa le modifiche al predetto comma 718, adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2016	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	0	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	0	4.088	4.088
Incremento accise			350	350
TOTALE	0	15.133	19.571	19.571

Milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015 rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965
Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571
Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394

Milioni di euro

L'effetto netto complessivo è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272
Abrogazione incremento accise dal 2016 - (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728
Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394
TOTALE	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394

Milioni di euro

Comma 8. *La disposizione in esame abroga il comma 4-bis dell'articolo 51 del Tuir, che prevede che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli atleti professionisti, si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.*

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, coerentemente a quanto valutato per la disposizione che ha introdotto la misura che si abroga.

Comma 9. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale in questione già oggi percepisce il trattamento economico della terza area, corrispondente alle funzioni attribuitegli a seguito del superamento della procedura concorsuale, e i relativi oneri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell'amministrazione economica finanziaria.

Comma 10. *La disposizione in esame (lettera a-bis) prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che a utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune ove è situato l'immobile concesso in comodato. Tenuto conto delle limitazioni indicate dalla norma, sulla base delle informazioni desumibili dalla banca immobiliare integrata si stima una perdita di gettito su base annua di circa -21,2 milioni di euro, di cui -20 milioni di euro per IMU e -1,2 milioni per TASI. La perdita di gettito è ripartita in circa 20,7 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 0,5 milioni di euro per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.*

Comma 11. - IMU fabbricati rurali province di Trento e Bolzano. La norma in esame prevede l'abrogazione della facoltà attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto, a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 12. Viene inoltre chiarito che sono comprese nella definizione di abitazione principale tutte le fattispecie indicate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 tra cui quelle equiparate per legge di cui alle lettere da a) a d). Tale precisazione assume valore chiarificatorio in quanto riflette già l'attuale interpretazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ del 3 giugno 2014). Al riguardo non si stimano effetti ulteriori: infatti, secondo quanto attualmente già previsto le fattispecie assimilate alla prima casa versano la TASI con le stesse modalità prevista per l'abitazione principale e il relativo gettito è stato quindi già considerato nella valutazione della perdita connessa all'esenzione TASI della prima casa.

Comma 13. - Esenzione parziale IMU terreni agricoli. la disposizione modifica l'attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata con la G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell'emanazione del D.M. del 28 novembre 2014 e del successivo D.L. n. 4/2015.

Viene inoltre disposta l'esenzione assoluta dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Conseguentemente viene prevista l'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015 che ha recentemente modificato il regime di imponibilità IMU dei terreni oltre che dei commi 5 e 8-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di determinazione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Rimane però confermata l'esenzione, prevista dallo stesso art. 1 del D.L. n. 4/2015, per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat. In particolare, sono totalmente esenti i terreni situati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre nei comuni classificati come parzialmente montani l'esenzione spetta solo per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Specifiche agevolazioni sono disposte dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 a favore dei terreni delle isole minori, delle proprietà collettive e dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (detrazione di 200 euro) per i terreni posseduti nei comuni non montani ma esenti prima del D.L. n. 4/2015.

Rispetto alla legislazione vigente la normativa proposta comporta una perdita di gettito correlata:

(i) all'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e ubicati nei comuni non interessati dall'applicazione del citato D.L. n. 4/2015;

ii) agli effetti negativi connessi al ripristino dei criteri della circolare con un ampliamento complessivo del perimetro territoriale dell'agevolazione e alla contestuale esenzione per i c.d. agricoltori "professionali" relativamente ai terreni ubicati in comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere non montani (in quelli classificati come montani e parzialmente montani tali soggetti sono già esenti).

Non si stimano effetti per la conferma delle esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in quanto già previste a legislazione vigente. Analogamente non si stimano effetti per i terreni situati nei comuni esenti applicando sia i criteri della circolare, sia quelli dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari negativi conseguenti all'esenzione in esame, in primo luogo è stata valutata la perdita di gettito relativa all'esenzione dei soli soggetti coltivatori diretti e IAP per i terreni situati nei comuni (2.253) nei quali gli stessi risultavano imponibili sia prima che dopo il decreto legge n. 4/2015. Sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 e tenendo conto dei dati di stima relativi al riparto dello stesso gettito tra soggetti rentiers e coltivatori diretti/IAP, già utilizzati per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 133/2013, si stimano effetti finanziari negativi pari a 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la perdita di gettito afferenti i terreni ubicati nei comuni interessati invece dall'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015, sono stati presi in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle predette annualità 2014 e 2015, sia gli effetti stimati con il decreto legge n. 4 del 2015 che comportano una corrispondente variazione compensativa di risorse per i comuni, di cui all'allegato A del predetto decreto.

In particolare, per i comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere parzialmente montani (circa 650) sono stati valutati unicamente gli effetti riguardanti i terreni posseduti da soggetti c.d. rentiers nei casi in cui tornano a beneficiare dell'esenzione secondo i criteri della circolare. Si tratta dei comuni che tornano a un regime di totale o parziale esenzione.

Analogamente, anche per i comuni che sono attualmente classificati come non montani sono stati invece valutati gli effetti conseguenti al ritorno a un regime di totale o parziale esenzione (si tratta di 1.628 casi): nei comuni che passano da non montani (imponibili) a totalmente esenti la perdita di gettito riguarda sia i soggetti c.d. rentiers, sia gli agricoltori professionali per i terreni situati su tutto il territorio comunale. Nei comuni che passano da non montani a parzialmente delimitati (ovvero parzialmente esenti) la perdita di gettito relativa ai soggetti coltivatori diretti /IAP riguarda l'intero territorio comunale mentre per i soggetti c.d. rentiers solo i terreni ubicati nella parte del territorio divenuta esente.

Sono stati poi considerati gli effetti positivi, di entità non rilevante (circa 0,2 milioni), connessi al numero limitato di comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione a un regime di parziale o totale imponibilità, per la modifica dei criteri di esenzione.

Complessivamente, quindi, alla quota di comuni interessati dal cambio di regime si stimano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato risultano quindi pari a 404,768 milioni di euro su base annua, così distinti: 248,153 milioni, di cui 3,213 milioni riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, correlati all'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative di risorse; la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per l'importo di 152,4 milioni di euro, per il tramite del fondo di solidarietà comunale, e ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 4,215 milioni di euro.

- Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni. La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini Irpef dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) e di quelli indicati nel DL 4/2015 esentati da IMU.

A seguito di elaborazioni volte a recuperare dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014 i dati relativi ai redditi dominicali esenti da IMU per l'anno 2013, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef si stima che l'assoggettamento ad IRPEF di tali redditi relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) determini una variazione Irpef di circa +24 milioni di euro e di +1,8 e +0,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne l'imposizione ai fini Irpef dei redditi che sono attualmente esenti a seguito dell'introduzione del DL 4/2015, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%.

Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro. Applicando una aliquota marginale media del 25% si stima una variazione Irpef di circa +63,5 milioni di euro e di +3,8 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +87,5 milioni di euro e di +5,6 e +2,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

in milioni di euro

Comma 14. - Abolizione TASI abitazione principale. La disposizione dispone modifiche all'attuale disciplina TASI, prevedendo in primo luogo [lettere a) e b)] l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

La valutazione degli effetti viene operata con riferimento al territorio nazionale con l'esclusione dei comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che, in virtù di quanto previsto dai rispettivi statuti, hanno istituito autonomi tributi impositivi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codice tributo F24 3958), escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, e tenendo conto anche dei dati relativi ai versamenti in per l'anno 2015 si rileva un ammontare di gettito complessivo pari a 3.535 milioni di euro. Prudenzialmente, considerato che anche i versamenti in acconto riflettono le aliquote deliberate nell'anno precedente, per ciascun comune si è assunto il valore massimo tra il gettito imputazione 2014 e il gettito "teorico" 2015 (stimato sulla base dei versamenti in acconto).

Considerando poi gli effetti delle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso, valutati in circa 50 milioni di euro con l'ausilio di un campione significativo di comuni, si stima un gettito annuo complessivo TASI abitazione principale pari a 3.585 milioni di euro. La perdita conseguente all'esenzione in esame viene determinata in 3.575 milioni di euro per tenere conto che le abitazioni principali c.d. "di lusso" continueranno ad assolvere il tributo. Il gettito riferibile a tali immobili è stimato, sulla base dei versamenti, in circa 10 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 3.500,09 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 74,91 milioni di euro.

La proposta normativa in esame precisa che l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto all'IRPEF, relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati, è esteso anche a IMI e IMIS. Al riguardo, si evidenzia che la norma ha carattere chiarificatorio e che risulta in linea con l'attuale interpretazione delle disposizioni vigenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

- Esenzione TASI inquilini. A normativa vigente (articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013) la TASI è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Quest'ultimo versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Le modifiche normative, di cui alle lettere a), b) e d), prevedono l'esenzione TASI a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, ovvero in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012), risulta che le abitazioni locate, da qualunque tipo di soggetto, rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (TASI altri fabbricati, codici tributo F24: 376E e 3961) risulta, escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, un ammontare versato pari a 1.097 milioni di euro.

In base alle elaborazioni condotte, considerando i dati di gettito di ciascun comune, il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 milioni di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro a carico degli inquilini.

Analizzando la banca dati degli atti del registro, si è individuata la percentuale di immobili locati nello stesso comune di residenza del locatario; risulta pertanto che a livello nazionale, l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile.

In assenza di ulteriori dati puntuali, tale percentuale pari all'80% viene utilizzata come proxy per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni di abitazioni e applicandola al dato precedentemente calcolato (20,2 milioni), si ottiene una perdita di gettito TASI, su base annua, di circa -16 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 15,6 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 0,4 milioni di euro.

- Aliquota massima TASI immobili merce. La lettera c) stabilisce che l'aliquota TASI sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, è ridotta all'1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo del 2,5 per mille.

In considerazione che a normativa vigente nel 2015 già esiste un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Comma 15. La disposizione in esame esenta da IMU/TASI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari. Sulla base di informazioni fornite da operatori del settore e considerando la ridotta diffusione di assegnazioni di alloggi di cooperative di proprietà indivisa a studenti universitari si stima una perdita di gettito annua di circa -130mila euro che prudenzialmente si raddoppia per tenere conto di eventuali casi non puntualmente monitorabili con una perdita di gettito complessiva pari a -260 mila euro su base annua. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 15 e 16.

Comma 16. - IVIE - esenzione prima casa. La norma in esame modifica la disciplina relativa all'imposta sui valori immobiliari all'estero (articolo 19, comma 15-bis del decreto legge n. 201 del 2011), disponendo la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificabili nelle equivalenti categorie catastali italiane A/1, A/8 e A/9), per le relative pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codici tributo F24 4041, 4042, 4044, 4045, 4046) risulta un ammontare versato nel 2014 pari a 76,9 milioni di euro. Sulla base di elaborazioni condotte sui dati dichiarativi del Quadro RW dell'anno di imposta 2013, si stima una quota di ammontare dell'imposta in oggetto dovuta per abitazione principale non superiore allo 0,5%. In via prudenziale, anche per considerare gli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato, ai fini della valutazione si incrementa tale quota all'1%. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua pari a 0,8 milioni di euro (76,9 X 1%).

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2016, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	2016	2017	2018
IVIE	0	-1,6	-0,8

in milioni di euro

Commi 17 e 19. - Modifiche in materia di fondo di solidarietà comunale. La lett. a) del comma 15 determina un onere di **3.767,45** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi da 8 a 13 e

28-29 ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 11. Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto si prevede una riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.

La lettera a-bis) non determina effetti finanziari, in quanto conferma a regime il contributo spettante alle unioni e fusioni dei Comuni a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, già previsto dal comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 fino all'anno 2016.

La lett. b) non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. c), con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies si dispone che (i) l'incremento di **3.767,45** milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati; (ii) per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015.

Tale disposizione è valida per l'intero ammontare fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Con la modifica al comma 380-sexies, introdotta alla Camera, si prevede che una quota del FSC pari a 80 milioni di euro sia accantonata per essere ripartita tra i soli comuni per i quali il ristoro della TASI sull'abitazione principale in base al gettito effettivo non assicuri un importo almeno pari al gettito TASI ad aliquota base sugli stessi immobili. Si

dispone quindi che il riparto della quota di 80 milioni di euro avvenga in modo da garantire che, considerato anche il riparto dello stanziamento per il ristoro in base al gettito effettivo, sia assicurato a ciascuno di tali comuni l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.

Al riguardo non si rilevano oneri per il Bilancio dello Stato trattandosi di una modifica dei soli criteri di riparto del predetto fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui al comma 16 prevedono, infine, che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dai commi 8, 11, 12, 13 e 28 e 29 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a **85,978** milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 11.

Complessivamente, le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 8 a 13 e 28 e 29 in esame possono essere riassunte come segue:

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI di cui ai commi da 8 a 13 e 28-29	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,400	16,00
Esenzioni IMU/TASI immobili affitti canone concordato e alloggi studenti universitari	78,66	2,74	81,40
Riduzione IMU/TASI per comodati	20,7	0,95	21,65
Totale compensazioni	3.767,45	85,978	3.853,43

Comma 18. La disposizione non determina oneri, in quanto l'incremento del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione resta determinato nel limite dei trasferimenti erariali allo scopo destinati.

Comma 20. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro, al finanziamento del quale sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017, 2.647.904 euro per l'anno 2018 e 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Commi da 21 a 24. - Esenzione Imu imbullonati. La disposizione in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a

destinazione speciale e particolare (Categorie dei gruppi D e E) sarà effettuata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Saranno invece esclusi dalla stessa stima diretta tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Attualmente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, si deve far riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile ma anche alla circostanza che esso sia fisso o stabile nel tempo.

La proposta normativa in esame prevede quindi che gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Limitatamente all'anno 2016 tali atti devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle Entrate si rileva che la proposta in esame riguarda concretamente i fabbricati delle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro.. Si stima pertanto una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; per la categoria D1 si ha una riduzione stimata di circa il 16,5% della rendita complessiva (di tale categoria) mentre per la categoria D7 la riduzione è di circa l'11,1%. Effetti minimi (circa 95 milioni di euro di minore rendita) sono indicati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D. Per quanto riguarda i fabbricati delle categorie E non sono presi in considerazione ai fini della valutazione degli effetti di gettito su IMU/TASI, in quanto esenti. La norma determina quindi una potenziale riduzione (massima) delle rendite catastali dell'ordine di 861 milioni di euro.

Nella stima si tiene conto che la norma proposta prefigura l'eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell'unità immobiliare, che continuano, invece, a essere oggetto di stima catastale. Occorre però tenere conto che la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macro-categoria produttiva.

Pertanto, secondo le analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate si ipotizza la ripartizione della rendita complessiva¹ tra le diverse macrocategorie produttive, come indicato nella tabella seguente:

¹ Si tratta di 4,2 miliardi di rendita attribuiti alle unità immobiliari in categoria D1 e D7 con valori superiori a 10mila, per i quali si stima una presenza significativa di impianti.

MACROCATEGORIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	INCIDENZA SUL TOTALE DELLA RENDITA	
	D/1	D/7
PRODUZIONE ENERGIA	20%	5%
CHIMICO/PETROLCHIMICO	5%	5%
SIDERURGIA/METALLURGIA	5%	5%
ALTRE ATTIVITA' (MANIFATTURIERO)	70%	85%

A fronte di tale ripartizione, l'Agenzia delle entrate ha valutato un ammontare complessivo di rendita catastale corrispondente alla quota impianti di circa 766² milioni di euro, pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10mila e censite nelle categorie D1 e D7).

Considerando anche un effetto minimo (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita) per i fabbricati censiti nelle altre categorie D, la riduzione potenziale massima di rendita catastale, conseguente all'attuazione delle disposizioni recate dalla norma proposta, è stimata in circa 861 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita si calcola, a decorrere dall'anno 2016, una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa 530 milioni di euro, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni. Nella quantificazione si è tenuto conto:

- i) di un'aliquota media effettiva IMU su fabbricati D di 9,353 per mille, stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille;
- ii) dell'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;
- iii) della necessità di ristorare i comuni delle province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e TASI.

Il comma 20 prevede che per l'anno 2016 hanno effetto gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Prudenzialmente, in assenza di dati puntuali la perdita di gettito di tale annualità non viene ridotta nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno comunque tali atti in tempo utile per usufruire dell'agevolazione già nel primo anno.

Il comma 21 prevede poi l'erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Comma 25. Imposta municipale secondaria prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del D.Lgs n.23/2011 in materia di imposta municipale secondaria che doveva sostituire i tributi comunali indicati dal comma 1 del medesimo articolo 11. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

² € 455.454.111 per le D/1 ed € 310.709.053 per le D/7.

Comma 26. La disposizione specifica che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Restano ferme le eccezioni già previste per il settore sanitario, per le anticipazioni di liquidità e per altre fattispecie indicate nel medesimo comma

Sono comunque applicabili le specifiche disposizioni previste per il settore sanitario oltre alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative del gettito per accedere alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. Il divieto in esame non si applica, inoltre, alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Comma 27. La disposizione proroga per gli anni 2016 e 2017, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i criteri di valutazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI. Viene altresì differita l'applicazione dei fabbisogni standard di cui al successivo comma 653. Non si rilevano effetti rispetto alla situazione attuale stante comunque anche l'obbligo per il comune di assicurare con il gettito TARI la copertura integrale del costo del servizio.

Comma 28. La disposizione in esame prevede che, relativamente agli immobili non esentati dal presente articolo, per il 2016 sia confermata la maggiorazione TASI ove deliberata dai comuni per l'anno 2015. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.

Comma 29 a 34 septies. La disposizione prevede l'istituzione di una "Commissione tecnica per i fabbisogni standard" (CTFS) che sostituisce la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ha come scopo sia quello di approvare le metodologie ed i fabbisogni standard elaborati dalla SOSE sia il relativo iter procedurale di adozione degli stessi.

Dal punto di vista strettamente finanziario, considerata la natura procedurale dell'intervento, si stima che la disposizione non determini effetti per il bilancio dello Stato.

Comma 35. La disposizione in esame stabilisce che le iscrizioni all'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, sono soggette al pagamento della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 641/1972, pari ad euro 168,00.

La norma stabilisce, inoltre, che, al fondo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 179/2007, affluiscono: a) la metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del D.Lgs. n. 58/1998; b) nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, le risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalla Consob, il numero di iscrizioni annuali all'Albo unico dei consulenti finanziari da parte della categoria dei promotori finanziari, così come si evince dal seguente andamento, risulta essere crescente:

2012	2013	2014
1.525	2.669	5.100

La stessa Consob segnala, inoltre, che anche per le annualità successive si prevede un trend dei soggetti potenzialmente interessati all'iscrizione all'Albo in progressiva crescita.

Sulla base di quanto sopra indicato, ne deriva che il differenziale dei nuovi iscritti all'Albo per l'anno 2013 rispetto al 2012 risulta pari a 1.144 soggetti, e, per l'anno 2014 rispetto al 2013 risulta pari a 2.431 soggetti; pertanto, considerando una media di nuove iscrizioni di circa 1.500 soggetti, ne deriva, per la suindicata tasso di concessione governativa, un incremento di gettito di circa 0,25 milioni di euro su base annua (1.500 x 168 euro).

Comma 36. La norma dispone il trasferimento delle funzioni di vigilanza che la Consob esercita nei confronti dei promotori finanziari, all'Organismo per la Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari, che, contestualmente, assume la denominazione di Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari.

La previsione del passaggio delle competenze di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob al nuovo organismo non comporta oneri per la finanza pubblica.

Da un lato, infatti, l'organismo ha natura di associazione di diritto privato ed è dotato di autonomia finanziaria in base alla quale si finanzia coi contributi versati dai soggetti iscritti all'albo e vigilati, dall'altro lato, la Consob è altresì dotata di autonomia finanziaria e si finanzia coi contributi di vigilanza. In ogni caso con il protocollo di intesa di cui al comma 24-septies saranno definiti tutti gli occorrenti presidi anche di carattere finanziario idonei ad assicurare che la Consob per effetto del nuovo impianto prefigurato dal presente disegno di legge non subisca conseguenze pregiudizievoli che possano incidere sul suo corretto funzionamento. In tale ambito, l'organismo, che sarà vigilato dalla Consob, verserà il contributo di vigilanza idoneo a coprire i costi dell'attività svolta dall'Autorità di vigilanza nei confronti dell'organismo medesimo.

Infine è stato previsto che rimane invariata la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato art. 31 comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Commi 37 e 39. Le norme concernono esclusivamente cambi di denominazione sia degli albi sia delle figure professionali in argomento. Trattasi pertanto di disposizioni prive di effetti finanziari.

Comma 38. La disposizione consente agli agenti di assicurazione iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, la possibilità che a richiesta siano iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. La disposizione è suscettibile di determinare maggiori entrate per l'erario per effetto del pagamento della tassa sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, da parte degli agenti di assicurazione che ne faranno richiesta. Tuttavia gli effetti positivi per il bilancio dello Stato potranno essere valutati solo a consuntivo non essendo possibile, attualmente, determinare il numero dei soggetti che decideranno di aderire a tale facoltà.

Comma 40. La norma dispone che l'Organismo può avvalersi anche di un contingente di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti, composto da massimo n. 18 unità, non si ascrive alcun effetto finanziario, in quanto è stabilito che l'Organismo (Ente ordinato in forma privatistica con funzioni pubblicistiche) debba rimborsare alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo stesso anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo.

Analogamente priva di effetti finanziari è la previsione secondo cui al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza salvo che a richiesta del medesimo personale, lo stesso possa essere immesso nell'organico dell'Organismo in esame.

La neutralità finanziaria di tale ultima previsione, anche in relazione al potenziale reintegro dell'organico di fatto delle amministrazioni pubbliche interessate, discende dalla circostanza che in ogni caso le amministrazioni interessate dovranno tener conto delle limitazioni assunzionali introdotte dalle recenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica e, quindi, gli eventuali reintegri di personale avverranno nel rispetto delle facoltà assunzionali attribuite alle singole amministrazioni che quindi sono già scontate nei tendenziali di spesa senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente priva di effetti finanziari è la previsione secondo cui, ai fini della prima applicazione del complesso normativo di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262, dal cui ambito applicativo è, comunque, escluso il personale indicato al primo e terzo periodo del comma 5 della presente legge, occorre l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare successivamente (entro sessanta giorni) alla data di entrata in vigore della presente legge nonché in analogia al provvedimento già previsto nella citata disposizione per le altre Autorità di vigilanza finanziaria, tenuto anche conto che quella di cui all'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 è disposizione il cui ambito di applicazione è riferito alle cessazioni dell'incarico che hanno luogo a far data dalla fine del periodo preso in considerazione dalla normativa stessa per l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e che, quindi, già risultava di non immediata applicazione ed alla quale, comunque, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Tra l'altro, la previsione dell'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo del citato articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 consente anche di superare, in via generale, le criticità connesse alla diversa disciplina che la disposizione prevedeva con riguardo alle analoghe fattispecie di cui al quarto periodo del medesimo articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005.

Comma 41 e 42. La disposizione, non comporta effetti finanziari in quanto si limita ad individuare la data di avvio del trasferimento delle funzioni: avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Inoltre il medesimo comma, prevede l'iscrizione di diritto al nuovo albo da parte dei soggetti già iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998. La disposizione non incide, quindi, sul pagamento della tassa sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58

del 1998, tenuto conto che il comma 24-bis espressamente prevede che tale pagamento sia dovuto solo per le nuove iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente legge scontando quindi già l'esonero dal pagamento per coloro che prima della data di entrata in vigore della presente legge fossero iscritti al preesistente albo.

La disposizione stabilisce che le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 35 affluiscono a decorrere dall'anno 2016 all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 43. La disposizione mira ad armonizzare la disciplina sanzionatoria prevista per il nuovo Organismo con quella già esistente nel TUB per l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In particolare, la modifica sostituisce il previgente sistema sanzionatorio previsto per l'Organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari introducendo la sanzione della rimozione degli organi di gestione e di controllo, o di singoli componenti dei medesimi, in luogo di quella pecuniaria. Infatti, la sanzione pecuniaria è solitamente prevista, in funzione della sua specifica efficacia deterrente, nei confronti dei soggetti vigilati che operano nel mercato con finalità lucrative, e non anche nei confronti degli organi preposti alla vigilanza su detti soggetti. Per contro, la sanzione della rimozione appare la più appropriata in considerazione del fatto che l'Organismo, pur avendo natura privatistica, è deputato per legge all'esercizio di funzioni pubblicistiche di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti all'albo dallo stesso tenuto. Il potere di iniziativa per l'applicazione di quest'ultima sanzione è attribuito alla Consob, così rafforzandosi l'efficacia della vigilanza che la stessa svolge a sua volta sull'Organismo e ottimizzandosi pertanto la tutela dell'interesse al corretto esercizio delle funzioni pubbliche. La disposizione non determina nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazioni che si tratta di eventuali minori entrate connesse all'applicazione di regime sanzionatorio, riferito ad una platea di soggetti limitatissima, introdotto solo di recente per effetto del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72 entrato in vigore il 27 giugno 2015. Tra l'altro si rileva come la trascuratezza delle entrate derivanti dal nuovo regime sanzionatorio aveva impedito di cogliere gli effetti di tali entrate anche nell'ambito della relazione tecnica al citato decreto legislativo n. 72 del 2015.

Comma 44 e 45. La disposizione è volta a modificare l'attuale Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui al vigente articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, al fine di rendere funzionale tale fondo ad assicurare l'accesso gratuito per i medesimi consumatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in modo che possano conseguire con maggiore celerità e gratuitamente il riconoscimento dell'eventuale diritto al ristoro dei danni subiti.

Trattandosi di mera riconversione di un fondo già esistente, la sua istituzione presso la Consob non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che esso si alimenta con le medesime risorse (metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che secondo la previsione di cui al vigente articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 alimentano l'attuale fondo indennizzi per i risparmiatori e gli investitori. Inoltre il fondo si alimenta, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati in entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. Questa ulteriore fonte di finanziamento non determina nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse che derivano dall'assoggettamento, stabilità ex novo con il comma 24-bis, alla tassa di concessione governativa nella misura di 168 euro, delle nuove iscrizioni all'albo unico dei consulenti finanziari.

A tal riguardo, la Consob, per effetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, sta definendo con proprio regolamento, la disciplina di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, in sostituzione dell'attuale sistema di risoluzione affidato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato esistente presso la Consob.

L'organismo di risoluzione è composto da cinque membri: il Presidente e due membri, scelti dalla Consob, un membro, designato dalle associazioni degli intermediari, un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Tale opzione, che si stima possa avere anche effetti deflattivi sui carichi di lavoro del sistema giudiziario, presenta i costi di realizzazione tipici di una fase di start-up connessi alla configurazione giuridica del nuovo Organismo, che troveranno adeguata copertura unitamente alle spese occorrenti per il relativo funzionamento, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime, fatto salvo l'accesso gratuito alla procedura per gli investitori e i risparmiatori, secondo quanto previsto dal fondo di cui al 24-undecies del disegno di legge in esame e fino alla capienza dello stesso fondo.

L'organismo si avvarrà, in particolare, di una segreteria tecnica della Consob composta da personale della medesima Autorità di vigilanza nonché di strutture, equipaggiamento informatico, sale riunioni, stanze, sistema informativo messe a disposizione dalla stessa Consob in analogia a quanto già avviene a legislazione vigente per l'attuale sistema di risoluzione affidato alla Camera di Conciliazione e Arbitrato esistente presso la Consob - destinato ad essere sostituito contestualmente all'istituzione dell'Organismo in esame - e che già comporta, a legislazione vigente, un onere complessivo annuo pari ad euro 850.000. Per l'istituzione del nuovo organismo, invece, sono ipotizzati oneri pari a circa euro 1.340.000, quantificati tenendo conto di una prevedibile gestione nella fase iniziale di 1.000 giudizi su base annua, che si stima che potrebbero, per effetto del consolidamento dell'attività dell'Organismo, progressivamente raggiungere il numero di circa 2.000 giudizi su base annua. Tali costi inciderebbero, come detto, in parte sui contributi di vigilanza che gli intermediari già sostengono (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179) per il funzionamento dell'attuale Camera di Conciliazione e Arbitrato e andrebbero a gravare, per la parte ulteriore, sia, come previsto anche dal comma 1, lettera u) dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, sulle forme di autofinanziamento della Consob (ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni) sia sui soggetti coinvolti nel contenzioso attraverso: a) la definizione di un corrispettivo definito in misura fissa per il servizio ricevuto, dalle parti coinvolte nel contenzioso (risparmiatori e intermediari); b) l'introduzione di un contributo di "soccumbenza" tale da far gravare la parte più significativa dei costi differenziali di funzionamento del nuovo Organismo in capo agli intermediari che concretamente generano il maggior numero di contenziosi con esito favorevole per i clienti.

Tale ultimo meccanismo dovrebbe, tra l'altro, incentivare gli intermediari a instaurare corrette relazioni di lungo periodo con l'obiettivo di prevenire la realizzazione di comportamenti a scapito degli interessi dei clienti e/o produttivi di danni agli investitori

medesimi. In particolare i costi di funzionamento del nuovo Organismo verrebbero distribuiti tra intermediari (corrispettivo per il servizio ricevuto, contributo di "soccumbenza" e contributi di vigilanza annuali) e investitori (corrispettivo per il servizio ricevuto) nel modo che segue:

- a) le spese di avvio della procedura a carico, degli investitori ipotizzati in misura fissa e pari a 80 euro (corrispettivo per il servizio ricevuto);*
- b) le spese a carico dell'intermediario ipotizzate pari a:*
 - 80euro, quale corrispettivo per il servizio ricevuto dal nuovo Organismo;*
 - 550 euro, quale contributo di "soccumbenza" nel caso in cui la decisione dell'Organismo sia favorevole al cliente.*

Occorre evidenziare che il contributo per il servizio è stato immaginato in misura fissa (80 euro) per entrambe le parti coinvolte nel procedimento (intermediari e risparmiatori) indipendentemente dal valore della controversia e dalla capacità contributiva dei singoli attori in quanto volto ad assicurare una parità di trattamento delle parti e a privilegiare l'accessibilità al servizio per i potenziali benefici attesi (efficienza, rapidità e economicità del sistema). Tale contributo se confrontato con costi del contributo unificato definito per poter accedere alle diverse forme di tutela giudiziale sembrerebbe non limitare l'esercizio del diritto costituzionale alla difesa.

Per quanto concerne le spese di avvio della procedura a carico degli investitori e dei risparmiatori ipotizzati in misura fissa e pari a 80 euro (corrispettivo per il servizio ricevuto) esse saranno a carico, fino alla sua capienza, del fondo per la tutela stragiudiziale degli investitori e dei risparmiatori. Con la eventuale parte residuale che dovesse essere disponibile anche per effetto del finanziamento aggiuntivo derivante dalle risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati in entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, saranno attivate dalla Consob corrispondenti iniziative dirette ad assicurare una maggiore tutela del risparmio anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria con conseguente presumibili risparmi per il bilancio dello Stato per effetto del prevedibile effetto deflattivo sui carichi di lavoro del sistema giudiziario connessi ad una maggiore consapevolezza dei risparmiatori e gli investitori.

Quanto alla natura giuridica del nuovo Organismo, così come il Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale con parere del 20 ottobre 2011 ha statuito con riferimento alla Camera di Conciliazione e Arbitrato già esistente presso la Consob, esso sarà organo di questa, privo di autonoma soggettività giuridica. Infatti, sono assorbenti, ai fini dell'inquadramento del nuovo Organismo quale organo strumentale dell'autorità di vigilanza, come chiarito dal Consiglio di Stato nella citata statuizione, i seguenti elementi mutuabili anche ai fini della, qualificazione del nuovo organismo:

- a. l'Organismo è istituito per marcare il tecnicismo dei suoi compiti e la terzietà di cui è caratterizzato sia rispetto alla Consob sia rispetto alle parti interessate. Pertanto esso è privo di soggettività giuridica, qualificandosi piuttosto come un organismo tecnico, strumentale alle finalità perseguite dalla Consob, ma non distinto da questa sotto il profilo soggettivo e organizzativo;*

- b. *i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie incardinati presso l'Organismo sono disciplinati dalla Consob con proprio regolamento cui l'organismo dà attuazione;*
- c. *l'Organismo si avvarrà solo di strutture e risorse individuate dalla Consob per tutte le attività preparatorie e connesse alle decisioni che saranno assunte relativamente alle controversie esaminate.*

Comma 46. La disposizione stabilisce che, nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u) dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la Consob, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi 1,2,3,4, e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 24-undecies del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. Si tratta, quindi, di una disposizione che ha l'obiettivo di assicurare l'immediata disponibilità delle risorse occorrenti perché la Consob possa avviare l'operatività dell'Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, senza dover attendere i tempi occorrenti per l'esercizio della delega contenuta al comma 1, lettera u) dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114 che, pertanto, potrà essere finalizzata per assicurare il coordinamento ivi previsto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di disposizione meramente riproduttiva di quanto già previsto dal comma 1, lettera u) dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che già autorizzava la Consob, per assicurare la copertura delle maggiori spese connesse all'istituzione dell'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti avente le medesime caratteristiche di quello previsto dal citato all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, a ricorrere alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime

Comma 47. Con la disposizione si prevede la soppressione della Camera di conciliazione ed arbitrato istituita dalla Consob che, a seguito dell'istituzione dell'Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti non ha più ragione di esistere con la riallocazione delle risorse attualmente occorrenti per il suo funzionamento a favore del medesimo Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Comma 48. La disposizione prevede la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica

Comma 49. La disposizione rende valide le delibere comunali riguardanti le aliquote e le tariffe per l'anno 2015, approvate il 31 luglio e non entro il 30 luglio come previsto dal decreto interno del 13 maggio 2015.

Al riguardo, non si rilevano effetti finanziari.

Comma 50. La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF, per l'intera durata del programma "Erasmus plus", delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM.

Al riguardo, si evidenzia che, a legislazione vigente, le somme di denaro ricevute per borse di studio, assegno, premio o sussidio, sono assimilate, ad eccezione di alcune tipologie che risultano esenti da IRPEF, ai redditi di lavoro dipendente, i quali, a loro volta, sono esenti, in base alle detrazioni concesse in favore di tali redditi, fino ad un importo di 8.145 euro.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e alla luce del fatto che sono presumibili importi medi delle borse di studio in oggetto non rilevanti, si stima che la disposizione in esame, nella sostanza, non determini effetti in termini di gettito.

Commi 51 e 52. La disposizione stabilisce l'esenzione da IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La legislazione vigente equipara le borse di studio in oggetto a reddito di lavoro dipendente. Se la borsa di studio è stata erogata per merito le detrazioni di lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Risultano quindi esenti da imposta le borse di studio di importo (rapportato all'anno in caso di frequenza di un corso) non superiore a 8.145 euro annui.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi modello 770 presentate nel 2014, individuando i beneficiari di borse di studio erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. In base a tali elaborazioni si stima un ammontare complessivo di ritenute operate (comprenditive delle addizionali locali) di circa 248.000 euro. Escludendo gli assegni e le tipologie di borse di studio diverse da quelle interessate dalla disposizione in esame, si stima un ammontare annuo di ritenute pari a 190.000 euro. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua, derivante dall'esenzione prevista dalla disposizione in esame, di circa 0,19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2016	2017	2018
IRPEF	-0,160	-0,170	-0,170
Addizionale regionale	0,0	-0,015	-0,015
Addizionale comunale	0,0	-0,005	-0,005
Totale	-0,160	-0,190	-0,190

in milioni di euro

Commi 53 e 54. Le disposizioni in esame con riferimento agli immobili locati a canone concordato riducono al 75% l'imposta da versare a titolo di IMU e TASI, determinata in base all'aliquota stabilita dal comune. Al riguardo si stimano minori entrate su base annua per i comuni per -81,14 milioni di euro. La valutazione è stata effettuata sulla base della banca dati catastale integrata con le dichiarazioni dei redditi (anno 2012), individuando gli immobili in esame mediante il codice "utilizzo" 8 dichiarato dai proprietari. La base imponibile complessiva di tali fabbricati ammonta a circa 30 miliardi di euro e applicando le aliquote medie effettive deliberate dai comuni per IMU/TASI relative ad "altri fabbricati", si perviene alla stima della perdita complessiva di -81,14 milioni riferita all'esenzione del solo 25%. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 17 e 19.

Comma 55. La disposizione prevede che l'aliquota del 2% relativa all'imposta di registro si applichi anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente finanziario, e considerato che la proposta emendativa ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in parola senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari, si stima che non comporti sostanziali effetti in termini di gettito.

Comma 56. *La norma in esame dispone, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.*

Dai dati provvisori del Registro per l'anno d'imposta 2014 risulta che per le Persone Fisiche l'ammontare del valore di compravendita delle unità immobiliari sia pari a 18,3 miliardi di euro. Sulla base dei dati pubblicati da Confedilizia si incrementa tale ammontare del 40% per tener conto del maggior valore di compravendita delle unità immobiliari in esame e inoltre si stima che il 15% di tale ammontare sia attribuibile agli immobili di classe energetica A o B.

In base alla ripartizione del valore delle compravendite fra abitazioni principale e altre abitazioni, considerando le diverse aliquote IVA applicabili, l'importo dell'IVA per tali compravendite si stima essere pari a 210 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del 50% della detrazione e la ripartizione in 10 anni, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di 10,5 milioni di euro (210 x 50% : 10).

Considerando l'applicabilità dell'agevolazione per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	Dal 2018 al 2026	2027	2028
IRPEF	0	-18,4	-10,5	+7,9	0,0

Comma 57. La disposizione prevede che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. Per individuare i possibili atti interessati dalla norma, si è partiti dagli archivi del Registro per l'anno 2013 (ultimo anno in cui era presente una agevolazione analoga a quella richiesta).

Sono stati individuati tutti quei negozi caratterizzati dall'essere esenti da imposte di Registro, ipotecaria, catastale e bollo ed aver trasferito terreni (siano essi fabbricabili che non) verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ed essersi classificati nei codici agevolativi tipici del negozio in parola.

Sono risultati trasferimenti per 153 milioni di euro ed applicato a questi l'imposta attuale del 9%. In via prudenziale vengono considerati tutti, anche per tener conto dei trasferimenti che si sono classificati in altre tipologie di agevolazione da un lato e trasferimenti a soggetti con imposizione diversa dall'altro.

Ne deriva una perdita di gettito pari a 14 milioni di euro su base annua.

Comma 58. *La disposizione in esame prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione delle imposte ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre del 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.*

Si evidenzia che la disposizione in esame comporta una perdita di gettito di circa 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Comma 59. La norma prevede la sostituzione dell'attuale articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, con un nuovo articolo 13 nel quale sono introdotte talune nuove disposizioni.

Le modifiche apportate riguardano il comma 1, la cui vigente formulazione viene integrata ponendo a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni e di dare documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.

Le modifiche apportate al Senato interessano il comma 6, la cui attuale formulazione viene integrata prevedendo che il mancato adempimento del predetto obbligo consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge n. 431/1998.

Al comma 7 è stabilito che le disposizioni di cui al comma 6 debbano ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/1998.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 60. *La disposizione amplia i soggetti ai quali possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato i beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 del DPR 296 del 2005, non comporta oneri per la finanza pubblica.*

Commi da 61 a 63. *Riduzione IRES di 3,5pp dal 2017. La disposizione in esame prevede la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3,5 punti percentuali, dal 27,5% al 24% dal 2017.*

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di micro-simulazione IRES, che attualizza il dato fiscale introducendo le nuove normative intervenute dall'anno di imposta disponibile Unico 2014, anno di imposta 2013, modificando l'aliquota IRES applicata al reddito imponibile dal 27,5% al 24% nel 2017.

Dalle elaborazioni si evidenziano i seguenti dati:

imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 31 miliardi di euro nel 2017, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.901,2 milioni di euro, riferito a circa 624 mila contribuenti;

a cui aggiungere circa 93 mila enti non commerciali con IRES dovuta per circa 540 milioni di euro, con un effetto sul gettito stimato macro in circa 68,8 milioni di euro dal 2017.

Il gettito complessivo di competenza è pari a 3.970 milioni di euro dal 2017

Gli effetti di cassa sono evidenziati nella prospettazione che segue.

<i>Cassa</i>	<i>2017</i>	<i>dal 2018</i>
<i>IRES</i>	<i>-2.977,5</i>	<i>-3.970</i>

In milioni di euro

La norma dispone un incremento dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 632,5 milioni di euro nell'anno 2016, di 854,5 milioni di euro nell'anno 2017 e la riduzione di 1,37 milioni del medesimo fondo dal 2018.

La disposizione prevede, inoltre, la riduzione di 171,7 milioni di euro delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nell'anno 2018.

Comma 64. La modifica dell'aliquota IRES, fissata dall'anno 2017 al 24%, determina una modifica della percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze qualificate ai fini IRPEF stimata al 58% a decorrere dallo stesso anno in luogo dell'attuale 49,72%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 milioni di euro.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF iniziano a decorrere dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Gli effetti iniziali, quindi, si verificheranno dall'anno di imposta 2018.

Sulla base della differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF 8,28% (58% - 49,72%) a decorrere dall'anno 2017, applicando un'aliquota marginale media, si stima il seguente recupero di gettito di cassa:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Addizionale regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Addizionale comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
Totale	0	0	+171,7	+123,6	+113,7

In milioni di euro

Commi da 65 a 69. La disposizione in esame prevede l'introduzione di un'addizionale IRES per soggetti operanti nei settori finanziari e contemporaneamente concede agli stessi contribuenti la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

La misura comporta due effetti in termini di gettito di segno contrario: recupero di gettito da parte della addizionale IRES e perdita di gettito in termini IRES e IRAP conseguente al venire meno della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di micro simulazione IRES
- ai dati del modello di micro simulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili)
- alla integrazione fatta specificatamente per i soggetti bancari più importanti, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal primo invio telematico del modello UNICO2015
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex DL 133/2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133), per valutare il peso relativo dei soggetti bancari rispetto all'universo di riferimento (quasi il 75%)
- alle informazioni specifiche di fonte ABI in merito alle aspettative di ripresa rispetto alla base dati utilizzata per i modelli previsionali.

Al termine del percorso si è ottenuto:

- un effetto positivo della proposta normativa (addizionale IRES del 3,5%) di circa 590 milioni di euro, di cui circa 440 milioni di euro attribuibili alle banche;
- un effetto negativo (riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile alla esclusione della quota di interessi passivi indeducibili per le banche e gli intermediari finanziari;
- in particolare, a fronte di circa 2,6 miliardi di euro di interessi passivi indeducibili (dai dati dichiarativi), ad una aliquota media IRES del 17,5% nel 2017 si è ottenuta una perdita IRES di circa 455 milioni di euro ($2.600 \times 17,5\%$);
- ai fini IRAP ad una aliquota IRAP del 4,65%, la perdita di gettito è di circa -120,9 milioni di euro ($2.600 \times 4,65\%$),
- in via prudenziale non si attribuisce alcun recupero di gettito alla minore IRAP residua deducibile ai fini IRES.

Di seguito si evidenzia l'andamento di gettito di cassa, in milioni di euro:

	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	+1.032,5	+590	+590
IRES	0	-796,2	-455	-455
IRAP	0	-223,7	-120,9	-120,9
Totale	0	+12,6	+14,1	+14,1

In milioni di euro

Il maggior gettito previsto è destinato ad incrementare la dotazione del FISPE.

Commi 70 - 72. Zero IRAP. La normativa proposta prevede l'abolizione o l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Si specifica che l'articolo 2135 del codice civile, nel testo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001, definisce le attività agricole, distinguendole tra "attività principali" ed "attività connesse". Sono attività principali: la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni di euro riferita a circa 250 mila contribuenti.

La proposta normativa, inoltre, in linea teorica potrebbe generare effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Tuttavia, in considerazione del fatto che un gran numero dei contribuenti in questione determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota di IRAP versata, in via prudenziale non si ascrive alcun recupero di gettito ai fini Ires-Irpef.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza pari a 196,4 milioni di euro a partire dal 2016.

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019
Irap	-196,4	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Di cassa, considerando un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2016 si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2016	2017	2018	2019
Irap	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Comma 73. *La disposizione prevede la deducibilità del 70% del costo del lavoro per il personale assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali ricorrenti, impiegato per almeno 120 giorni in due successivi periodi d'imposta.*

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa sono stati utilizzati i dati di contabilità nazionale di fonte Istat. Da pubblicazioni Istat per l'anno 2013 risulta un numero di lavoratori stagionali pari a circa 142.000 unità; considerando il requisito della ricorrenza, previsto dalla norma per fruire dell'agevolazione, si ritiene di considerare prudenziale una percentuale del 60% di soggetti che posseggono il requisito, pertanto pari a circa 85.000 lavoratori. La retribuzione lorda media risulta pari a 13.222 € annui (Annuario Istat 2013), cui corrisponde un costo del lavoro complessivo di circa 1.555 milioni di euro (85.000 x 13.222 x 1,3835), dove il moltiplicatore 1,3835 rappresenta il rapporto medio tra costo del lavoro e retribuzione lorda. La proposta normativa intende rendere deducibile ai fini Irap il 70% del costo sostenuto per detto personale, cioè circa 1.088 mln di euro. Considerando una aliquota media Irap del 2,9% (media tra il settore agricolo ed il resto delle attività economiche), si stima una perdita di gettito di competenza ai fini Irap pari a 31,5 milioni di euro a partire dal 2016. La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deduzione forfetaria della imposta Irap riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013) e l'imposta Irap correlata al costo del lavoro non deducibile, secondo la legislazione vigente.

Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 17%, si stima un recupero di gettito di competenza ai fini Ires-Irpef, complessivamente pari a 9 milioni di euro (l'aliquota media Ires/Irpef è stata posta pari al 17% per tener conto di talune imprese del settore agricolo che potrebbero determinare il reddito in modalità catastale e non analitica). Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza per l'erario pari a 25,2 milioni di euro a partire dal 2016.

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020
Irap	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
Ires-Irpef	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
TOTALE	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2

Milioni di euro

Di cassa, considerando un acconto ai fini Irap dell'85 per cento, del 75 per cento ai fini Ires-Irpef, si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020
Irap	0	-58	-31,5	-31,5	-31,5
Ires-Irpef	0	11,2	6,3	6,3	6,3
TOTALE	0	-46,8	-25,2	-25,2	-25,2

Milioni di euro

Comma 74. - Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016. La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, a decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2015 si rileva un andamento analogo a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2014.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2016 analogo a quello stimato per il 2015, 18.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.775 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 358,9 milioni di euro annui ((15.725 x 14% + 2.775 x 50%) : 10).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 693,8 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 630,7 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2016 a +63 milioni di IVA e +189,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+287,0	-123,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+44,1	-18,9	0,0	0,0	0
IVA	+63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

In milioni di euro

Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2016 agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di circa 800 milioni di euro. Ai fini della stima, ricostruendo il dato su base annua con margini di prudenzialità, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2016 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016

La norma in esame, inoltre, dispone per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono incluse nel beneficio anche le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.

Inoltre La proposta normativa stabilisce che, per il solo 2016, i soggetti incapienti beneficiari della detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica condominiali possono optare per la cessione del credito maturato ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2014, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2013 di circa 4.500 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica si stima una spesa pari a 150 milioni di euro, per un ammontare totale stimato per il 2016 in 4.650 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.400 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 221,3 milioni di euro annui $((2.250 \times 29\% + 2.400 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 562,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 511,4 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari

un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +51,1 milioni di IVA e +153,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-39,1	-349,4	-222,0	-222,0	+166,4	0
IRPEF/IRES	0,0	+233,9	-100,2	0	0	0
IRAP	0,0	+36,0	-15,5	0	0	0
IVA	+51,4	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+12,3	-79,5	-337,7	-222,0	+166,4	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-105,7	-1.059,6	-665,9	-665,9	+499,4	0
IRPEF/IRES	0	+552,6	-236,8	0	0	0
IRAP	0	+85,0	-36,5	0	0	0
IVA	+145,1	0	0	0	0	0
Totale	+39,4	-422,0	-939,2	-665,9	+499,4	0

Comma 75. Detrazioni mobili giovani coppie La norma introduce una detrazione ai fini IRPEF per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad 16.000 euro. Tale detrazione viene concessa alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale, che abbiano costituito il proprio nucleo familiare da almeno 3 anni ed in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, si stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.

Prudenzialmente si ipotizza che i soggetti usufruiscano della detrazione massima pari a 8.000 euro (16.000* 50%) per una spesa totale pari a 605 milioni di euro (16.000 x

37.833). Considerando l'aliquota di detrazione del 50% e la rateizzazione in 10 anni, si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 30,2 milioni di euro annui.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame e in considerazione del fatto che la stessa entri in vigore a decorrere dal 2016:

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-15,2	-37,8	-30,2	+22,8	0

In milioni di euro

Comma da 76 a 84. La norma in oggetto prevede l'introduzione di alcune agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, dell'abitazione principale mediante lo strumento della locazione finanziaria. Per quanto concerne l'IRPEF la norma prevede per i giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro una detrazione del 19% per le spese relative ai canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e per un importo non superiore a 8.000 euro e una detrazione del 19% del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo non superiore a 20.000 euro. Prevede, inoltre, l'applicazione di tali agevolazioni nella misura del 50%, anche nei confronti di soggetti di età superiore a 35 anni, privi di abitazione principale e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto. Sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione Irpef, base dati 2013 e redditi opportunamente estrapolati, si stima che il numero di contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB, appartenenti ad una fascia di età compresa tra 25 ed i 35 anni e con reddito complessivo individuale tra i 30 e i 55 mila euro sia circa 200 mila, mentre i contribuenti con medesime caratteristiche, ma età superiore a 35 anni, siano circa 830 mila. Ai fini della stima si ipotizza che solo il 50% delle due platee di soggetti sopracitati sia coinvolto. Considerando prudenzialmente che tutti usufruiscano del tetto massimo di spesa, si stima un ammontare di detrazione pari a 467,4 milioni di euro. Ipotizzando che i soggetti che usufruiscano dello strumento della locazione finanziaria avrebbero comunque acquistato un'abitazione da adibire ad abitazione principale attraverso l'accensione di un mutuo, usufruendo della detrazione del 19% per un tetto di interessi pari a 4 mila euro e ipotizzando che tutti avrebbero usufruito della detrazione massima, si stima un recupero di gettito Irpef pari a +391,4 milioni di euro, per una variazione di gettito complessivo pari a -76 milioni di euro. Considerata la durata della norma di 5 anni, ipotizzando che i soggetti interessati non effettuino l'acquisto tutti nello stesso anno, ma nell'arco di tempo dei 5 anni e una durata media del leasing di 20 anni, si stimano i seguenti effetti di gettito di competenza annua (in milioni di euro):

	2016	2017	2018	2019	dal 2020 al 2035	2036	2037	2038	2039	2040
IRPEF	-7,6	-15,2	-22,8	-30,4	-38,0	-30,4	-22,8	-15,2	-7,6	0,0

Di seguito gli effetti in termini finanziari:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022 al 2036	2037	2038	2039	2040	2041	dal 2042
RPEF	0	-13,3	-20,9	-28,5	-36,1	-43,7	-38	-24,7	-17,1	-9,5	-1,9	5,7	0

Ai fini delle imposte indirette, la proposta normativa in esame prevede:

- a) l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1,5% e delle imposte ipocatastali in misura fissa (200 euro ciascuna) per le cessioni di immobili, anche da costruire, derivanti dalla stipula di contratti di leasing prima casa;*
- b) un'imposta di registro proporzionale dell'1,5% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili abitativi, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste per l'agevolazione prima casa;*
- c) un'imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili che siano a destinazione abitativa.*

	2016	2017	2018	2019	dal 2020 al 2034	2035	2036	2037
<i>Imposte indirette</i>	<i>+27,3</i>	<i>+32</i>	<i>+36,6</i>	<i>+41,2</i>	<i>+45,8</i>	<i>+58</i>	<i>+58</i>	<i>+58</i>

Milioni di euro

Gli effetti finanziari complessivi sono i seguenti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022 al 2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	dal 2042
IRPEF	0,0	-13,3	-20,9	-28,5	-36,1	-43,7	-38,0	-38,0	-38,0	-24,7	-17,1	-9,5	-1,9	5,7	0,0
Imposte Indirette	27,3	32,0	36,6	41,2	45,8	45,8	45,8	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Totale	27,3	18,7	15,7	12,7	9,7	2,1	7,8	20,0	20,0	33,3	40,9	48,5	56,1	63,7	58,0

Comma 85. La disposizione in esame autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzata a concedere un contributo fino ad un massimo di euro 8.000 per ciascun veicolo acquistato, per la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 » con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad « euro 5 » della medesima tipologia.

L'onere recato da tale disposizione corrisponde al predetto importo di 5 milioni nel 2016.

Comma 86. La norma dispone l'ambito di applicazione e il limite temporale di quanto introdotto con il precedente comma sui veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2017.

Comma 88. La disposizione in esame prevede una detrazione del 65%, da ripartire in 10 quote annuali, per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Al riguardo, si evidenzia che le spese per gli interventi in oggetto già sono ricomprese negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; la norma chiarisce che tali detrazioni spettano anche in caso id acquisto separato dei suddetti dispositivi.

Pertanto, si stima che la suddetta disposizione non produca sostanziali effetti in termini di gettito.

Commi 89 - 90. La disposizione interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive ampliando, la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Al riguardo, ai fini della stima, è stata fatta una specifica elaborazione degli archivi provvisori UNICO2014 società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, abbinando gli stessi con l'archivio degli IACP/ATER ultimo esistente di fonte Federcasa, integrato da informazioni ricavate dai comuni (125 soggetti).

E' stato ricavato l'eventuale reddito imponibile IRES ad aliquota ordinaria nonché le eventuali sopravvenienze attive, assoggettate a tassazione in cinque quote. Al termine della elaborazione sono risultati 17 soggetti con reddito ad aliquota ordinaria per circa 41,6 milioni di euro e quindi una perdita di gettito, se assoggettato ad aliquota ridotta al 50% (12%), per circa 5 milioni di euro.

Inoltre, sono emerse circa 4,66 milioni di sopravvenienze attive da parte di 7 soggetti; la perdita di gettito (al 12%) sulla quota annua imponibile è di circa 0,2 milioni di euro, crescente di 0,2 milioni di euro l'anno (-1 milione di euro a regime).

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, considerando l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2016:

2017	2018	dal 2019
-9,1	-5,6	-5,8

In milioni di euro

Commi da 91 a 94. - Maggiorazione del 40% ammortamenti e canoni di locazione beni strumentali materiali. Nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing), a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

Per la stima sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalla quale si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti (aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ovvero 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa 80 miliardi di investimenti così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). Il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione. Tale importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti d stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro.

Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

Considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni.

Le stime del gettito prodotte rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della Legge di Stabilità la quale prevede una riduzione dell'aliquota Ires, dunque arrivando a considerare una aliquota media II.DD. del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Gli effetti di competenza e di cassa sono di seguito indicati:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ires/Irpef	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399	0	0

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ires/Irpef	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36	299	0

In milioni di euro

Commi 95 e 96. - Riduzione da 10 anni a 5 anni del periodo di ammortamento del valore dell'avviamento risultante da operazioni straordinarie. La vigente normativa prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali invece la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico.

La proposta prevede che il l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.

Dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è stata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro.

Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento per le valutazioni inerenti le successive annualità.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Il.DD. IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0

Milioni di euro

Comma 97. La norma in esame stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi da 98 a 110. La legislazione proposta prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, il riconoscimento di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni "definite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e nelle zone "non definite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (ricadenti nelle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo) come individuate dalla Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2014-2020. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo per ciascun progetto di investimento pari a 15 milioni di euro per le grandi imprese, 5 milioni di euro per le medie e 1,5 milioni di euro per le piccole. In base ai dati degli operatori del settore si evidenzia come:

gli investimenti in beni strumentali materiali (al netto degli investimenti in immobili e autoveicoli) sono stati pari nel 2013 a circa 65 miliardi di euro in tutto il Paese; gli investimenti nel Mezzogiorno sono pari a circa 1/5 del totale;

gli investimenti in tali beni al Sud dovrebbero essere quindi pari a circa 12,5 miliardi di euro;

considerando il minore sviluppo del settore manifatturiero nel Mezzogiorno, l'esclusione dal campo applicativo del beneficio dei settori cosiddetti "sensibili" e del settore finanziario, nonché degli investimenti di minore dimensione, un ulteriore abbattimento per tener conto delle difficoltà della situazione economica e nell'accesso al credito e dei limiti massimi dei progetti di investimento ;

si può stimare un valore degli investimenti agevolabili pari ad un terzo degli investimenti al Sud per circa 4,167 miliardi di euro annui.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

Considerando il peso degli ammortamenti IRAP tra piccole imprese (40,6% del totale), medie imprese (14,8% del totale) e grandi imprese (44,6% del totale) il credito

massimo dal 2016 si stima in circa 617 milioni di euro (4,167 mld di euro X 40,6% X 20% + 4,167 mld di euro X 14,8% X 15% + 4,167 mld di euro X 44,6% X 10%).

La normativa, prevedendo l'utilizzabilità del credito in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento, genera i seguenti oneri:

	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-617	-617	-617	-617	0

in milioni di euro

Alla relativa copertura, pari a 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, si fa fronte relativamente alle agevolazioni in favore delle PMI, mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi della Programmazione UE FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica il credito d'imposta per un importo complessivo di 250 milioni di euro annui. La restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per le annualità considerate.

Infine, le disposizioni normative introducono la possibilità dell'estensione dell'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro delle regioni del sud per l'anno 2017, subordinandola alla ricognizione finalizzata a verificare lo stato di utilizzo delle risorse del Piano di Azione coesione (PAC) non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati.

Commi da 111 a 113. La norma in esame modifica, a partite dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato stabilite dalla Legge di stabilità 2015. In particolare dispone l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori, l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento.

Sulla base della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-1.329,8	-784,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867,0	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0,0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0,0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
IRAP	0,0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
Imposta sostitutiva regime forfetario	0,0	938,7	545,7	551,0	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0,0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	0,0	-1,8	-1,7	-2,1	-3,0	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RG_30_02)	0,0	-1,2	-0,9	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
IVA	-186,0	-188,9	-191,8	-197,0	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
Rettifica della detrazione IVA	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368,0	-377,0	-413,9

Milioni di euro

Comma 114. *La disposizione in esame stabilisce che per il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, l'applicazione dell'articolo 50 del TUIR che prevede l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente.*

In considerazione del recupero di gettito dovuto alla mancata deducibilità delle spese che andrebbe a compensare eventuali perdite, ai fini dell'IRPEF non si stimano sostanziali variazioni di gettito.

Commi da 115 a 120. Assegnazione agevolata beni ai soci. La disposizione in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. *Inoltre il comma 60 estende per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 del DDL Stabilità l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, prevedendo tra l'altro che l'imposta proporzionale di registro, ove applicabile, sia ridotta della metà.*

Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito alla normativa proposta:

- in sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla

trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06;

- successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analogia riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve etc.;
- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve;
- A differenza delle due precedenti occasioni la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci – dietro pagamento di una imposta sostitutiva - anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;
 - Per quanto riguarda la determinazione della la base imponibile ai fini la imposta sostitutiva secondo la proposta essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto: tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato – a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori;
 - Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 – che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva;
 - Inoltre sempre secondo la normativa di allora ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali;
- Ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa proposta sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;

- A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la normativa proposta tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati;
- La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative;
- In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa;
- Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo:
 - Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
 - Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
 - Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
 - Abbiamo dichiarato attività immobiliare
 - Abbiamo reddito nullo o negativo
 - Non facciamo parte di un consolidato nazionale
 - Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi);
 - Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007 si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare / cedere nel complesso un decimo di tali valori risultanti;
 - L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari al 8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto);
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro;
 - Per quanto riguarda la imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%)$ **7,1** milioni di euro;

- Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi;
- Tuttavia, sempre in via prudenziale è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – la imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno;
- Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $- 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,4$ milioni di euro negli anni successivi;
- A fronte di tali gettiti una tantum è stato peraltro stimato il minore gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo;
- Tale importo, con una aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto - è pari a circa $10\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro;
- Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno);
- Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa **-2,5** milioni di euro l'anno;
- Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo:
 - La possibilità di cedere / assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente – Finanziaria 2008 – comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;
 - ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari;
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro;

- l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%)$ 6,6 milioni di euro;
- il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti.
- Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro;
- inoltre la normativa proposta determinerebbe la rinuncia – sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF;
- a tale riguardo, come detto, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari;
- rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo;
- poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste;
- dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:
 - un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
 - un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro;
- per stimare la corrispondente imposta destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione alla assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo:
- è stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in

UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro;

- o ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), si avrebbe il seguente andamento di gettito:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
imp. Sost. non di comodo	24,0					
di cui sui beni immob.	17,0					
di cui sulle riserve	7,1					
Imposta registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusval.	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7
IRAP minori plusval.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
imp. Sost. di comodo	27,2					
di cui sui beni immob.	20,7					
di cui sulle riserve	6,6					
Imposta registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Totale	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

In milioni di euro

Comma 121. La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa (posseduti alla data del 31/10/2015), al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati F24 relativi alla autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

In particolare, in primo luogo, è stata assunta un'adesione analoga a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008; tenuto conto della minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 16 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 9, commi da 1 a 6 della Stabilità 2016, con riferimento alla assegnazione dei beni ai soci delle società.

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF è stata ricavata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando una assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento comunque della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,6$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,1$ milioni di euro nel 1° anno).

Considerando ai fini del versamento della imposta sostitutiva che il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2017, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	2019
Imposta sostitutiva	9,6	6,4	0	0
Minore IRPEF	0	-1,0	-1,6	-2,1
Minore IRAP	0	-0,2	-0,3	-0,4
TOTALE	9,6	5,2	-1,9	-2,5

Millioni di euro

Comma 122. La disposizione prevede che gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario, per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio nei distaccamenti volontari, sono a carico della medesima amministrazione. Il costo del relativo protocollo sanitario è pari a 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell'ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000.

Commi n 123 e 124. Aumento della deduzione base imponibile IRAP a 5.000 euro.

La proposta in oggetto prevede, per i soggetti persone fisiche e società di persone di cui all'art 3, c. 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 446/97, con base imponibile non superiore a euro 180.759,91, l'aumento della deduzione forfetaria da 2.500 euro a 5.000 euro, che si aggiunge alla deduzione base di 8.000 euro.

Dalla elaborazione, effettuata tramite il modello di micro-simulazione IRAP, delle dichiarazioni presentate nel 2014 e relative all'anno di imposta 2013, estrapolate all'anno d'imposta 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 milioni di euro a partire dal 2016.

Ai fini Irpef si stima un recupero di gettito come conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'imposta Irap assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti, stimato in 3,4 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2016, ottenuto applicando un'aliquota media ai fini Irpef pari al 18,6 per cento.

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame considerando un acconto pari all'85% ai fini Irap e pari all'75% ai fini Irpef:

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	- 338,6	- 183	-183
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

in milioni di euro

Comma 125. *La disposizione in esame prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.*

Al riguardo, si evidenzia che, con la variazione normativa in oggetto, soltanto un limitato numero di soggetti otterrebbe l'esenzione dall'IRAP, in considerazione del fatto che gli stessi già attualmente non versano la suddetta imposta o in quanto già non si configurano come stabili organizzazioni o in quanto non esercitano altra attività rispetto a quella svolta presso le strutture ospedaliere in qualità di lavoratori dipendenti.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito, alla luce del numero assolutamente trascurabile delle fattispecie interessate.

Commi 126 e 127. Variazione in diminuzione dell'IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari solo per cedente La proposta consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Da fonte ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili – ultimo anno disponibile), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni.

Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro.

Considerando la grande incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Si avrà quindi, utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa, di circa 340 milioni di euro (2.600 - 2.600/1,15) annui.

Pertanto, si parte dall'ipotesi che il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato sia analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Legislazione attuale:

Si ha che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versano IVA; si suppone, per semplicità matematica, che la somma dell'IVA versata sia pari proprio a 340 milioni di euro (benchè non sia così per il singolo fallimento, lo stesso valore è una buona approssimazione del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno si avviano le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta da parte del soggetto entrato in fallimento o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Legislazione proposta:

Nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore ha possibilità di emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di note di variazione di pari importo. In analogia con quanto ipotizzato precedentemente, la prassi prevede che il curatore presenti un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita per gli anni successivi al primo pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Effetti di gettito:

In conclusione, si mettono a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di individuare l'effetto complessivo della modifica normativa, che sarà pari a (in milioni di euro):

	2017 (*)	2018 – 2023	2024 - ss (**)
Legislazione vigente	+340	0	-340
Legislazione proposta	0	-340	-340
Effetto complessivo (***)	-340	-340	0

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2017 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

Comma 128. Non si ascrivono effetti finanziari alla norma in esame.

Comma 129. La disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito, coerentemente con quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario per l'anno 2014 e in occasione dell'estensione all'anno 2015, disposta dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), tenuto conto che la facoltà di compensazione è subordinata all'adozione di un decreto, che deve individuare modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica.

Commi da 130 a 132. Si evidenzia che le disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016; pertanto i termini di decadenza dell'attività di accertamento per la prima annualità ricadente nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni spirano il 31 dicembre 2022 e pertanto agli stessi non vanno ascritti effetti finanziari.

Comma 133. Gli oneri recati dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, recante revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati valutati, nella relazione tecnica che ha corredato il predetto provvedimento, nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto che le disposizioni di cui al titolo II del provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La norma in esame anticipa la predetta decorrenza al 1° gennaio 2016; in relazione a ciò, si determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

La disposizione è finalizzata a razionalizzare e velocizzare le modalità di notifica al contribuente degli atti che per legge devono essere notificati nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Prevede l'utilizzo, in alternativa alle vigenti modalità di notifica degli atti tributari, della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

In particolare, la disposizione prevede che, agli esclusivi fini della procedura di collaborazione volontaria, gli atti possano essere notificati al contribuente a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

La conseguente riduzione dei costi che, in assenza dell'introduzione della disposizione, dovrebbero essere sostenuti per le notifiche tradizionali, è stimabile,

*prudenzialmente, tenuto conto del numero delle annualità (pari a quattro) riconducibili alle circa 100.000 istanze che si ipotizza possano essere interessate dalla notifica dei corrispondenti inviti al contraddittorio (circa 400.000: 100.000 * 4) e del numero degli atti di contestazione riferiti alle stesse istanze (circa 100.000 atti), in circa 5 milioni di euro, in ragione del costo unitario delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, pari a 10 euro.*

Commi da 134 a 138. Occorre precisare che il successo della misura darebbe luogo ad una ripresa positiva di flussi finanziari a vantaggio dell'erario da parte di contribuenti debitori fiscali nei confronti dei quali allo Stato rimangono strumenti di esecuzione patrimoniali di difficile e lunga realizzazione. Con la applicazione della disposizione infatti, si incasserebbero integralmente e più rapidamente i carichi previsti dal piano di pagamento originario. Pertanto, non si ascrivono effetti finanziari negativi alle disposizioni in esame.

Commi 139 e 140. La disposizione apporta modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 volte a garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, nel caso di mancato versamento da parte degli stessi dei tributi riscossi in relazione agli atti soggetti a rogito notarile. Si prevede che, nel caso in cui il notaio non provveda al versamento delle imposte dovute all'erario, qualora il danno non sia coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo di cui all'art. 22 della legge 89 del 1913, come sostituito dall'art. 4 della legge 182/2006. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo, ed è gestito dal Consiglio nazionale del notariato. Inoltre si apportano modifiche ed integrazioni di natura regolamentare circa l'utilizzo del predetto fondo, disponendo altresì che per la stipula della polizza obbligatoria collettiva di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, debba essere sostenuta mediante separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le modifiche apportate non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, consentono una accelerazione delle procedure di riscossione dei tributi dovuti all'Erario, non versati dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.

Comma 141. La disposizione è tesa a prevedere l'obbligo per le Autorità inquirenti di notificare l'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti di competenza, nei casi di reato da cui derivino proventi o vantaggi illeciti, in relazione ai quali deve essere presentata denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi da 142 a 147. La disposizione prevede l'eliminazione dell'elenco tassativo degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione delle discipline sulle CFC e sul regime di determinazione della deducibilità dei costi per operazioni intercorse con soggetti operanti in tali Stati o territori.

L'intervento è consequenziale all'approvazione della nuova disciplina in materia di fiscalità internazionale prevista dal decreto legislativo n. 147/2015 recante norme per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese la quale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, fornisce nuovi criteri utili al fine di individuare, valutando caso per caso, i regimi fiscali privilegiati.

Con riferimento agli aspetti quantitativi si evidenzia che, considerata la natura ordinamentale e di coordinamento della disposizione, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

La normativa in esame, inoltre, concerne l'obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente un prospetto che riporti, Paese per Paese, l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi ivi generati, le imposte pagate e maturate, insieme ad elementi indicatori di un'attività economica effettiva

In particolare, relativamente alla Rendicontazione Paese per Paese, sono state emanate delle direttive volte a conformare l'azione dell'Italia agli interventi concordati in ambito OCSE/G20 per riallineare i principi della tassazione internazionale all'attuale contesto globale e ai nuovi modelli organizzativi delle imprese multinazionali, così da riconnettere i diritti impositivi dei vari governi alla reale attività economica, e contrastare i fenomeni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) che provocano evasione fiscale internazionale e spostamento dei profitti verso Paesi a bassa fiscalità attraverso pianificazioni fiscali aggressive.

Al riguardo, si evidenzia che la suddetta disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

Comma 148. La lettera a) della disposizione modifica il termine "opere dell'ingegno" in "software protetto da copyright". Si osserva che il termine "opere dell'ingegno" contenuto nel comma 39 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 è stato già declinato con il termine "software protetto da copyright" nell'art. 6 del decreto attuativo del regime "Patent box" (d.m. 30 luglio 2015). Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

La lettera b) permette di considerare come un solo bene immateriale una pluralità di beni connessi tra loro da un vincolo di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, semplificando peraltro l'applicazione della norma ad un insieme di beni immateriali caratterizzati da una elevata complementarietà; alla disposizione in questione non si ascrivono effetti, rivestendo la stessa carattere procedurale.

Comma da 149 a 151. Si introduce, per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1 gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull'energia prodotta pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza.

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.

Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 152 – 159. La disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015.

Viene anche stabilito che la detenzione dell'apparecchio è presunta altresì dall'esistenza della titolarità di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. Tale addebito avviene in forma rateizzata: sono previste dieci rate mensili, scadenti nei primi 10 mesi dell'anno (da gennaio ad ottobre), che sono addebitate nelle fatture aventi data di scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, nonché per le comunicazioni dei dati utili ai fini del controllo, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.

Inoltre, gli organismi interessati dalle norme in esame sono autorizzati allo scambio ed all'utilizzo dei dati concernenti le famiglie anagrafiche, le utenze elettriche, i soggetti tenuti al pagamento del canone, i soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché i soggetti esenti da pagamento dello stesso. Da tale previsione, non derivano oneri per la finanza pubblica.

Il complesso di disposizioni recate dai commi in esame è finalizzato ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento, tenuto anche conto del beneficio della rateizzazione in 10 mesi, che stimola comportamenti conformi agli obblighi di legge, in ragione dell'esiguità della rata mensile.

Pur essendo la norma foriera di generare maggiori entrate, ai fini prudenziali si stima che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.

Commi da 160 a 164. La norma dispone che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate⁷⁹. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario, **per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018**, per essere destinate alle seguenti finalità: **a) ampliamento** sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; **b) finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;** **c)** attribuzione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La ripartizione tra tali finalità avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una quota parte delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 e seguenti, per il triennio 2016-2018 ad interventi di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli anziani ultra settantacinquenni con reddito inferiore agli 8.000 euro, nonché al finanziamento di un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a garantire il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro annui e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La quota residua delle predette maggiori entrate resta destinata alla RAI – Radiotelevisione spa secondo la legislazione vigente.

Le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all'erario l'effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo.

Nel predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono le risorse iscritte nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale (piani gestionali 1 e 6) ad eccezione dei rimborsi per la trasmissione di messaggi autogestiti (piano gestionale 2), come nella tabella di seguito riportata.

Dall'iniziativa non derivano quindi effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
15.8 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali										
Cap. 3121 - Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale										
Autorizzazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 a decorrere
(P.G. 1)	28.079.890	27.871.017	26.665.403	26.312.178	25.988.645	26.380.806	26.380.806	26.380.806	37.680.806	37.680.806
(P.G. 6)	20.000.000	20.000.000	19.681.807	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Totale	48.079.890	47.871.017	46.347.210	46.312.178	45.988.645	46.380.806	46.380.806	46.380.806	57.680.806	57.680.806

Commi 165 e 166. Si prevede che le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, siano versate all'entrata per essere riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento di finalità connesse alla comunicazione digitale.

Le procedure e le regole d'uso per l'assegnazione delle frequenze saranno disposta da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in esito alla procedura di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 321/15/CONS.

La ripartizione delle risorse tra le finalità individuate dalla norma avviene con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

Atteso che il suddetto decreto distribuisce le risorse derivanti dalle maggiori entrate che si siano effettivamente realizzate rispetto a quelle previste a legislazione vigente nei saldi di finanza pubblica, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 167 e 168. (Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

La presente norma consente di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili, atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

In particolare, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale.

A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.

Al fine di minimizzare i costi si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.

Considerando che secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a € 0,01 6 e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a euro 2.724.000. La norma comporta pertanto un onere pari a euro 2.724.000 a decorrere dal 2016.

Comma 169. La disposizione prevede la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, con una dotazione annua, a decorrere dall'anno 2016, pari a Euro 276.000, destinato a finanziare lo svolgimento di attività propedeutiche alla *razionalizzazione* del broadcasting della banda 700MHz che dovranno essere svolte a cominciare dal 2016, con realizzazione di studi di fattibilità, verifiche tecniche, esami di compatibilità tra usi differenti delle frequenze. A conclusione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC15) attualmente in corso a Ginevra (dal 2 al 27 Novembre 2015) deve, infatti, essere gestita la fase transitoria nel corso della quale, sia a livello comunitario sia a livello di Stati membri, dovranno essere attuate una serie di misure volte ad assicurare l'uso coprimario tra servizio mobile e televisivo della banda 700 MHz e, da un lato armonizzare l'introduzione di nuovi standard di compressione TV come il DVBT2 e, dall'altro, verificare l'impatto della tecnologia sull'evoluzione del mercato televisivo.

Comma 170 e 171. *La disposizione prevede nei fatti la non rilevanza delle sopravvenienze attive ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRAP in capo ai soggetti sottoposti ad azioni di resolution. In particolare, viene disposta l'irrilevanza ai fini IRES e IRAP:*

- *dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di capitale*
- *all'interno della procedura di bail-in, dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di debito e*
- *dei conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal SGD a ripiano delle perdite nei casi previsti dal D.lgs. n. 180/2015 a tutela dei depositi protetti.*

Per gli strumenti di capitale si evidenzia che la legislazione vigente già prevede l'irrelevanza ai fini fiscali delle variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 2, c. 22 bis del DL n. 138/2011. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a garantire lo stesso trattamento anche alle variazioni di valore imposte nelle nuove procedure di risoluzione.

Relativamente agli strumenti di debito si sottolinea che la misura proposta è da considerarsi un allineamento della disciplina tributaria delle variazioni di valori in caso di nuove azioni risoluzione a quella già prevista per le variazioni di valore emergenti dalla riduzione dei debiti delle altre società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato (art. 88, c. 4-ter del TUIR).

Alla luce di quanto sopra esposto, alle misure di cui all'articolo 1 non si ascrivono effetti.

Commi da 172 a 176. La proposta intende superare le criticità del metodo di calcolo proposto dall'AGCOM con la delibera 494/14/Cons, individuando, a tal fine – tramite un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - un metodo che, in linea con la normativa comunitaria (direttiva 2002/21/CE), porti alla definizione di contributi obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito.

Nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si adotteranno strumenti incentivanti, che rendano più conveniente per gli operatori integrati, rispetto al passato, la decisione di cedere capacità trasmissiva ai terzi, a fronte di una domanda crescente di tale capacità da parte di fornitori di contenuti, in coerenza con le recenti iniziative legislative volte a promuovere il processo di razionalizzazione dello spettro.

Punto di partenza per il calcolo sarà il valore di mercato delle frequenze esercite dagli operatori di rete. Il contributo sarà determinato come percentuale di tale valore di mercato e varierà tenendo conto delle differenze che intercorrono tra i diversi soggetti, ossia: i) numero di frequenze (o MUX) da essi detenuti e ii) grado di integrazione verticale. A tal fine, da un lato, il contributo dovrà crescere all'aumentare del numero di frequenze esercite da ogni operatore, dall'altro, uno sconto crescente sarà applicato al valore del contributo, ove gli operatori di rete addirittura decidano di cedere capacità trasmissiva di cui sono titolari a soggetti terzi.

La scelta di applicare uno sconto crescente all'aumentare della capacità messa a disposizione di soggetti terzi - fornitori indipendenti di contenuti – ha carattere incentivante alla cessione di capacità da parte degli operatori, con un effetto pro-concorrenziale oltre che nel mercato rilevante delle frequenze, anche in quello a valle dell'offerta di contenuti (e della raccolta pubblicitaria).

Ciò darà luogo ad un assetto di mercato più concorrenziale e pluralista, nel rispetto della normativa comunitaria e così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione tutt'ora aperta nei confronti dell'Italia (n. 5086/2005). La

concorrenza dinamica tra gli operatori di rete verrà altresì incentivata tramite un'ulteriore previsione di sconto volto ad incoraggiare l'innovazione mediante investimenti efficienti in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione. In particolare, si è scelto di applicare uno sconto crescente in funzione dell'impegno delle imprese nel passaggio alla tecnologia DVB-T2.

Il nuovo metodo dovrà essere applicato sia agli operatori nazionali che agli operatori locali, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche dimensionali e dell'esigenza di garantire la presenza diffusa dei secondi, a tutela del pluralismo geografico.

In base a quanto appena illustrato e dall'analisi delle caratteristiche del mercato degli ultimi anni, i valori dei canoni che saranno complessivamente pagati dagli operatori nazionali e locali, determinati sulla base delle nuove disposizioni, dovranno garantire un introito complessivo (comprensivo dei diritti amministrativi che i titolari di autorizzazione generale sono tenuti a versare in base all'Allegato n. 10 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,) per gli anni 2015 e per gli anni successivi pari a 32,8 milioni di euro annui. Tale importo risulta inferiore con quanto scontato negli andamenti di finanza pubblica pari a 43,8 milioni, determinando così un onere pari a 11 milioni per l'anno 2015 e successivi.

Agli oneri si provvede:

- a) per l'anno 2015 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 9 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 148, comma 1 della legge n. 388 del 2000, relative a somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 11 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;*
- b) per l'anno 2016 e successivi mediante riduzione per 11 milioni annui del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Comma 177. La disposizione proroga, per un ulteriore anno, la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a. pari a 10 milioni per l'anno 2016 alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 178. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 sia riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio, ovvero quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015 ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri

o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Tenuto conto:

- a) dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln;
- b) della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento DEF 2015;
- c) di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e parimenti ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua)

si stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, conseguendone le seguenti minori entrate contributive.

Effetti finanziari

	2016	2017	2018	2019
Al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100
Al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Commi 179 e 180. Nell'ambito dei limiti di spesa indicati, l'esonero contributivo è esteso anche con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016:

- a) ai lavoratori impiegati e dirigenti;
- b) con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.

Dalla disposizione, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti:

Effetti finanziari

2016	2017	2018	2019
-2,7	-11,6	-9,0	-0,9

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Comma 181. Trattasi di disposizione diretta a specificare che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. Gli effetti di tale previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 178 e nei limiti di spesa di cui al comma 179.

Commi da 182 a 189. La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 2.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame.

Poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro, sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016 e ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4% al fine di considerare le eventuali variazioni di gettito relativo all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, stimate comunque di impatto non significativo.

In base a tali elaborazioni si stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro.

Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla norma:

	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584,0

In milioni di euro

Comma 183. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 190. - Welfare aziendale. La norma in esame intende estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilite nell'articolo 51 lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R.:

In particolare la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.

Le somme e i valori dei servizi che non concorrono a formare il reddito sono fruibili per i familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato considerato che la modifica normativa riguardi i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei benefits citati è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di benefits rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

Conseguentemente si stima un ammontare di redditi non imponibili ai fini Irpef pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini Irpef del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini Irpef dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2016, risulta il seguente:

	2016	dal 2017
IRPEF	-3,9	- 4,2
Addizionale regionale	0	- 0,2
Addizionale comunale	0	- 0,1
Totale	-3,9	-4,5

In milioni di euro

Comma 191. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 320,4 milioni di euro

per l'anno 2018, a 344 milioni di euro per l'anno 2019, a 329 milioni di euro per l'anno 2020, a 310 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, a legislazione vigente dal 2016 risultano essere le seguenti:

Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello							
(valori in mln di euro)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
art 1 co 68 legge n. 247 stanziamento originario	650	650	650	650	650	650	650
riduzione comma 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
<i>Situazione pre legge n. 190/2014</i>	<i>583</i>	<i>562</i>	<i>556</i>	<i>544</i>	<i>529</i>	<i>510</i>	<i>493</i>
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Situazione post legge n. 190/2014</i>	<i>383</i>	<i>362</i>	<i>356</i>	<i>344</i>	<i>329</i>	<i>310</i>	<i>293</i>
<i>Utilizzo dlgs 80/2015</i>	<i>-38,3</i>	<i>-36,2</i>	<i>-35,6</i>				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0

La disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto fondo. Dalla stessa disposizione, conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

Riduzione Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello (+ valori positi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica)										
(valori in mln di euro)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetti in termini di Conto delle PA										
maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0	293,0	293,0	293,0
effetti fiscali indotti	-23,3	-116,1	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2

Commi 192 e 193. La realizzazione dell'attività prevista al **comma 192** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi Operativi Nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: "Governance e capacità istituzionale" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; "Legalità" a titolarità del Ministero dell'Interno.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione sopraccitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

Comma 194. La pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le

Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

Comma 195. *La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali.*

Comma 196. *Le risorse di cui al precedente comma confluiscono:*

a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie in favore di imprese di qualunque dimensioni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata o di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle aziende di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

- *In termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018*
- *In termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti*
- *In termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti.*

Commi 197 e 198. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi da 199 a 202 La disposizione prevede la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle piccole e medie imprese che si trovano nelle condizioni specificate nel comma 2.

La disposizione non determina effetti in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in quanto i finanziamenti agevolati sono considerati operazioni finanziarie in relazione al rientro delle somme erogate.

Comma 203. Dalla disposizione, diretta a rimuovere per l'anno 2016 l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non

risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, confermando tale aliquota al 27 per cento in luogo del 28 per cento, derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016.

Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%.

Sintesi effetti finanziari

SNF: maggiore spesa per 41 mln di euro per l'anno 2016

Indebitamento netto: minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016

Comma 204. La disposizione prevede che al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Comma 205. La disposizione è diretta a prorogare per il 2016 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012, raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio

Sulla base dei bilanci consuntivi 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio)

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, dei tassi di adesione alla misura e della possibile interazione tra gli utilizzi delle due tipologie di congedo, nonché di uno sviluppo dell'utilizzo del complessivo istituto in esame (per l'anno 2015 dai primi elementi si registrerebbe un andamento sostanzialmente in linea al 2014) si stima un onere complessivo pari a 24 mln di euro, così ripartito:

oneri per prestazioni (2016): 18 mln di euro;

oneri per contribuzioni figurativa (2016): 6 mln di euro

Totale maggiori oneri (2016). 24 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2016 per 24 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2016 per 18 mln di euro

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri pari a 24 mln di euro per l'anno 2016 si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

Indebitamento netto

Oneri per maggiori prestazioni: -18 mln di euro per l'anno 2016;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con effetti in termini di indebitamento netto): +8 mln di euro per l'anno 2016

Effetti su indebitamento netto: -10 mln di euro per l'anno 2016;

Saldo netto da finanziare

Oneri complessivi (prestazioni + contribuzione figurativa): -24 mln di euro per l'anno 2016;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con copertura di contribuzione figurativa): +14 mln di euro per l'anno 2016

Effetti su saldo netto da finanziare: -10 mln di euro per l'anno 2016.

Comma 206. La disposizione autorizza l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di euro 6 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017. Con la norma proposta si dà la possibilità ai soggetti abilitati alla prima fascia e agli idonei ex lege 210/98 di concorrere alla chiamata come professori ordinari sulla base di un piano straordinario le cui risorse saranno ripartite tra gli atenei con decreto del MIUR di concerto con il MEF. Tali risorse sono da intendersi come aggiuntive rispetto alle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, attribuite annualmente ai singoli Atenei secondo i criteri di cui al DPCM 31 dicembre 2014 recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49."

Riguardo alla partecipazione degli idonei di cui alla citata legge n. 210/1998, si specifica che la partecipazione di tali soggetti alle procedure di chiamata previste dal piano straordinario è da intendersi con riferimento alla proroga della validità di detta idoneità, come prevista, da ultimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto - legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ai sensi del quale: "La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento".

Considerato l'importo disponibile (6 milioni per l'anno 2016 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2017) e la struttura del reclutamento (almeno 20% delle risorse destinate agli esterni) il risultato di tale reclutamento straordinario dovrebbe portare, a regime, alla chiamata di circa 250 professori di I fascia così suddivisi:

Anno 2016:

€ 1.2000.000 a soggetti esterni all'ateneo chiamante, pari a circa 10 professori di I fascia;

€ 4.800.000 a soggetti sia esterni che interni all'ateneo chiamante; in questo caso si stima che, se tutti i chiamati fossero inquadrati come professori associati, il numero complessivo di nuove assunzioni si attesterebbe a circa 139 unità.

Anno 2017 e a regime:

€ 2.000.000 a soggetti esterni all'ateneo chiamante, pari a circa 18 professori di I fascia;

€ 8.000.000 a soggetti sia esterni che interni all'ateneo chiamante; in questo caso si stima che, se tutti i chiamati fossero inquadrati come professori associati, il numero complessivo di nuove assunzioni si attesterebbe a circa 230 unità.

I dati sopra riportati fanno riferimento alle seguenti variabili:

il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 115.000;

il costo medio di 1 Professore di II fascia, pari a 0,7 punti – organico, è pari a € 80.500;

la differenza di costo tra 1 Professore di I fascia e 1 di II fascia è pari a € 34.500.

Commi da 207 a 211. Considerato che l'importo complessivamente a disposizione a regime è pari a 75 milioni euro di cui 10 milioni per la mobilità a parità di fascia e tenuto conto che:

- Le nuove assunzioni sono suddivise in parti uguali tra I e II fascia;
- L'inquadramento stipendiale delle nuove assunzioni prevede l'inquadramento alla II classe stipendiale;
- In caso di mobilità a parità di fascia la classe stipendiale attribuita comporta lo slittamento di 2 classi;
- A priori non si può stabilire la classe stipendiale di partenza di coloro che già appartengono alle Università e quindi è prudentiale (per questa tipologia di chiamate) fare riferimento alla stima di costo massima;

ne consegue la seguente compatibilità economica che consente di stimare a regime circa 700 assunzioni di cui circa 60 di persone già appartenenti ai ruoli dei professori universitari nella stessa fascia.

Tabellare I fascia - progressioni triennali		Tabellare II fascia - progressioni triennali	
classe	costo aziendale	classe	costo aziendale
0	€ 99.736	0	€ 69.994
1	€ 109.794	1	€ 74.405
2	€ 116.635	2	€ 81.535
3	€ 126.458	3	€ 86.368
4	€ 131.370	4	€ 93.344
5	€ 141.193	5	€ 96.832
6	€ 146.105	6	€ 103.808
7	€ 155.929	7	€ 107.296
8	€ 158.957	8	€ 114.273
9	€ 165.014	9	€ 116.424
10	€ 168.044	10	€ 120.726
11	€ 174.101	11	€ 122.877
		12	€ 127.178

BUDGET NUOVE ASSUNZIONI	€ 75.000.000
di cui per mobilità	€ 10.000.000

QUALIFICA	COSTO DELLA II CLASSE	NUMERO NUOVE ASSUNZIONI	COSTO
I FASCIA	€ 116.635	325	€ 37.906.263
II FASCIA	€ 81.535	325	€ 26.498.850
TOTALE		650	€ 64.405.113

QUALIFICA	COSTO MASSIMO CON 2 FASCE IN PIU'	NUMERO NUOVE ASSUNZIONI per MOBILITA'	COSTO
I FASCIA	€ 174.101	30	€ 5.223.030
II FASCIA	€ 127.178	30	€ 3.815.350
TOTALE		60	€ 9.038.380

TABELLA COMPLESSIVA			
	QUALIFICA	NUMERO ASSUNZIONI	COSTO
	I FASCIA	355	€ 43.129.292
	II FASCIA	355	€ 30.314.201
		710	€ 73.443.493

Si evidenzia che le chiamate in questione, alla luce dei tempi di adozione del dpcm di cui al comma 112 e della conseguente procedura, non potranno essere adottate prima del mese di agosto 2016. Tale aspetto consente pertanto di ritenere congruo l'importo di 38 milioni di euro a valere sull'anno 2016. Le eventuali economie resteranno comunque nella disponibilità del fondo.

Comma 212. La norma prevede che le somme di cui al comma 110 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi precedenti confluiscono, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università Statali

Commi 213 e 214. La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiosi e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali. Tale iniziativa consente l'implementazione di cantieri di studi necessari per produrre insegnanti, operatori e studiosi adeguati al livello dei problemi in campo e inoltre consente di avere alle spalle della linea di decisione politica e amministrativa che quotidianamente tocca i riflessi del pluralismo religioso sul piano della educazione, della salute, della sicurezza, della diplomazia, della cultura e del turismo un retroterra di strutture che, individuate attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati qualificati, possano soddisfare il fabbisogno di sapere. L'importo è stato calcolato prendendo come riferimento il costo non strutturale di istituzioni scientifiche analoghe nel settore umanistico di rango internazionale (quali il Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity di Göttingen o il piano del Max Planck Institute for Judaistic di Venezia) nonché dall'esperienza di analisi dei bilanci degli istituti inclusi nella Tabella ex L. n. 113/1991 come modificata dalla L. n. 6/2000.

Comma 215. Il primo periodo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei rapporti convenzionali per collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico provinciale di Palermo.

Il secondo periodo modifica l'art. 4, comma 9-bis, del d.l. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, in varie parti: anzitutto dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, prevedendo che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, al solo fine di consentire la proroga, non si applica la sanzione in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario che non risulta conclusa nell'anno 2015. Il citato articolo 4 è inoltre modificato prevedendosi ora che, fermo restando le

*disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557, 557-
quater e 562, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, la proroga può essere disposta
in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Infine si dispone che
per l'anno 2016 agli enti territoriali in questione, che si trovano nelle condizioni
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8
dell'articolo medesimo relative alla rideterminazione della dotazione organica. Per gli stessi
enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione
integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*La norma, mantenendo fermi tutti i vincoli finanziari previsti dal citato comma 9-bis
(rispetto del patto di stabilità interno e limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito
di risparmi di spesa), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 216. La disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Commi 217 e 218. Le norme modificano l'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedendo che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis della legge n. 449/1997. La disposizione, inoltre, stabilisce che le risorse disponibili alla Scuola Nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici siano trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A legislazione vigente, le risorse attualmente disponibili sul capitolo 5217 "Spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione" iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità in argomento sono pari ad euro 345.901,00 per l'anno 2014, mantenuti nella contabilità speciale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, euro 1.383.399,00 per l'anno 2015, tenuto conto dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 203 della legge 13 luglio 2015, n. 107, euro 381.626,00 per l'anno 2016 ed euro 389.326 a decorrere dall'anno 2017. Per gli anni 2014 e 2015 le somme trasferite nella contabilità della SNA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La norma prevede, altresì, il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Nel limite delle risorse trasferite dal bilancio della SNA al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli importi sopra indicati, dei contributi versati dai candidati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di risorse pari ad euro 2,4 milioni, autorizzati dalla presente norma, si provvede all'organizzazione dei corsi-concorsi in argomento. Inoltre, il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai

partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico, nel limite comunque delle risorse autorizzate dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 per la sostituzione del personale partecipante alle procedure di cui sopra, pari a 8,26 milioni di euro annui a regime. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, nei termini sopra indicati.

Comma 219. La disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Il comma 6 individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Dall'attuazione delle previsioni in esame, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati prevedendo ulteriori casi di esclusione dall'indisponibilità, non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica

Comma 220. si prevede la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica

Comma 221. la disposizione - volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del medesimo comma.

Comma 223. La disposizione in esame proroga ulteriormente la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 anziché dal 2016-2017, del secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già disposta dall'articolo 1, comma 57, della legge 24/12/2012, n. 228, che consentono l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi previsti. A tal fine viene quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2016-2017, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2016 e 3,4 milioni per l'anno 2017. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento rende necessaria l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni di euro complessivi (150 unità x 34.000 euro stipendio medio **annuo** lordo stato) distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2016 e 8/12 nel 2017.

Comma 224. *La modifica apportata al Senato estende l'esclusione dalle disposizioni di cui al comma 118, che prevedono di rendere indisponibili le posizioni dirigenziali della P.A. vacanti al 15 ottobre 2015, anche ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia dell'amministrazione della giustizia. Dall'attuazione delle previsioni in esame, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati prevedendo ulteriori casi di esclusione dall'indisponibilità, non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Comma 225. *La disposizione, introdotta dalla Camera dei Deputati in sede di esame del provvedimento con l'emendamento 16.102, prevede che, entro un anno dell'entrata in vigore del D.lgs di attuazione della riforma delle Prefetture (ex art. 8, co. 1, lett. e) della L. n. 124/2015), il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2, co. 1, del DL 95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2 co. 11, lettera b) del richiamato DL 95. Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sul personale degli uffici centrali. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 226. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 221 e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 228.

Comma 227. La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2. Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, di cui al d.lgs n. 165/2001, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Risparmi da turn over

	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie anno 2018	Economie a regime dal 2019
MINISTERI+PCM	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
AGENZIE	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
EPNE & ENTI ART. 70	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
ENTI DI RICERCA	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
TOTALE	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Si prevede, altresì, che gli Enti di Ricerca, nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, possano continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La norma, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 228. Prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 227. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del predetto decreto legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. I conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal comma 221.

Comma 229. La disposizione prevede che, a decorrere dal 2016, i comuni istituiti dal 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Considerato che alle relative assunzioni si provvede nel rispetto dei vincoli generali sulla spesa di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 230 a 233. La disposizione prevede che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 venga incrementato di euro 23,5 milioni per l'esercizio 2016.

Al maggiore onere, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 231 e per euro 16 milioni per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sull'apposito conto corrente n. 53823530 presso Poste Italiane. Viene, inoltre, prevista

una clausola di salvaguardia in relazione al versamento in entrata delle somme pari a 16 milioni di euro. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

In particolare, il comma 231 modifica l'articolo 1, comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107 posticipando di un anno l'entrata in vigore del cd. "school bonus", prevedendo un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 e nel 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018, in luogo del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017.

Il rinvio della norma al 2016 determina gli stessi effetti stimati nella relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 145 della legge n. 107/2015, posticipati di un anno, così come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Credito d'imposta (School Bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

in milioni di euro

Attualmente nel Bilancio dello Stato sono scontati i seguenti effetti finanziari:

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

In milioni di euro

Pertanto, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame al netto di quelli già scontati:

Credito d'imposta (School Bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone Fisiche	5	5	3,9	-5	-5	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	2,5	2,5	1,9	-2,5	-2,5	-1,9	0
Totale	7,5	7,5	5,8	-7,5	-7,5	-5,8	0

In milioni di euro.

I risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro il 2016 sono utilizzati a copertura degli oneri di cui al comma 230, mentre per l'esercizio 2017 e 2018 confluiscono nel fondo "La buona scuola", rispettivamente per euro 7,5 milioni ed euro 5,8 milioni.

Infine, si prevede che al maggiore onere, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge

13 luglio 2015, n. 107.

Comma 234. *La disposizione prevede che per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*

Comma 235. La disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Comma 236. La disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia:

1. soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni;
2. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Comma 237. Il comma incrementa di euro 2 milioni, a decorrere dall'anno 2016, il contributo annuale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in favore dei parchi nazionali.

Comma 238. *La disposizione intende inserire l'Isola del lago d'Iseo e Monte Isola tra gli ambiti territoriali per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 28/12/2001. Le misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico di cui sopra*

sono adottate con le risorse di cui al Fondo di sviluppo delle isole minori istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai sensi del comma 41, dell'art. 2, della legge n. 244 del 24/12/2007.

Commi da 239 a 242. Le disposizioni disponendo modifiche prevalentemente di carattere procedurale non determinano effetti finanziari.

Comma 243. La disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2016, è volta a ridurre del 10 per cento la spesa per il personale operante presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165,

Tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31.12.2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate dal prevedere ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.

Comma 244. la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del turn over (A)
2016	8/13 di anno	€ 2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	€ 6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	€ 10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex dl 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	€ 2.309.647	60%	€ 1.385.788	€ 1.385.788
2017	€ 825.385	80%	€ 660.308	€ 2.046.096
2018	€ 1.775.092	100%	€ 1.775.092	€ 3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

Comma 245. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui

procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1 gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

ANNO	MESI	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	1	300	ANNO	ONERE
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		

In separato prospetto si evidenziano gli oneri analitici quantificati secondo la proiezione decennale 2016-2025 (All.1).

Allegato 1

PROIEZIONE DECENNALE ASSUNZIONE MAGISTRATI

	ANNO	mesi	Classe	step	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE	
Magistrato ordinario in tirocinio	HH02	2016	6	0	26.432,07	11.204,01	6.895,20	44.501,28	3.782,81	10.780,91	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.467,00	2016	20.943.084,00
		2016	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.396,15	12.430,89	1.501,34	381,83	18.690,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.806.972,00		
		2016	13*	2.202,87		933,87		3.198,34	296,59	798,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2016	13*	4.318,85	1.295.655,00		
		2017	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.396,15	12.430,89	1.501,34	381,83	18.690,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00		
Magistrato ordinario	HH03	2017	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.109,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,96	12.860.485,00	2017	25.043.700,00
		2017	13*	3.090,21	987,87		4.078,06	346,84	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2017	13*	5.620,81	1.686.243,00			
		2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.109,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
		2018	13*	3.090,21	987,87		4.078,06	346,84	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13*	5.620,81	1.686.243,00			
		2019	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.109,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	6	42.834,96	12.860.485,00	2019	27.926.016,00
		2019	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.862,32	5.515,85	15.703,94	2.232,85	404,00	23.856,45	89.748,77	2019	6	44.374,39	13.312.317,00		
		2019	13*	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,78	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	2019	13*	5.877,38	1.783.214,00			
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	HH04	2020	7	0*	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.163,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,65	109.946,95	2020	7	64.077,39	19.223.217,00	2020	35.423.877,00
		2020	6	1	54.562,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.896,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2020	6	46.267,13	13.880.139,00		
		2020	13*	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2020	13*	7.735,07	2.320.521,00			
		2021	12	1	54.562,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.896,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2021	12	111.041,10	33.312.330,00	2021	35.632.851,00
		2021	13*	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	2021	13*	7.735,07	2.320.521,00			
		2022	7	1	54.562,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.896,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	2022	7	64.773,98	19.432.194,00	2022	36.273.804,00
		2022	5	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.208,99	115.314,13	2022	5	48.047,55	14.414.265,00		
		2022	13*	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,93	36,16	2.226,87	8.091,15	2022	13*	8.091,15	2.427.345,00			
		2023	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.208,99	115.314,13	2023	12	115.314,13	34.594.239,00	2023	37.021.584,00
		2023	13*	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,93	36,16	2.226,87	8.091,15	2023	13*	8.091,15	2.427.345,00			
		2024	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.208,99	115.314,13	2024	7	67.296,58	20.179.974,00	2024	37.662.540,00
		2024	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.087,16	2024	5	49.827,96	14.940.394,00		
		2024	13*	5.060,73	1.061,07		6.121,90	520,35	1.461,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2024	13*	8.447,24	2.534.172,00			
		2025	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.087,16	2025	12	119.087,16	35.876.148,00	2025	38.410.320,00
		2025	13*	5.060,73	1.061,07		6.121,90	520,35	1.461,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	2025	13*	8.447,24	2.534.172,00			

Comma 246. La disposizione incrementa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2012 relativo ai collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

Commi da 247 a 251. Con la norma in questione si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/10. Si tratta dei cosiddetti ricercatori in "tenure track" ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. A tal fine è stanziata una cifra pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 248 della norma prevede che l'assegnazione di tali risorse alle università sia fatta con decreto del Ministro tenendo conto dei risultati ottenuti dagli atenei nella VQR. Si prevede, inoltre, l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, ed a valere sulle risorse stanziate dal comma 247, per gli enti pubblici di Ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tale fine il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti ed Istituzioni di Ricerca, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 249 prevede che l'assegnazione agli Enti pubblici di Ricerca, dei fondi di cui al comma 247, è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo Ordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere

un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 250 si prevede che le eventuali somme residue rimangano assegnate al FFO ed al FOE, per essere utilizzate per le finalità proprie degli stessi.

La stima del numero di ricercatori universitari di tipo "b" che possono essere assunti con le risorse specificamente destinate a tale fine è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito nel decreto del Ministro richiamato al comma 248. È opportuno, infatti, evidenziare che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 "omissis ... per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento". A livello nazionale l'unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando "Rita Levi Montalcini" per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno. Le stime di cui sotto riportano pertanto una ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa 861 unità (costo complessivo a regime pari a € 50.476.125. Tenuto conto che nell'anno 2016 l'assunzione avverrà comunque in corso d'anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, si ritiene che l'importo di 47 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti. Va altresì evidenziato che l'assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 24, comma 5 della legge 240/10 prevede infatti che "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.... Omissis. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Omissis...." In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

Il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitari previste è dimostrato, in sintesi, nel seguente prospetto:

ANNO	2016	2017	2018	2019*
NUMERO	861	861	861	861	861
TOTALE	861	861	861	861	861
Costo annuo a ricercatore	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 46.269.781	€ 50.476.125	€ 50.476.125	€ 50.476.125	€ 50.476.125

*anno di possibile passaggio al ruolo di professore associato con costo differenziale a carico dell'ateneo

L'incremento del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di Ricerca consente, a valere sulle risorse stanziato dal comma 247, l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL Il biennio economico del 13 maggio 2009, computando il trattamento fondamentale comprensivo di Indennità di Vacanza contrattuale e di oneri a carico dell'amministrazione.

Ne deriva che il numero di ricercatori al livello iniziale da assumere si attesta a circa 215 unità (costo complessivo a regime pari a 9.431.405. Considerati i tempi necessari per lo svolgimento delle relative procedure e comunque i tempi di adozione del DM di riparto delle risorse agli EPR, in via prudenziale si ritiene che l'assunzione possa avvenire non prima del mese di marzo 2016. Si stima pertanto che l'importo di 8 milioni di euro sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti nel 2016. Gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei bilanci dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

Il costo annuo delle assunzioni previste è dimostrato, in sintesi, nel seguente prospetto:

ANNO	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
NUMERO	215	215	215	215
TOTALE	215	215	215	215
Costo annuo a ricercatore	€ 43.867	€ 43.867	€ 43.867	€ 43.867
Numero di mensilità massime per anno	10/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 7.859.504	€ 9.431.405	€ 9.431.405	€ 9.431.405

Con il comma 251 dell'articolo si opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di turn over cui sono soggetti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. Nel comma 4 si prevede che dall'anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al turn over. Il comma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuano invece ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) ("tenure track") dell'anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato

Comma 252. La legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 637 milioni nell'anno 2016, 638 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La presente disposizione, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l'anno 2016; 86 milioni di euro per l'anno 2017, 126 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il predetto incremento risulta congruo per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 (nell'ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell'ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all'anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	A.A.	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno		costo dell'anno (25.000 euro)	costo ll-ultimo anno (25.000 euro il II anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale	finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assettamento per il 2015)	
		N°	N°	N°	N°	N°	N°		(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)		
2016	2015/2016	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.687	150.000.000	531.862.000	681.862.000	12.000.000	693.862.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	5.000	4.470	338	27.808	150.000.000	561.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	338	29.338	150.000.000	600.788.000	750.788.000	12.500.000	763.288.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	544.576.000	694.576.000	12.500.000	707.076.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

In ogni caso si sottolinea che, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l'ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Comma 253. La disposizione è diretta a consentire la facoltà agli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, di provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la "Quota A" del Fondo di previdenza generale gestito dall'Enpam. La disposizione prevede che l'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengano determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per tali finalità, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti anche attraverso prestiti d'onore. Complessivamente dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e d'altro canto l'ente è vincolato nell'esercizio deliberatorio, sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti, a rispettare tale vincolo.

Comma 254. La norma prevede il rifinanziamento, per l'importo di 54,75 milioni di euro nel 2016 e per 4,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 255. *La disposizione autorizza dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invaldità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.*

Comma 256. La disposizione incrementa di **28 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa ai contributi per le scuole parificate con particolare riguardo al mantenimento delle scuole elementari parificate e per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico.

Comma 257. *La norma prevede che il personale scolastico possa, in alcune molto limitate situazioni, quantificabili in base alle informazioni allo stato disponibili in circa venti unità, chiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti per la quiescenza. Ciascun trattenimento comporterà una riduzione di unità nel numero di posti che si rendono vacanti e disponibili. Corrispondentemente si ridurranno le facoltà assunzionali per il comparto scuola, che sono, infatti, pari, ai sensi della legge 107/2005, ai posti vacanti e disponibili, a seguito della conclusione del concorso previsto dall'art. 1, comma 114, della medesima legge, già autorizzato per un numero che comprende le cessazioni dal servizio corrispondenti al personale beneficiario del trattenimento in servizio. Conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, i saldi di finanza pubblica prevedono già uno stipendio, inclusa l'anzianità di servizio, per ciascun posto dell'organico dell'autonomia.*

Comma 258. La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di euro 10 milioni annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e si altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso nei limiti delle risorse autorizzate con la presente disposizione.

Comma 259. La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia fino al 31 dicembre 2015. In particolare, l'articolo stabilisce che nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238 del 2010 si applica un regime fiscale agevolato consistente nella concorrenza parziale alla base imponibile dell'IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa prodotti negli anni 2016 e 2017. Al riguardo, si evidenzia che, sia in sede di relazione tecnica della disposizione di cui alla legge n. 238/2010 sia in occasione di valutazione dell'agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale data l'esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, pertanto, la proposta in esame non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in Bilancio, riguardando, tra l'altro, soggetti che stanno già usufruendo dell'agevolazione in esame.

Comma 260. Il comma modifica l'elenco dei soggetti ammissibili agli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non

preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano, di cui all'articolo 60, comma 3 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, aggiungendo tra i soggetti ammissibili costituente società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal comma 3 modificato dalla presente disposizione, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Si prevede, inoltre, una modifica del comma 4 del citato articolo 60 aggiungendo tra le tipologie di intervento ammissibili le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo dell'ambito delle misure si fa fronte con le risorse disponibili del FIRST e comunque nel rispetto di un tetto di spesa ai sensi dell'art. 61 del suddetto decreto-legge n. 83/2012.

Comma 261. La norma prevede l'incremento della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'importo di 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Comma 262. La norma prevede la costituzione dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono trasferite all'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvederà nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi da 263 a 272. Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo all'articolo in esame è di seguito rappresentato.

Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sei salvaguardie attualmente previste.

Nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013 e dagli anni successivi), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021. (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora "aperte", per le quali la

certificazione del diritto può ancora avvenire non solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse³, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

Con il comma 263 dell'articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2016 conseguenti dal comma 263 sono indicati alla lettera H) della Tabella n. 2.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie "chiusure", con esclusione, quindi della sesta salvaguardia, legge n. 147/2014, e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a), DL 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese⁴. Ciò, tuttavia, non ha riverbero sul Conto delle PA e sull'indebitamento netto, saldo cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto, un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata ed ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. E', pertanto, evidente che destinare eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione

³ Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

⁴ Il rimborso può avvenire anche con un ritardo temporale di due o più anni rispetto al momento in cui la prestazione è stata effettivamente erogata e la relativa spesa ha impattato sui conti pubblici.

garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1 comma 235 della legge 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata⁵. In tali termini opera il comma 271 del presente articolo (cfr lettera N della Tabella n. 4).

L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota b) della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i commi da 265 a 270 è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 26.300 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 6.300 soggetti (stima importo medio: circa 25.500 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il

⁵ Pertanto, se nel bilancio consuntivo dell'anno n-1 viene registrato un livello di spesa inferiore rispetto a quanto programmato per lo stesso anno, l'"utilizzo" negli anni successivi del differenziale rispetto a quanto programmato per tale anno n-1 comporta un incremento di spesa rispetto alla programmazione per gli anni successivi con conseguente necessità di compensazione.

fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, per i cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) nel limite di 9.000 soggetti (stima importo medio: circa 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.400 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti (stima importo medio: circa 18.000 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 270 relativi alla settima salvaguardia e riportati alla lettera K) della Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame è riportato nella seguente Tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)							
	(a)	(b)	(c = a+b)		(d)	(e)	
	Oneri da coprire derivanti dal procedimento di monitoraggio/consuntivazione in relazione alla salvaguardia c.d. "chiusa" e da oneri certificati per quelle ancora da completarsi	Oneri "settima salvaguardia"	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura oneri	Effetto complessivo (c + d)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, <u>come derivanti dai commi in esame</u>)
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	0,0	284,0
2017		-387,0	-387,0	436,9	387,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	-42,3	0,0
2020	67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	0,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 263 a 272 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017 nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018 pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 273 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate Tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente illustrato.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0

Tabella n. 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHIUSE" (con il segno - maggiori oneri rispetto a quanto programmato)														
Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziati	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
	Certificati	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Differenza	626	35,0	-33,0	-43,8	33,5	93,7	19,7	71,1	-113,6	-56,0	-25,7	-8,0	-27,1
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione lettera a) mobilitati, salvaguardia ancora aperta)	Finanziati	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,0
	Certificati	9.294	4,7	72,0	133,2	126,4	99,9	78,4	68,1	29,6	10,7	2,2	0,3	625,5
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	3,9	1,7	0,6	0,1	0,0	36,1
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	276,7	288,3	211,3	8,1	-72,0	-31,3	-11,3	-2,3	-0,3	772,4
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziati	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
	Certificati	7.344	18,8	62,1	75,1	62,5	41,8	27,9	17,7	4,8	1,8	1,1	0,5	314,1
	Giacenze complessive	210	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
	Differenza	8.576	45,2	120,9	116,1	93,4	34,2	24,4	32,6	13,0	-1,8	-1,1	-0,5	476,4
DL 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziati	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
	Certificati *	3.505	2,6	39,9	63,5	49,9	35,9	17,5	4,4	0,7	0,1	0,1	0,1	214,7
	Giacenze complessive	67	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Differenza	1.428	-2,6	60,1	33,9	21,1	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	133,6
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziati	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
	Certificati	3.475	0,0	40,8	44,8	31,3	23,4	17,5	10,7	2,0	0,3	0,0	0,0	170,8
	Giacenze complessive	396	0,0	0,0	10,5	4,6	2,6	1,9	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	22,1
	Differenza	13.129	0,0	162,2	194,7	161,1	84,0	63,6	68,4	23,4	-0,3	0,0	0,0	757,1
Totale A) (con esclusione anche c.d. sesta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta))	Finanziati	118.130	309,0	1.303,0	2.009,0	2.069,0	1.583,0	863,0	438,0	44,0	0,0	0,0	0,0	8.618,0
	Certificati	87.992	236,1	882,8	1.400,4	1.456,6	1.137,3	731,6	329,8	150,7	68,9	29,1	8,9	6.432,2
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	10,1	7,4	6,6	2,5	0,6	0,1	0,0	73,4
	Differenza	29.018	72,9	420,2	577,6	597,4	435,6	124,0	101,6	-109,2	-69,5	-29,2	-8,9	2.112,4

* Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

B) Oneri certi da coprire in quanto già certificati per salvaguardie aperte		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
		-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-5,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8	
C) Oneri lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014		Beneficiari	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Certificati	4.354	0,0	0,0	-46,9	-87,2	-57,1	-38,5	-23,6	-8,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	
Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,6	-5,8	-3,6	-1,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Totale	4.954	0,0	0,0	-54,0	-100,4	-65,7	-44,3	-27,2	-7,6	-0,7	0,0	0,0	-299,9	
A+B+C) Consuntivazione in relazione a salvaguardie "chiuse"		2013 (a)	2014 (a)	2015 (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
Differenza numerica		24.064	65,6	420,2	523,8	497,0	369,9	79,7	72,7	-122,1	-89,0	-69,0	-8,9	1.739,7

(a) Riattribuite all'autorizzazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifica disposizione finalizzata alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto

(b) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015.

Tabella n. 2 (segue)

(valori in mln di euro)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame						67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	85,5	623,5
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, al fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023									-54,5	-86,7	-69,0	-8,9	-219,1
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)		0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	215,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione economie accertate al netto dei maggiori oneri accertati da coprire					497,0	436,9	294,7	115,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7
H) Oneri da coprire derivanti dal procedimento di monitoraggio/consuntivazione in relazione alla salvaguardia c.d. "chiuse" e da oneri certificati per quelle ancora da completarsi									-67,6	-2,3			-69,9

Tabella n. 3

		(valori in mln di euro)											Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio relativi alle sei salvaguardie	limite numerico	146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.380,0	2.051,1	1.340,3	583,3	294,1	138,0	73,0	8,9	9.917,3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia	limite numerico	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati relative alle complessive sette salvaguardie	limite numerico	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
M) Oneri complessivi da coprire		0,0	0,0	0,0	-213,0	-387,0	-336,0	-258,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.516,0	

Tabella n. 4

		(valori in mln di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
N) Rifinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali							100,0	100,0	100,0	100,0	85,8		485,8
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
O) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, prima di riduzione per copertura settima salvaguardia, dopo rifinanziamento lettera N)		0,0	0,0	0,0	497,0	436,9	394,7	215,7	100,0	100,0	87,6	77,6	1.909,5
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
P) Riduzione autorizzazione autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, per concorso a copertura oneri settima salvaguardia		0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	215,7	100,0	100,0	41,0	3,0	1.395,7
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Q) Oneri complessivi articolo dopo copertura mediante riduzione autorizzazione di spesa di cui alla lettera P)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-138,6	-9,3	0,0	0,0	-190,2
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
R) Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, dopo disposizioni in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016 per il concorso a copertura di interventi in materia pensionistica e assistenziale		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,6)	(74,6)	(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.

In sintesi dalla disposizione in esame consegue:

- a) sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;
- b) il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 271, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Dalla disposizione di cui al comma 264 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa è diretta a specificare le modalità di accesso al pensionamento di soggetti già inclusi sul piano numerico e finanziario (anche con i ratei di pensione da corrispondere in relazione alla disposizione in esame) nell'ambito dei limiti numerici e di spesa relativi alle operazioni di salvaguardia come rideterminati ai sensi della legge in esame

Comma 273. Al fine del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, la disposizione prevede la riduzione di 124 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dai commi da 263 a 271.

Dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, conseguono economie per 124 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di minore spesa pensionistica.

Commi 274 - 279. La disposizione prevede:

- a) *comma 274 - l'estensione delle disposizioni di cui al comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anche per coloro che maturano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel triennio 2016-2018;*
- b) *comma 275 - l'estensione delle disposizioni di cui al citato comma 117 anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 190 del 2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016;*
- c) *comma 276 - l'istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla*

quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione;

- d) *comma 277 – l'estensione in determinati limiti di spesa e secondi criteri stabiliti con apposito decreto interministeriale ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;*
- e) *comma 278 - l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

Le disposizioni di cui al comma 279 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto modifica i termini di presentazione delle domande a parità di soggetti interessati i cui effetti sono già contabilizzati.

Nei termini sopra esposti dagli interventi evidenziati conseguono i seguenti maggiori oneri:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Maggiore spesa pensionistica lettere a) e b)</i>	2,5	7	10,5	12	8,7	4	0,5
<i>Maggiori oneri per prestazioni di cui alla lettera b)</i>	2	2	2				
<i>Maggiore spesa pensionistica lettera c)</i>	5,5	7	7,5	10	10	10	10
<i>Maggiori oneri per prestazioni di cui alla lettera d)</i>	10	10	10				
<i>Totale</i>	20,0	26,0	30,0	22,0	18,7	14,0	10,5

valori in mln di euro

Comma 280. La disposizione è diretta a trasfondere in legge quanto disposto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42, secondo cui il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Dal momento che la disposizione conferma l'attuale applicazione della normativa vigente, dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 281. La disposizione prevede che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, la facoltà ivi prevista sia estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

La normativa vigente prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015.

La proposta normativa in esame prevede, al fine di concludere tale sperimentazione tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della medesima, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso non può che essere successivamente a tale data.

Di seguito si riporta il procedimento valutativo dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) numero di lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 17.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017;
- b) numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 7.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e luglio 2017;
- c) importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi medi di pensione del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995).

Considerato che la proposta in esame prevede che le donne possano accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto:

- a) di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 75% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 17% dopo un anno ed il residuo 8% dopo due anni. I valori sono stati desunti da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio;

- b) di un ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturano i requisiti anagrafici e contributivi oltre alla finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al pensionamento con il regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo della nuova disposizione normativa; la numerosità di tale collettivo è prevista pari a 2.000 unità nell'anno 2016, 750 unità nell'anno 2017 e 500 nell'anno 2018;

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari, limitatamente alle suddette lavoratrici del settore privato:

2. Gestione dipendenti pubblici

Dall'analisi dei dati disponibili, per l'anno 2014 sono state rilevate circa 3.900 nuove pensioni liquidate alle donne con l'opzione al contributivo; l'età media alla cessazione è pari a circa 60 anni, l'anzianità contributiva è pari a 37 anni e l'importo medio annuo di pensione pari a circa € 16.700. Per il 2015, il trend evidenzia un numero complessivo a fine anno intorno alle 7.000 unità.

Tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, il numero delle lavoratrici che usufruiranno di tale canale di uscita per l'anno 2016 e seguenti, è stato stimato pari a circa 7.800 unità.

Ai fini della previsione della maggiore spesa pensionistica derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- Numero optanti pari a 7.800 unità
- la proiezione del maggior onere nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 è stata effettuata con l'ipotesi di scaglionamento e previsione delle uscite pari al 70% del numero complessivo (7.800) nel 2016, 23% nel 2017, 7% nel 2018

Riepilogo effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) – comma 281, primo periodo

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	oneri pensionistici dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,8	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

Gli effetti complessivi del comma in esame risultano pertanto i seguenti (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

	(a)	(b)	(c = a+b)
	Oneri comma in esame, primo periodo	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da presente legge) per concorso a copertura primo periodo comma in esame	effetto complessivo comma in esame
2016	-160,0	160,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0
2018	-702,2		-702,2
2019	-593,0		-593,0
2020	-446,6		-446,6
2021	-144,0		-144,0
2022	114,2		114,2

Valori in mln di euro

Gli ultimi due periodi del comma in esame sono diretti a prevedere la presentazione alle Camere dei risultati di consuntivo e di monitoraggio derivanti dall'attuazione della sperimentazione all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e in particolare della relativa conclusine come disciplinata ai sensi del comma in esame (l'eventualità dell'adozione di un provvedimento legislativo successivo come indicato nell'ultimo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri attesa che tale adozione e la eventuale relativa modalità di esercizio della medesima dovrà comunque rispettare le previsioni di spesa connesse a quanto previsto dal primo periodo del presente comma). Da quanto previsto dagli ultimi due periodi del presente comma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 282. La disposizione è diretta a prorogare nel limite di 20 mln di euro per l'anno 2016 il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012. Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 20 mln di euro per l'anno 2016 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia) alla cui copertura si provvede quanto a 10 mln di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

Indebitamento netto e saldo netto da finanziare

oneri per maggiori prestazioni: -20 mln di euro per l'anno 2016 ;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione: +10 mln di euro per l'anno 2016

Effetti su indebitamento netto e saldo netto da finanziare: -10 mln di euro per l'anno 2016.

Comma 283. *La disposizione prevede l'estensione per l'anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, del beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice al termine del periodo di congedo di maternità. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del*

beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione consegue un maggior onere per 2 mln di euro per l'anno 2016.

Comma 284. La disposizione è diretta a prevedere per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, la possibilità, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, di ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle predette risorse e qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, che si sostanziano nel riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto attiene gli effetti per la finanza pubblica gli stessi non derivano da esplicite misure di esonero contributivo o di agevolazioni contributive, bensì dal riconoscimento della contribuzione figurativa e, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione part-time sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, dal venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

Dalla disposizione nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di seguito si rappresentano i relativi effetti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

	2016	2017	2018
Minori entrate contributive	-60	-120	-60
Minore spese per politiche attive	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Saldo netto da finanziare

	2016	2017	2018
Maggiori spese per trasferimenti a INPS (per compensare maggiori oneri per contribuzione figurativa)	-60	-120	-60
Maggiori entrate per bilancio stato	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Comma 285. *Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la possibilità di un versamento contributivo a carico dei datori di lavoro con riferimento alla retribuzione persa a seguito di riduzione di orario di lavoro da parte del lavoratore interessato. Per quanto concerne l'eventuale partecipazione a tale versamento da parte dei fondi di solidarietà, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da momento che gli stessi sono tenuti al pareggio di bilancio, con prestazioni finanziate dalla contribuzione da parte dei datori di lavoro.*

Comma 286. La disposizione è diretta a prorogare per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) dall'articolo 1 comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di indicizzazione delle pensioni.

Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS dal 2017:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	Dal 2017
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	75%

b) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede la conferma per gli anni 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione già in vigore nel triennio 2014-2016 (e in particolare negli anni 2015-2016) In sintesi:

Per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerato finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2019 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- c) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;

tasso di indicizzazione 2017-2018 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2015;

quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 pari a circa 94%;

quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;

quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;

quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;

quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;

per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

valori in mln di euro

I sopra indicati effetti di economia concorrono alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 281 del presente articolo e delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 290.

Comma 287. La disposizione è diretta a esplicitare che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad essi connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero. Pertanto qualora fosse accertata da Istat una variazione negativa la percentuale di adeguamento applicata risulterebbe pari a zero. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica sia in quanto le previsioni a normativa vigente attualmente non contemplano il verificarsi di tale eventualità sia in quanto l'assetto normativo-istituzionale vigente dell'adeguamento al tasso di inflazione delle prestazioni in esame già implicitamente esclude l'applicazione di un'indicizzazione negativa (come risulta evidente dall'impostazione di progressività data dal Legislatore allo schema di indicizzazione delle pensioni, il quale nel caso di adeguamento negativo risulterebbe al contrario regressivo, nonché, tra l'altro, dall'esplicito riferimento ad aumenti di rivalutazione automatica contenuto nella disposizione originaria, art. 11 del dlgs n. 503/1992).

Comma 288. La disposizione prevede che con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (+0,2%) le operazioni di conguaglio (recupero a debito del pensionato di +0,1% erogato in eccedenza) non vengono operate,

limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, mentre è confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari:

	2016	2017
<i>Maggiore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)</i>	-230	+230
<i>Effetti fiscali indotti</i>	+45	-45
<i>Effetto complessivo</i>	-185	+185

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Comma 289. Ai fini del concorso alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 290 la disposizione in esame prevede:

a) la riduzione di 58 mln di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata ai sensi del provvedimento in esame. Tale autorizzazione di spesa, come dimostrato, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto

b) la riduzione di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore, pertanto, mantenendo dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021 come poi successivamente rideterminati. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Dal complessivo comma in esame conseguono pertanto, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma in esame, lettera a)	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma in esame, lettera b)	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

(+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Comma 290. La proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255 + (1.725 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.500) / (15.000 - 7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297 + (1.783 - 1.297) * [1 - (\text{rdt} - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -159,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -20 e -7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2016 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2016	2017	2018
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale regionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In milioni di euro

Comma 291. La disposizione prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 300 milioni di euro per il 2016. E' altresì previsto l'incremento per 89 mln di euro per il 2017. Da tale rimodulazione conseguono seguenti effetti: SNF: minore spesa per 300 mln di euro per l'anno 2016 e maggiore spesa per 89 mln di euro per l'anno 2017; Indebitamento netto: minore spesa per 180 mln di euro per il 2016 e maggiore spesa per 53 mln di euro per l'anno 2017 tenuto conto della contabilizzazione in circa il 60% del saldo netto da finanziare autorizzato.

Comma 292. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per le prestazioni ivi previste si attinge alle risorse già disponibili sul Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, tenuto conto delle procedure indicate e della ripartizione del beneficio unitario nel caso di presenza di più eredi al fine del necessario rispetto del limite di spesa programmato.

Comma 293. La disposizione prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e il relativo aumento per 36 milioni di euro per l'anno 2017. Dalla disposizione conseguono quindi effetti positivi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno per 100 mln di euro per l'anno 2016 e effetti negativi sui medesimi saldi per 36 mln di euro per l'anno 2017.

Comma 294. La disposizione comporta economie per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori oneri per 52 mln di euro per l'anno 2017

La disposizione stabilisce il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 52 milioni di euro per l'anno 2016, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per l'anno 2017 è previsto per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 l'incremento per 52 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Indebitamento netto

Minori spese per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori spese per 52 mln di euro per l'anno 2017

Saldo netto da finanziare

Maggiori entrate per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori spese per 52 mln di euro per l'anno 2017

Commi 295 - 297. Il personale poligrafico, che è stato oggetto di accordi di CIGS sottoscritti fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, è, a normativa vigente, escluso dalla salvaguardia prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013 di armonizzazione. Detto DPR ha invece salvaguardato il personale oggetto di accordi stipulati prima del 31 agosto 2013, consentendo a tale personale di derogare ai criteri stabiliti dallo stesso DPR di armonizzazione pur non avendo ancora maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2013.

Si tratta di un'esclusione che coinvolgerebbe ancora un numero contenuto di poligrafici (stimabili in circa 100 unità) dei principali gruppi editoriali i quali, allo scadere – ormai imminente - dei relativi accordi di CIGS, potranno trovare in esubero ed ancora privi dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Va evidenziato peraltro come gli accordi di CIGS in questione siano stati sottoscritti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 157/2013 avvenuta il 16 gennaio 2014.

Vista l'imminente scadenza degli accordi di CIGS appare la norma in esame estende l'ambito di applicazione dell'articolo 11, lettera g) del DPR 157/2013 al personale poligrafico oggetto di accordi di CIGS sottoscritti fra 31 agosto ed il 31 dicembre 2013, avendo anche cura di salvaguardare gli accordi eventualmente già scaduti nelle more dell'intervento.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno 2016-2018, fissato in modo tale da garantire la capienza necessaria nell'applicazione della procedura prevista.

Comma 298. La disposizione in esame contiene dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n.503/1992 che stabilisce l'incumulabilità della facoltà di riscatto del

congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo del corso legale di laurea.

La stima degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) il numero di beneficiari previsto nel prossimo decennio è stato quantificato in 250 soggetti per anno;*
- b) ogni soggetto potrà beneficiare, versando l'onere del riscatto del periodo di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro, di un periodo di anticipo del pensionamento di sei mesi;*
- c) per ciascun è stato stimato l'onere dell'anticipo di 6 mesi, l'onere della maggior quota di pensione nonché il versamento in detrazione dell'onere di riscatto che è a carico dell'interessato;*
- d) non sono stati valutati oneri per pensionati in essere, tenendo presente che essendo previsto il versamento dell'onere di riscatto a carico del richiedente e non sussistendo periodo di anticipo della pensione, gli eventuali effetti finanziari sono trascurabili.*

Oneri relativi all'abrogazione della incumulabilità fra il riscatto di laurea e il riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro

<i>Anno</i>	<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Maggiore onere</i>
<i>2016</i>	<i>250</i>	<i>1,5</i>
<i>2017</i>	<i>498</i>	<i>1,7</i>
<i>2018</i>	<i>744</i>	<i>1,9</i>
<i>2019</i>	<i>988</i>	<i>2,1</i>
<i>2020</i>	<i>1.230</i>	<i>2,3</i>
<i>2021</i>	<i>1.470</i>	<i>2,5</i>
<i>2022</i>	<i>1.708</i>	<i>2,7</i>
<i>2023</i>	<i>1.944</i>	<i>2,9</i>
<i>2024</i>	<i>2.178</i>	<i>3,1</i>
<i>2025</i>	<i>2.410</i>	<i>3,3</i>

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Comma 299.

1. Normativa vigente

La disciplina della penalizzazione delle pensioni anticipate di cui all'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 prevede una riduzione sui trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, in misura pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni (non incrementati con la speranza di vita); tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Per effetto dell'art. 1 comma 113 della Legge 190/2014, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione per le pensioni decorrenti dal 1.1.2015 laddove la maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva avvenga entro il 31 dicembre 2017.

2. Proposta di modifica normativa

La proposta normativa in esame elimina il citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 anche per le pensioni liquidate con decorrenza precedente al 1.1.2015.

3. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

La presente valutazione mira a quantificare l'onere derivante dalla riliquidazione, a partire dal 1.1.2016, delle pensioni decorrenti prima del 31.12.2014 soggette a penalizzazione.

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data della valutazione negli archivi amministrativi dell'Istituto. In particolare i trattamenti liquidati con decorrenza precedente al 31.12.2014 soggetti alla penalizzazione ed ancora vigenti risultano 17.495 e presentano una penalizzazione media annua pari a 861 € a fronte di una pensione media annua al netto della penalizzazione di 21.410 €. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2016-2025 derivante dalla riliquidazione dei trattamenti. Gli effetti fiscali risultano determinati utilizzando un'aliquota media marginale del 30%.

Valutazione dell'abrogazione del sistema di penalizzazione previsto dalla Legge 214/2011 limitatamente alle pensioni decorrenti entro il 31.12.2014

Riliquidazione delle pensioni a partire dal 1.1.2016 senza corresponsione di arretrati

Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi

Anno	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2016	15,0	10,5
2017	15,1	10,6
2018	15,3	10,7
2019	15,5	10,9
2020	15,7	11,0
2021	15,9	11,1
2022	16,1	11,2
2023	16,2	11,4
2024	16,4	11,5
2025	16,6	11,6

4. Gestione dipendenti pubblici Per la quantificazione dell'onere relativo alla Gestione Pubblica sono state adottate le medesime ipotesi utilizzate per la Gestione privata.

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto; in particolare i trattamenti liquidati con decorrenza precedente al 31.12.2014 soggetti alla penalizzazione ed ancora vigenti risultano 10.227 e presentano una penalizzazione media annua pari a € 514 a fronte di una pensione media annua al netto della penalizzazione di € 29.119. I risultati delle elaborazioni riportati nella

tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2016-2025 derivante dalla riliquidazione dei trattamenti.

Valutazione dell'abrogazione del sistema di penalizzazione previsto dalla Legge 214/2011 limitatamente alle pensioni decorrenti entro il 31.12.2014

Riliquidazione delle pensioni a partire dal 1.1.2016 senza corresponsione di arretrati

Lavoratori dipendenti pubblici

Anno	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2016	5,3	3,1
2017	5,3	3,1
2018	5,4	3,2
2019	5,4	3,2
2020	5,5	3,2
2021	5,6	3,3
2022	5,7	3,3
2023	5,8	3,4
2024	5,8	3,4
2025	5,9	3,5

Totale gestioni

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari per gli anni dal 2016 al 2025 nell'ipotesi che la normativa entri in vigore a partire dal 1.1.2016, per il complesso delle gestioni INPS interessate dal provvedimento normativo in esame.

Valutazione dell'abrogazione del sistema di penalizzazione previsto dalla Legge 214/2011 limitatamente alle pensioni decorrenti entro il 31.12.2014

Riliquidazione delle pensioni a partire dal 1.1.2016 senza corresponsione di arretrati

Totale gestioni INPS

Anno	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2016	20,3	13,6
2017	20,4	13,7
2018	20,7	13,9
2019	20,9	14,1
2020	21,2	14,2
2021	21,5	14,4
2022	21,8	14,5
2023	22,0	14,8
2024	22,2	14,9
2025	22,5	15,1

Comma 300. La disposizione prevede ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi da 298 a 299 la riduzione di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,0 milioni di euro per l'anno 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. Dalla riduzione in esame che si aggiunge a quelle operate nell'ambito del disegno di legge in esame consegue un ridimensionamento del fondo coerente con le previsioni aggiornate di accesso all'istituto in esame e pertanto la dimensione del fondo che ne consegue è quella minima per evitare l'applicazione del meccanismo di salvaguardia contenuto nel citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come emerso nell'ambito dei lavori propedeutici all'annuale conferenza dei servizi autorizzativa della liquidazione dei benefici in esame.

In sintesi dalla disposizione in esame conseguono le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

Anno	Economie (Minore spesa pensionistica)	(Per memoria, dimensionamento del Fondo lavorazioni usuranti post riduzioni DDL stabilità 2016)
2016	15,1	67,9
2017	15,4	77,6
2018	15,8	107,2
2019	16,2	140,8
2020	16,5	186,5
2021	16,9	216,1
2022	17,2	215,8
2023	17,7	215,3
2024	18,0	215,0
2025	18,4	214,6

Valori in mln di euro

Commi 301 - 302. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.

La presente norma rinvia al 1° gennaio 2019 gli effetti del comma 301 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Vengono così ripristinati per il triennio 2016-2018 gli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. Conseguentemente viene meno per il triennio 2016-2018 il versamento annuale al bilancio dello Stato da parte di INAIL e INPS dei risparmi che si sarebbero dovuti conseguire a decorrere dal 2016 per effetto del comma 301.

Dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri corrispondenti a minori entrate del bilancio dello Stato per 9 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 303. La disposizione prevede con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000 sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali previsti dalla disposizione in esame si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Per il triennio 2016-2018, la disposizione, tenendo conto che concerne la rivalutazione di una spesa complessiva di circa 750 mln di euro, comporta maggiori oneri per 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017 e di 15 milioni di euro nell'anno 2018 alla cui copertura, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

A decorrere dal 2019, gli oneri derivanti dalla rivalutazione in esame trovano copertura nell'ambito della revisione, di cui all'articolo 1 comma 128 legge 27 dicembre 2013, n. 147, delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla quale in ogni caso a decorrere dal 2019 è subordinata l'efficacia della rivalutazione in esame, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018. In tali termini è assicurata pienamente la copertura finanziaria, in quanto i ratei corrispondenti alle rivalutazioni corrisposte negli esercizi 2016-2018 sono annualmente coperti, mentre i ratei correnti di rivalutazione della prestazione decorrenti dal 2019, ivi inglobanti anche la quota di rivalutazione relativa agli anni 2016-2018, sono riconosciuti solo in presenza dell'operare in via compensativa della predetta revisione delle tariffe e premi.

Pertanto dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 304. La disposizione prevede, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come disciplinati dal dlgs n. 148/2015, il rifinanziamento per l'anno 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga per l'importo di 250 mln di euro per tale anno 2016.

Da ciò derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

Ai predetti maggiori oneri si provvede:

quanto a 100 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto idonee a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa;

quanto a 150 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 mln di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto mantenendo dovuti criteri di prudenzialità risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:

Indebitamento netto:

2016: maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali per 150 mln di euro compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;

Saldo netto da finanziare:

maggiore spesa per incremento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 compensata da:

riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014;

riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007, con corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del dlgs n. 67/2011.

Comma 305. Con la presente disposizione si precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disponendo che ai contratti collettivi aziendali stipulati fino al 14 ottobre 2015, giorno precedente la data di presentazione del disegno di Legge di Stabilità 2016, le previsioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148 del 1993, si applicano per l'intera durata del periodo stabilito negli accordi, mentre per i contratti collettivi stipulati dal 15 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2016, si applicano solo fino al 31 dicembre 2016. A copertura dell'onere derivante dalla disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 306. *Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo una possibilità di svolgere attività di pubblica utilità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del dlgs n. 150/2015 (politiche attive).*

Comma 307. La disposizione è diretta a destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, una somma fino a 18 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. La determinazione del limite massimo di importo a 18 milioni di euro deriva dalla circostanza che, anche in virtù della riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (dlgs n. 148/2015) e della relativa estensione della copertura assicurativa dei medesimi istituti, la durata dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2016 medesimo è ridotta a 3 mesi.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la finalizzazione di risorse già programmate.

Comma 308. *Dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto che in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 148/2015, in via prudenziale, non sono stati conteggiati effetti connessi a un'esclusione parziale di settori dalla deroga al requisito dei 90 giorni, inteso come elemento di razionalizzazione dell'istituto in tal senso prudenzialmente non computato in quanto effettivamente riscontrabile solo a consuntivo, nel caso di richieste motivate da eventi oggettivamente non evitabili.*

Comma 309. *La disposizione intende riallineare per via normativa, e non solo interpretativa, la definizione degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie a quanto previsto dalla relazione tecnica al d.lgs. n. 148 del 2015, in tali termini la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. D'altro canto la relazione tecnica al d.lgs. n. 148 del 2015 ha assunto l'invarianza rispetto alla normativa previgente degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo gli aspetti inclusivi concernenti la disciplina delle integrazioni salariali attuati mediante i fondi di solidarietà, come specificato nella relazione tecnica al medesimo decreto legislativo*

Comma 310. *La disposizione è diretta a prorogare l'istituto della DIS-COLL, come disciplinata dalla disposizione medesima, nel limite massimo di 54 mln di euro per l'anno 2016 e di 24 mln di euro per l'anno 2017. Al finanziamento di tale limite di spesa si provvede con le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017*

Comma 311. La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 312-316. La disposizione è diretta a rinnovare la dotazione finanziaria del Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per il biennio 2016 e 2017, assegnando ulteriori 5 milioni di euro per ciascun anno.

Al maggiore onere pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2017 si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 317. La disposizione è tesa a prevedere una indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti, determinata in una misura percentuale dell'indennità parlamentare, in analogia con le indennità corrisposte ai garanti regionali dei detenuti, parametrata alle indennità di carica e di funzione spettanti ai consiglieri regionali.

Ai fini della quantificazione dell'onere si prevede che al Presidente venga attribuita una quota pari al 40% dell'indennità parlamentare (pari ad euro 125.220,00 annui) ed ai componenti il collegio una quota pari al 30% della medesima indennità.

Per quanto premesso, l'onere complessivo può essere così quantificato:

Componenti collegio del Garante	Indennità parlamentare annua lorda	% spettante	Indennità forfettaria annua	IRAP (8,5%)	Totale Lordo (arrotondato)
Presidente	125.220,00	40%	50.088,00	4.257,48	54.345,00
Componente	125.220,00	30%	37.566,00	3.193,11	40.759,00
Componente	125.220,00	30%	37.566,00	3.193,11	40.759,00
Totale			125.220,00	10.643,70	135.863,00

Inoltre, alla luce del programma annuale delle attività istituzionali predisposto dal Garante, è stato redatto un analitico quadro degli oneri annui connessi alle visite in ambito regionale e nazionale alle strutture detentive, alle visite mirate presso istituzioni, alla partecipazione a convegni ed incontri sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché per l'organizzazione di convegni ed incontri, come di seguito indicato:

Descrizione attività		N. visite annue	N. componenti per delegazione	Durata visita (gg)	Spese di		Totale Spesa
					viaggio	soggiorno	
				€ 150		€ 120	
Visite Regionali (ove non è presente Garante regionale)	Istituti penitenziari	10	2	3	3.000,00	7.200,00	10.200,00
	REMS	10	1	3	1.500,00	3.600,00	5.100,00
	Stazioni di polizia	10	1	3	1.500,00	3.600,00	5.100,00
	Centri per immigrati	8	1	3	1.200,00	2.880,00	4.080,00
Visite Mirate e sopralluoghi	Istituzione specifica	9	2	2	2.700,00	4.320,00	7.020,00
Iniziativa varie	Partecipazione a convegni	10	2	1	3.000,00	2.400,00	5.400,00
	Iniziativa pubbliche promosse dal Garante	2	3	1	900,00	720,00	1.620,00
	Partecipazione iniziative all'estero	2	3	3	1.800,00	4.320,00	6.120,00
	Produzioni di rapporti annuali	8	3	1	3.600,00	2.880,00	6.480,00
Monitoraggio rimpatri	Monitoraggio Direttiva UE 2008 visite	8	3	1	3.600,00	2.880,00	6.480,00
	Monitoraggio Direttiva UE 2008 incontri e rapporti	8	3	1	3.600,00	2.880,00	6.480,00
Totale spesa							64.080,00

** per le missioni all'estero è stato utilizzato un costo medio di viaggio pari a euro 300 e un costo medio di soggiorno pari a euro 240*

Riepilogo oneri:

Riepilogo spese	ANNO 2016 e a regime
Spese per indennità al collegio del Garante	135.863,00
Spese per missioni	64.080,00
Totale	199.943,00
Totale arrotondato	200.000,00

Considerato che la norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, l'onere complessivo risulta pari a euro 200.000,00 annui a decorrere dal 2016.

Commi 318 - 319. La norma in esame prevede, a decorrere dal 2016, la stabilizzazione della detrazione al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014).

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalla persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro.

Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Irpef di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In milioni di euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%).

Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella

tabella che segue, la variazione di gettito Ires di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

In milioni di euro

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

In milioni di euro

Comma 320. La norma in esame prevede il riconoscimento del credito di imposta per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia delle imprese alberghiere, di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 83 del 31/05/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014, anche nel caso in cui la predetta ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. La disposizione in esame non determina oneri in quanto l'agevolazione è concessa fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito al comma 7 del citato articolo 10.

Comma 321. Le misure introdotte sono volte ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Commi da 322 a 326. Le disposizioni recate ai commi da 322 a 326 prevedono la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa» nella società «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.», allo scopo di ottenere risparmi di spesa pubblica e razionalizzare le partecipazioni societarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle società strumentali di cui detiene il capitale azionario o in cui esercita i diritti dell'azionista.

Le disposizioni proposte, inoltre, potrebbero consentire risparmi di spesa con riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui si dispone la fusione per incorporazione in un'unica entità societaria, a seguito dell'adozione di un piano di riorganizzazione aziendale che permetterà di eliminare strutture ed uffici non più necessari a seguito alla fusione, evitando duplicazioni delle strutture organizzative.

Dall'attuazione delle disposizioni proposte, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma risparmi apprezzabili soltanto a consuntivo.

Comma 327. La disposizione, introdotta dalla Camera dei Deputati consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di riorganizzare le proprie strutture dirigenziali attraverso lo strumento semplificato del decreto ministeriale di natura non regolamentare. L'operazione di riorganizzazione avverrà nel rispetto delle dotazioni organiche del Dicastero contenute nelle Tabelle A e B del d.P.C.M. 29 agosto 2014 recante regolamento di organizzazione del predetto Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 328 - 330. La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT, nel rispetto della dotazione organica dell'Amministrazione, di 500 funzionari, da inquadrare nella Area Terza del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

L'onere per le citate assunzioni, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

Commi 331 - 333. La disposizione apporta alcuni correttivi alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali al settore cinematografico ed audiovisivo. In particolare prevede la soppressione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2 sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernente l'agevolazione per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, il cui stanziamento, pari ad euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, trovava la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del citato articolo 6, nell'agevolazione per il settore cinematografico e audiovisivo, che viene conseguentemente incrementata del medesimo importo per ciascun anno del triennio di riferimento. Si tratta di interventi tesi a migliorare la fruibilità del credito d'imposta nel settore del cinema e dell'audiovisivo non intervenendo, però, sul quantum della dotazione finanziaria destinata al predetto intervento il quale, difatti, rimodula le aliquote relative alla determinazione del singolo credito d'imposta, estendendolo al settore della distribuzione e prevedendo una serie di modifiche relative ai tetti massimi finanziabili senza influire sull'entità della dotazione complessiva del credito d'imposta per cinema ed audiovisivo che rimane regolata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91. Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 334 - 336. Il comma 334 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;
- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la

possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 334, con il comma 336 è autorizzata la spesa di 25.000.00 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La disposizione di cui al comma ora 335 non determina effetti per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 334 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;

- modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese.

Il comma 336 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;

- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 334, è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Comma 335. Il comma 335 aggiunge all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3-bis, con il quale si dispone che il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è destinato dalla stessa SIAE ad attività di promozione culturale nazionale ed internazionale al fine di favorire e realizzare una forma di sostegno alla creatività contribuendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della Costituzione.

L'attuazione del comma non comporta pertanto oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 337. Per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Comma 338. Le disposizioni introdotte con i commi 338 e 339, prevedono che una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, sia destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. La disposizione prevede quindi un meccanismo più chiaro ed efficace per l'identificazione delle risorse destinate ad interventi di tutela del patrimonio culturale statale e consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di poter contare su una dotazione di risorse stabile e continuativa, attraverso l'alimentazione del "Fondo per la tutela del patrimonio culturale", senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica visto che si utilizzano risorse già destinate ad interventi infrastrutturali e pertanto già previste a legislazione vigente.

Comma 340. Si modifica il comma 11-bis dell'articolo 11 del dl 78 del 2015, eliminando la previsione per cui i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali sono da considerarsi lavori pubblici ai sensi del Codice dei contratti. Viene inoltre specificato che la previsione per cui la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sia effettuata dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante", si applica nel caso di lavori per le chiese e gli altri edifici di culto che siano beni culturali ai sensi della citata parte seconda del Codice dei beni culturali.

Tali modifiche non comportano effetti finanziari negativi, tenuto conto che si tratta di specificazione di attività già svolte dagli uffici periferici del MIBACT a legislazione vigente.

Da ultimo si prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" sia svolta dai competenti uffici territoriali del provveditorato alle opere pubbliche.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni svolgono i compiti a loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Comma 341. La disposizione autorizza la Federazione sportiva nazionale – ACI a sostenere la spesa per i costi di organizzazione e gestione della Gran Premio d'Italia di Formula 1 per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione promozione del campionato mondiale di Formula 1. L'intervento è finanziato *a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel bilancio del predetto soggetto, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.* L'intervento quindi non determina oneri sui saldi di finanza pubblica

Commi 342 - 344. La norma riguarda il finanziamento delle spese per la costruzione della nuova sede della Scuola Europea di Parma.

Con legge n. 17 del 2006 – che non prevede alcuna autorizzazione di spesa - è stato ratificato l'Accordo di sede tra Italia e EFSA.

In attuazione del predetto Accordo di Sede, con legge 3 agosto 2009, n. 115 è stata istituita la Scuola per l'Europa di Parma, sottoposta alla vigilanza del MIUR e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

Con la norma in esame si prevede l'erogazione da parte del MIUR di 3,9 milioni di euro al Comune di Parma a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà erogare tali risorse solo successivamente alla riassegnazione su specifico capitolo del bilancio del Ministero medesimo di euro 3,9 milioni, versati all'entrata del bilancio dello Stato dalla Scuola per l'Europa di Parma.

Comma 345. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

Comma 346. La disposizione prevede che al Comune di Matera, tenuto conto del ruolo di Capitale europea della cultura per il 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese di acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile. A copertura di tali interventi in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Comma 347. La disposizione autorizza il finanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Comma 348. La disposizione in parola posticipa al 30 giugno 2016 i termini introdotti dall'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115 che, dettando disposizioni in materia di viaggi, di vacanze e circuiti "tutto compreso", stabilite a seguito della Procedura di infrazione n. 2012/4094, ha apportato modificazioni al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. In particolare posticipa l'obbligo per l'organizzatore e l'intermediario di stipulare le polizze o fornire le garanzie in ogni caso di contratti di turismo organizzato previsti dall'articolo 50, comma 2 del d.lgs. n. 79, come modificato dalla l. n. 115 del 2015, a decorre dal 30 giugno 2016. Di conseguenza l'abrogazione dell'articolo 51 del d.lgs. n. 79 del 2011, come modificato dalla l. n. 115 del 2015, relativo al Fondo nazionale di garanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, è prorogata al 30 giugno 2016. Pertanto, dalla disposizione in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 349. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi, delle biblioteche nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, tali risorse sono destinate a incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.

Comma 350. La disposizione autorizza un finanziamento di 70.000 euro annui per il 2016, 2017 e 2018, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRC), e di 70.000 euro annui per il 2016, 2017 e 2018 a favore della Società di studi fiumani – l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92.

Comma 351. Per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

Comma 352. Per il funzionamento delle istituzioni culturali, quali l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l'Accademia della Crusca è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall'anno 2016, secondo la ripartizione indicata nell'elenco.

Comma 353. La disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016 – 2018.

Comma 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le misure introdotte dal presente comma sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 – spese per l'acquisto di beni e servizi - lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Commi da 355 a 357. La disposizione proroga al 2018, per le fondazioni lirico sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto legge n91 del 2013, il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio. Tale proroga non comporta oneri in quanto non sono autorizzate nuove spese in favore delle fondazioni, ma si creano i presupposti affinché le risorse già erogate ai sensi della predetta legge consentano il raggiungimento degli obiettivi in essa prefissati. In ogni caso il raggiungimento nell'anno 2016 dell'equilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni non era scontato nelle previsioni, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, anche considerati i tempi con cui le anticipazioni sono state erogate.

E' inoltre incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di rotazione di cui al comma 6 del citato articolo 11, al fine di consentire l'accesso alle anticipazioni ivi previste anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che non versano nelle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 11 come previsto dal comma 356..

Il comma 357 dispone che il compenso per il Commissario sia determinato nel limite massimo di 100.000 euro e che sia possibile conferire sino a tre incarichi di collaborazione nel limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. All'onere pari a 175.000 euro annui per il 2016, 2017 e il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 concernente il Fondo unico dello spettacolo.

Comma 358. La disposizione incrementa di euro 4 milioni annui a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 relativa accademie non statali di belle arti.

Comma 359. La disposizione autorizza il finanziamento di un milione di euro, per il triennio 2016, 2017 e 2018, in favore di festival, cori e bande.

Comma 360. La disposizione dispone la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Comma 361. La disposizione in esame novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. La norma prevedeva la facoltà per la regione Friuli Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi erano stabilite annualmente nella legge di stabilità. Con la norma in parola le risorse destinate agli obiettivi della presente norma sono fissate in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 e sono destinate anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Comma 362. Rifinanziamento legge 16 marzo 2001, n. 72 e legge 21 marzo 2001, n. 73.

La disposizione, nell'intento di dare concreta risposta alle questioni e problematiche avanzate dalle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dispone la prosecuzione degli interventi posti a tutela del patrimonio storico e culturale delle richiamate comunità nonché, degli interventi in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, autorizzando, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, il rifinanziamento di euro 2,3 milioni della legge 16 marzo 2001, n. 72 e di euro 3,5 milioni della legge 21 marzo 2001, n. 73.

Comma 363. La disposizione dispone che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria effettuino le valutazioni di incidenza in merito alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

Entro il termine di 60 giorni l'autorità competente provvede al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi.

La norma presenta carattere procedurale ed ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 364. La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale

dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 365. La norma in esame interviene all'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 133/2014 prevedendo la messa a regime della disposizione ivi contenuta.

In particolare, il suddetto articolo 32, comma 1 prevede che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

Ciò implica l'applicazione dell'IVA al 10% in luogo del 22% in quanto tali tipologie di servizi rientrerebbero nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta così come indicato al numero 120) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Si stima, coerentemente con la valutazione al provvedimento originario, che la disposizione comporti una perdita di gettito di circa 12 milioni di euro su base annua.

Comma 366. La disposizione in esame prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 201/2011, il quale dispone il pagamento di una tassa annuale per le unità da diporto. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta una perdita di gettito di circa 7 milioni di euro su base annua.

Comma 367. Capoverso 2-bis: prevede la facoltà, da parte delle autorità portuali, di stabilire la riduzione o l'esenzione dalla tassa di ancoraggio per le navi porta contenitori indicate nella disposizione stessa. Trattandosi, nel caso di specie, di una facoltà, non sono valutabili gli effetti sul gettito spettante alle autorità portuali. L'onere recato dalla disposizione è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, correlato al contributo riconosciuto alle autorità portuali per tali anni per la concessione del predetto beneficio; tale contributo non può essere superiore alla metà dell'onere sostenuto per concedere l'agevolazione in parola. Si prevede un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per l'attribuzione alle autorità portuali del ristoro della predetta quota del 50 per cento dell'onere sostenuto, nel predetto limite di spesa.

Capoverso 2-ter: da tale paragrafo deriva un onere pari 1,8 milioni di euro per i suindicati anni 2016, 2017 e 2018, corrispondente al limite di spesa entro cui possono essere ridotte le accise sui prodotti energetici, per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto, nei porti di cui al paragrafo 2-bis.

Comma 368. In relazione alla crescente domanda straniera, che vede nello shopping del made in Italy uno dei grandi attrattori turistici del nostro Paese, è divenuta assolutamente necessaria la revisione della normativa connessa all'utilizzazione di intermediari per il rimborso dell'IVA concesso a tutti i viaggiatori al di fuori dell'Unione Europea. In particolare la possibilità di un rimborso successivo all'acquisto ha visto, negli ultimi anni, accrescere il volume di affari ed il numero di soggetti che offrono i servizi di intermediazione (così detto tax refund) in un regime non regolamentato. La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede l'individuazione

di tabelle di percentuali minime di rimborso, attraverso l'adozione di un decreto, al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza dell'intermediazione, rendendo consapevole il consumatore dei costi dell'operazione di anticipazione del rimborso dell'IVA. Inoltre si prevede che gli intermediari dovranno essere iscritti all'albo degli istituti di pagamento, con evidenti ricadute positive sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Comma 369. La disposizione rinfanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. "La Buona Scuola") relativa agli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.

Comma 370. La disposizione prevede lo stanziamento, **di 51 milioni** di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazione dalla legge del 11 febbraio 2014, n. 164. Le risorse, appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico sono assegnate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. **Nell'ambito delle risorse sopra richiamate 1 milione di euro è destinato all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero**

Comma 371. La disposizione incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Al relativo onere, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni

La disposizione ha effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto secondo il profilo atteso dell'erogazione dei contributi in conto interessi a valere sul predetto fondo.

All'onere, pari a 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Comma 372. Il comma 372, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, prevede una nuova autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro nell'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, istituito con il successivo comma 969.

Comma 373. Il comma 373, dispone un incremento della dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

Comma 374. *La disposizione riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.*

Comma 375. La disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di Aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). Per le finalità sopra descritte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione, è conseguentemente incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Commi da 376 a 384. Sono previste disposizioni per promuovere la costituzione di società a duplice finalità, le società "benefit", che, nell'esercizio dell'attività economica, perseguono, in aggiunta allo scopo di lucro, anche finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile a beneficio generale della comunità e del territorio in cui esse operano. Le norme introdotte prevedono, in particolare, specifici doveri degli amministratori per rispettare le finalità di beneficio comune di tali società, che continuano ad essere disciplinate dal codice civile e per le quali non sono previsti, comunque, benefici economici a carico della finanza pubblica per effetto di tale ulteriore qualificazione. Di conseguenza, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul rispetto delle norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo (comma 2-decies), è da ritenere che tali attività rientrino in quelle istituzionali svolte in via ordinaria da detta Autorità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Comma 385. La disposizione, nell'affermare il sostegno alle comunità italiane all'estero, anche attraverso la promozione della cultura e dell'informazione, prevede l'assegnazione, per l'anno 2016, di un contributo, quantificato in **complessivi 6.400.000 euro**, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), del Consiglio dei Comitati italiani all'estero (COMITES), per l'intensificazione di attività ed iniziative rivolte ai cittadini italiani residenti all'estero da perseguire mediante il finanziamento di Network di comunicazione e di editoria ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Inoltre, sono previsti contributi per lo sviluppo dell'attrattività delle università italiane attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana on line e in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" con lo scopo di **tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo**. Infine, è **altresì previsto un contributo alle scuole italiane non paritarie all'estero, punto di riferimento non solo per i lavoratori italiani all'estero e gli emigrati di ritorno, ma anche per chi cerca un'istruzione di qualità impostata sul modello italiano**.

Commi da 386 a 390. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, i quali costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione

dell'intervento. Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Per l'anno 2016 le risorse di 600 mln di euro sono destinate:

- a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. A tali fini sono destinati per il 2016 380 milioni di euro incrementando il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro.

Nelle more dell'adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, all'avvio della misura di contrasto alla povertà si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 **del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza**, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione diretta a precisare una finalizzazione.

Al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2017, le risorse precedentemente destinate a strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione dell'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nella **misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018**, con conseguente soppressione della relativa ragione di spesa.

Le risorse pari a 1000 mln di euro a decorrere dal 2017 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà correlata alla differenza tra reddito familiare del beneficiario e soglia di povertà assoluta e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Al contempo vengono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 riferito al finanziamento della precedente indennità ai collaboratori coordinati e continuativi.

Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1000 mln di euro a decorrere dal 2017.

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-600	-1.000

Comma 391. La disposizione prevede l'istituzione a decorrere dall'anno 2016 della carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. E' previsto che la carta, emessa dai singoli Comuni, venga rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La carta, di durata biennale,

- *consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.*
- *è funzionale alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro..*

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa consente esclusivamente all'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizio o a riduzioni tariffarie e i costi di emissione non sono a carico della finanza pubblica ma delle famiglie che ne fanno richiesta.

Commi 392 e 393. La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ", **alimentato mediante versamenti in un apposito conto corrente postale** dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale, per il sostegno di iniziative contro l'infanzia povera. **Le modalità di organizzazione e gestione del Fondo e del relativo conto corrente postale saranno stabilite dal protocollo di intesa** stipulato tra le predette fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione disciplina le modalità di versamento dei contributi, senza comportare effetti finanziari.

Comma 394. La disposizione in esame prevede che agli enti di cui al comma 392 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta, inoltre, è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. **La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.** Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

successive modificazioni. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione di esenzione dall'imposta di registro si configura come rinuncia a maggior gettito. Si evidenzia, inoltre, che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 395. La norma dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Comma 396. L'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 prevede che le cessioni verso enti no profit debbano essere provate mediante comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza. L'intervento proposto incrementa l'importo da 10 milioni di lire a 15.000 euro previsto ed estende la possibilità di non inviare la comunicazione anche nel caso di beni facilmente deperibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica procedurale.

Commi 397 e 398. La disposizione apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Con una modifica all'articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti. Con alcune modifiche all'articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva. Con alcune modifiche all'articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all'articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni. Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente. Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare. Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l'individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità. Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico. Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento

all'articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

Comma 399. Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Le risorse sono reperite tramite il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 400. La disposizione dispone che nello stato di *previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali* sia istituito un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave *prive di legami familiari*.

Comma 401. Al fine dell'attuazione della legge n. 134/2015 è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico" dotato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, i cui criteri attuativi sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il provvedimento genera oneri per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 403. Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda. Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per un milione di euro per l'anno.

Comma 404. La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Comma 405. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 sia incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 la spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 406. Prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave ai sensi della legge n. 162/1998.

Commi 407 - 408. La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016 per la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport. A tal fine, a decorrere dal 2016 si incrementa di 500.000 euro il contributo annuo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge n. 266/2005.

Comma 409. Prevede che una quota *di 2 milioni* di euro per l'anno 2017 e di *4 milioni* di euro per l'anno 2018 del Fondo sanitario nazionale sia vincolata per lo svolgimento di *sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare*.

Comma 410. Prevede un incremento del Fondo sanitario nazionale di 1 milioni di euro per l'anno 2017 e 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 411. Prevede l'istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali. Il predetto fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 412. Dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 411, mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.

Comma 413. Al fine di tenere conto dell'istituzione del nuovo fondo, il comma 413 novella l'articolo 1, comma 1250 della legge n. 296 del 2006, eliminando dalle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia quelle relative alle politiche in materia di adozioni e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Commi 414 - 416. La proposta emendativa è tesa ad istituire presso il Ministero della giustizia, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno quando non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi, per non aver ricevuto l'assegno di mantenimento ex articolo 156 del codice civile.

Il Fondo presenta una dotazione finanziaria di euro 250.000,00 per l'anno 2016 e di euro 500.000 per l'anno 2017.

Viene altresì prevista l'azione di rivalsa del Ministero della giustizia nei confronti del coniuge inadempiente, in relazione ai contributi erogati a carico del Fondo.

Con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione nonché stabilire criteri e modalità attuative delle disposizioni.

Con riferimento agli adempimenti di natura istituzionale ed amministrativa, si fornisce assicurazione che gli stessi potranno essere espletati dall'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Comma 417. La disposizione destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Comma 418. La disposizione sostituisce il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 244, il quale prevede l'abrogazione del comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, atto a suddividere in parti uguali tra i soggetti beneficiari il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379.

Nello specifico si dispone che il contributo di cui sopra sia erogato, per l'85%, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania.

Tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui sopra e su proposta dell'Unione Italiana Ciechi, il Ministero dell'interno ripartisce con proprio provvedimento il contributo di che trattasi. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi.

La norma, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 419. *A decorrere dall'anno 2016, il comma autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), del decreto legge 281/2001. La norma genera oneri per 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.*

Commi 420 - 421. Viene incrementato di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il contributo in favore delle Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (capitolo 3631 piano gestionale 1 allocato nella UDV 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 10- Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).

Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Teramo viene assegnato il contributo di 100.000 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Commi 422 – 428. Le disposizioni danno attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione.

Le disposizioni non comportano oneri in quanto, al comma 427, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Commi 429 – 431. *Le disposizioni in esame modificano l'articolo 9 della legge n. 212/2000 prevedendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti per eventi eccezionali o imprevedibili avviene anche mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità di ripresa della riscossione.*

Viene altresì previsto che i contribuenti, colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con l'ordinanza con al quale è dichiarato lo stato di emergenza, possono chiedere la rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili per i tributi non sospesi o differiti scadenti nei sei mesi successivi alla stessa dichiarazione dello stato di emergenza. Le modalità applicative di tale ulteriore rateizzazione saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre modificato (comma 431) anche l'articolo 12 del decreto legislativo 159 del 2015 stabilendo che, salvo diverse disposizioni, il versamento dei tributi sospesi per

eventi eccezionali avvenga entro il mese successivo e non entro 30 giorni dal termine della sospensione.

Al fine di far fronte alle esigenze correlate al differimento della riscossione dei tributi di cui all'articolo 9 della legge n. 212/2000 viene istituito un Fondo rotativo rinviando a un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità attuative e di alimentazione del citato Fondo. Viene comunque assicurata una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 che rappresenta l'onere per tale annualità.

Commi 432 – 433. Le disposizioni pongono a carico delle somme stanziare con la legge n. 190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, gli oneri derivanti dalla proroga o dal rinnovo dei contratti stipulati dai Comuni del cratere sismico, con riferimento alle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il personale in questione è il medesimo assunto ai sensi della normativa emergenziale e già prorogato in base alle autorizzazioni di spesa disposte annualmente e si riferisce a 59 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un costo annuo di euro 1.152.209.

Commi 434 – 437. Le disposizioni prorogano, per un ulteriore triennio, i contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato e senza applicazione delle sanzioni previste a legislazione vigente, nonché il rinnovo dei contratti dei Titolari dei predetti Uffici speciali.

La disposizione quantifica nel limite di euro 2.320.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il costo dei citati contatti a tempo determinato, comprensivo di quello per il rinnovo dei contratti dei Titolari degli uffici speciali nel limite massimo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

La modifica è volta a chiarire che il costo del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 436 è comprensivo di quello per il rinnovo dei contratti dei Titolari degli Uffici speciali nel limite massimo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il seguente prospetto illustra gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l'onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici di cui alla presente norma:

<i>Ente di appartenenza</i>	<i>Risorse assegnate</i>	<i>Onere individuale</i>	<i>Onere complessivo su base annua</i>
<i>Uffici speciali (art.67-ter, comma 3)</i>	<i>10 Area II F3</i>	<i>€ 34.000</i>	<i>€ 1.920.000</i>
	<i>15 Area III F1</i>	<i>€ 37.000</i>	
	<i>25 Area III F3</i>	<i>€ 41.000</i>	
	<i>1 responsabile Ufficio L'Aquila</i>	<i>€ 200.000</i>	<i>€ 400.000,00</i>
	<i>1 responsabile Ufficio crateri</i>	<i>€ 200.000</i>	
TOTALE			€ 2.320.000

Comma 438. La disposizione prevede che i presidenti delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono avvalersi per gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge n.74 del 2012 anche delle strutture regionali competenti per materia o delegare alle medesime le funzioni attribuite con la medesima disposizione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il medesimo comma prevede la destinazione di quota parte delle risorse assegnate per la ricostruzione delle aree terremotate, per il ripristino/riparazione delle cappelle private incluse nei cimiteri nonché di quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Trattandosi di interventi effettuati a valere su risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri.

Comma 439. La disposizione prevede che i Commissari delegati consentano l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi e che provvedano al trasferimento a titolo gratuito dei predetti beni a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale. Tale esenzione non determina effetti finanziari, configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Il medesimo comma prevede altresì la proroga al 31 dicembre 2016 del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

Comma 440. La disposizione prevede che, per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sia autorizzata, per l'anno 2016, la spesa a favore dei presidenti dell'Emilia Romagna, per un

importo pari a 160 milioni, e della Lombardia, per un importo pari a 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n.95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione. Tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziare) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.

Commi 441 – 453. La disposizioni recano interventi in favore dei territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e prevedono l'istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

In particolare:

- a) Si escludono per il 2016 dai vincoli finanziari delle regioni e degli enti locali le spese per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro. Tale onere ha effetti solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto;*
- b) Si estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse il finanziamento dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali;*
- c) Sono stanziati per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola rispettivamente 3,5 milioni per la Lombardia e 1,5 milioni per il Veneto);*
- d) E' autorizzato il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia;*
- e) Sono istituite zone franche in alcuni comuni della Lombardia.*

In relazione alla suddetta lettera e) i beneficiari dell'agevolazione sono le imprese localizzate nella zona franca che rispettano la definizione di microimprese e le altre condizioni restrittive indicate dal comma 444. L'agevolazione riguarda l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Imu per gli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati dai soggetti sopra individuati relativamente al solo anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene altresì previsto che per accedere alle agevolazioni indicate i soggetti beneficiari devono rispettare limiti e procedure previste dai regolamenti comunitari di cui al comma 445.

Il comma 452. prevede uno stanziamento di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016: tale importo costituisce il limite per la fruizione delle agevolazioni correlate alla zona franca urbana, mediante l'attuazione delle disposizioni, ove compatibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013.

Al relativo onere, pari complessivamente a 95 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n.95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione. Tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziare) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.

Commi 454 – 455. La disposizione modifica alcuni termini procedurali previsti dal comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, legati agli indennizzi alle imprese del

settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le predette modifiche non determinano un incremento della dotazione prevista dal citato articolo 5.

Comma 456. La disposizione prevede che gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, possano provvedere al pagamento delle rate di mutuo concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Comma 457. La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, pur prevedendo l'esclusione dalle riduzioni del fondo di solidarietà comunale dei comuni danneggiati da eventi sismici, rimane comunque fermo l'ammontare complessivo delle riduzioni che verranno applicate in misura maggiore ai rimanenti comuni.

Commi 458 – 465. La disposizione assegna al capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. Il comma 465 assegna al Comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.

I commi successivi disciplinano le modalità di individuazione dei familiari delle vittime, determina la somma spettante per ciascuna delle vittime nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate, i criteri di priorità da seguire, l'adozione dei provvedimenti di elargizione ed altri adempimenti di carattere tecnico e fiscale.

Comma 466. Individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018.

Le risorse integrano quelle già stanziati a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni

Comma 467. Precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 466, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP).

Comma 468. La disposizione interviene in materia di composizione dei Comitati di settore nell'ambito della contrattazione collettiva e non ha effetti finanziari.

Comma 469. Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466.

Comma 470. Prevede che le disposizioni recate al comma 469, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si fornisce, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo, commi 438- 439.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 246 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 246 (**)	Totale personale statale
A decorre dal 2016	219	81	300

(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali

(**) Nel comma 466 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Comma 471. La disposizione prevede l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per il personale che già svolgeva attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio da parte della Regione Lombardia o dall'ente dalla stessa individuato.

Considerato che alle relative assunzioni si provvede nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 472 – 473. La disposizione autorizza la spesa complessiva di 83 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cd "strade sicure") anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cd "terra dei fuochi").

A tal fine si prevede l'intervento di 4.800 unità di personale delle Forze Armate per tutto l'anno 2016.

Si prevede, inoltre, per il personale delle Forze di Polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze Armate la specifica destinazione di una quota, pari a 1,9 milioni di euro, dell'autorizzazione complessiva di 83 milioni di euro.

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale

delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante in trasferimenti. Si riportano negli allegati seguenti i dettagli della quantificazione.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, si fa presente che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del DL 78/2009.

STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

La norma autorizza la spesa di euro 81.100.000, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Piano di impiego delle Forze armate

E' stato previsto l'impiego di 4.800 unità, di cui 2.650 unità fuori dalla sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. I relativi oneri sono stati quantificati in euro 81.100.000.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del

personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 32.400 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa € 120.000.

Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.150 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.150	17,25	1.112.625	13.574.425
Straordinario	2.150	15,90	495.683	6.047.327
TOTALE SPESE PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.150	2,40	154.800	1.888.560
servizi generali	2.150	2,10	135.450	1.652.490
equipaggiamento/vestiario	2.150	1,45	93.525	1.141.005
funzionamento automezzi	154	20,00	92.400	1.127.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
TOTALE ONERI			2.084.483	25.430.687
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			2.084.483	25.430.687

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.650 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	2.650	29,44	2.340.480	28.553.856
Straordinario	2.650	15,90	610.958	7.453.682
TOTALE SPESE PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.245	4,80	323.280	3.944.016
Vitto strutture civili	405	15,00	182.250	2.223.450
Alloggio strutture civili	405	35,00	425.250	5.188.050
servizi generali	2.245	6,25	420.938	5.135.438
equipaggiamento/vestiario	2.650	1,45	115.275	1.406.355
funzionamento automezzi	189	20,00	113.400	1.383.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				259.158
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi				121.828
TOTALE ONERI UNA TANTUM				380.986
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
TOTALE ONERI			4.531.830	55.288.327
ONERI UNA TANTUM				380.986
TOTALE GENERALE			4.531.830	55.669.313
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				25.430.687
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				55.669.313
TOTALE				81.100.000

Comma 474. *La disposizione è volta alla razionalizzazione e all'efficientamento del personale di polizia. Nello specifico, il predetto personale assegnato a funzioni di carattere amministrativo o di scorta personale potrà essere assegnato a funzioni di sicurezza e controllo del territorio nel rispetto delle normative vigenti e delle sedi di competenza.*

Comma 475. *La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni annui, ad interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La disposizione prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.*

Comma 476. *La disposizione prevede finanziamenti per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, volti a contribuire all'attuazione degli interventi di bonifica dei SIN che si rendono indispensabili anche per adempiere alle sentenze della Corte di Giustizia europea e presentano pertanto carattere di vincolatività. In particolare, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco. I restanti 5 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro nell'anno 2018 sono destinati prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.*

Comma 477. *La norma autorizza un contributo annuo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dal Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici.*

Comma 478. *La disposizione in esame ha carattere procedurale; pertanto, non determina effetti per la finanza pubblica.*

Comma 479. *Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.*

La modifica introdotta alla Camera dei Deputati escludere l'ENIT – Agenzia Nazionale del turismo - dalle misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009.

Poiché in attuazione delle misure di contenimento a carico dell'Ente sono stati quantificati risparmi in euro 730.000 annui a decorrere dall'anno 2016, l'onere è pari a 730.000 annui a decorrere dall'anno 2016.

Comma 480. *La disposizione assegna allo stanziamento relativo al Club Italiano Alpino 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.*

Comma 481. La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 da iscriverne in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse sono finalizzate a fronteggiare le spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea. Le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso. *Inoltre, viene prevista l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto delle risorse del Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, istituito nello stato di previsione del suo ministero, tra le diverse amministrazioni centrali direttamente coinvolte nel pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei collegi arbitrali. La disposizione non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.*

Comma 482. La norma autorizza la spesa per 3 milioni di euro nell'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Comma 483. La norma è finalizzata ad incrementare lo stanziamento destinato alle istituzioni culturali di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, finanziati attraverso il capitolo 3671 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 484. *La disposizione in esame ha carattere procedurale e non determina effetti per la finanza pubblica.*

Comma 485. Per consentire, nelle more dell'attuazione dell'art. 8, comma 13-septies, del decreto legge n. 78 del 2015 e comunque non oltre il 30 giugno 2016, i servizi di collegamento marittimo della Regione Sardegna, la disposizione prevede l'utilizzo delle risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'art. 19 ter del decreto legge n. 135 del 2009, limitatamente all'importo di 6,5 milioni di euro.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto utilizza risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 486. *La disposizione assegna alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2016, al fine di garantire il sistema di collegamenti aerei da e per la Regione, anche a passeggeri non residenti.*

Comma 487. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 da parte di un commissario liquidatore. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 488. *La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 la contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 2013, aperta per l'emergenza relativa all'alluvione del 2010 nella regione Veneto, anche al fine di consentire l'attuazione di interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico, cui provvede il Presidente della Regione Veneto d'intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458, a valere sulle risorse disponibili della medesima contabilità.*

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto gli interventi verranno realizzati con le risorse disponibili sulla contabilità speciale 5458.

Comma 489. La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale di cui all'art. 49 del Decreto-legge n. 66/2014 di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 490. *La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura originariamente previsto per il triennio 2013-2015 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge n. 225 del 2010 e, a tal fine, integra complessivamente per 3 milioni di euro, per l'anno 2016, gli stanziamenti dei capitoli n. 1173, 1415, 1477 e 1488 esposti in Tabella C.*

Comma 491. La disposizione è volta a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea".

Comma 492. *La norma modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2013, in materia di proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO₂. Nell'attuale formulazione è previsto che il 50% di detti proventi sia riassegnato:*

- *fino all'anno 2015, ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico per la liquidazione, ex comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, dei crediti spettanti agli operatori degli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE nel periodo 2008-2012, per il mancato utilizzo dei CERs ed ERUs, a causa dell'esaurimento della riserva a favore dei "nuovi entranti" di quote di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito;*
- *a partire dall'anno 2016, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.*

Infatti, sulla base delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, tali crediti sono stati quantificati complessivamente in euro 683.483.217,03 con il Decreto MISE 21 febbraio 2014 e con il Decreto MISE settembre 2015; a tale importo vanno aggiunti anche gli interessi al tasso legale fino al momento del soddisfacimento.

A fronte di tali crediti, i decreti di riparto adottati nel 2014 e 2015, hanno assegnato alla finalità rispettivamente 213 milioni (DI n. 231 del 26 settembre 2014) e 200 milioni (DI settembre 2015).

Residuano quindi non meno di 330 milioni di euro tra crediti ed interessi già maturati e maturandi, che a legislazione vigente non potrebbero essere soddisfatti.

Pertanto, con la proposta si intende destinare la quota in esame dei proventi delle aste CO₂ alla liquidazione dei crediti spettanti ai cosiddetti "nuovi entranti" anche dopo l'anno 2015 fino al completo rimborso degli stessi.

La disposizione appare neutrale dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica ed volta ad evitare oneri per la finanza pubblica connessi ai maggiori interessi da riconoscere ai creditori ed al rischio di contenzioso nel caso di mancato soddisfacimento dei loro diritti.

Comma 493. La disposizione è volta a finanziare, per gli anni 2016, 2017, 2018, per euro 1,5 milioni annui le spese relative ai servizi di pulizia e manovalanza relative al mantenimento in efficienza della struttura militare della marina di Taranto.

Commi 494 – 510. Le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di cui ai commi 494-510 sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell'offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto legge n. 66 del 2014. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosectori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati, come segue:

Tabella 1 - Ripartizione per settori della pubblica amministrazione

	2016	2017	2018
	mln euro	mln euro	mln euro
Ministeri	103,1	103,1	103,1
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
TOTALE	216,4	697,3	697,5

I consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale) sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP: poiché relativa a voci di spesa che non passano, e per loro definizione e contenuto non sembrano destinate anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali

che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni) escludendo spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio di tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere. Le riduzioni per ciascun Ministero sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2014.

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3. Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero

Ministeri	Milioni di euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28,1
MINISTERO DELL'INTERNO	18,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,8
MINISTERO DELLA DIFESA	13,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	0,5
MINISTERO DELLA SALUTE	1,7
Totale complessivo	103,1

(in milioni di euro).

I risparmi a enti di previdenza e regioni sono applicati rispettivamente nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 608 e ai commi da 680 a 682 della medesima Legge di stabilità. In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci dei ripetuti enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti, si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella riportata tabella 4.

Tabella 4. Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (in euro).

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.338	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
	5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362
5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRARROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIAR	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATILE STATALE OMERIO DI ANCONA	866	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.302.236	61.161.764	61.391.091

In particolare, il comma 494 interviene sul decreto legge n. 95/2012 (articolo 1, comma 7) prevedendo per le amministrazioni pubbliche la possibilità di approvigionarsi al di fuori delle modalità centralizzate per specifiche merceologie di uso ricorrente a condizione che il prezzo conseguito sia inferiore di una determinata percentuale rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip; *in particolare, per le categorie merceologiche telefonia fissa e mobile il prezzo dovrà essere inferiore almeno del 10 per cento, mentre per le categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo dovrà essere inferiore almeno del 3 per cento.*

Il comma 499 interviene sul decreto legge n. 66/2014 (articolo 9) relativo all'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento introducendo – oltre che modifiche di carattere formale - si precisa che le competenze dei soggetti aggregatori di livello inferiore alle regioni coincidono con l'ambito regionale di riferimento.

La disposizione recata dal comma 500, é diretta a consentire ai comuni di contribuire al pagamento del canone di locazione delle caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 505 prevede la predisposizione da parte delle amministrazioni pubbliche di un apposito programma biennale, da aggiornare annualmente, degli acquisti di beni e servizi di importo *unitario, ossia riferito alla singola procedura di gara, superiore ad un milione di euro*. Il programma, i suoi aggiornamenti e *tutti i contratti stipulati in esecuzione di esso* sono comunicati alle strutture e uffici preposti al controllo di gestione e pubblicati sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici. *L'obbligo di comunicazione e pubblicazione si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli acquisti di importo unitario inferiore a un milione di euro resta fermo quanto previsto dall'art. 271 del DPR n. 207/2010 in materia di programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi.*

Il comma 510 prevede un meccanismo derogatorio per gli acquisti al di fuori delle modalità centralizzate.

Comma 511. La norma prevede la facoltà per l'appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti che prevedono l'indicizzazione al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al 10% complessivo indicato al momento dell'offerta, o l'eventuale risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.

La revisione contrattuale deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt'oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 ha incaricato l'ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall'autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Procedura e modalità di riequilibrio. Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Comma 512. La disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending review in atto, la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, si prevede come modalità di approvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le Regioni vengono autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità dei soggetti aggregatori regionali, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 – destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.

Comma 513. Si prevede che l'AGID predisponga il Piano triennale per l'informatica nella PA che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il piano deve contenere l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e i connessi costi, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, si prevede inoltre che i beni e servizi in questione siano suddivisi in spese da sostenere per l'innovazione e spese per la gestione corrente e che si individuino i beni e i servizi la cui acquisizione ha rilevanza strategica.

Comma 514. Per le finalità di cui al comma 513 viene stabilito che la Consip o il soggetto aggregatore interessato programmi, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in proposito, l'acquisizione dei beni e servizi secondo il Piano triennale per l'informatica nella PA di cui al comma 512. Consip e AGID, sulla base delle informazioni in loro possesso, propongono alle amministrazioni e alle società interessate misure volte al contenimento della spesa. Consip e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle PA; questo avviene secondo la base territoriale di riferimento dei soggetti stessi, che può essere nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

Comma 515. La disposizione individua come obiettivo di risparmio da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, il 50% della spesa media annua dedicata alla gestione corrente del solo settore informatico, con riferimento al triennio 2013-2015. Tale obiettivo di risparmio va considerato al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Sogei Spa, Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. ***Sono escluse dall'obiettivo di risparmio l'INPS, l'INAIL, Sogei Spa,*** le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, e le spese di investimento della giustizia necessarie a completare l'informatizzazione del processo civile e penale degli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dalle disposizioni del presente comma sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Comma 516. La disposizione prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 512 e 514, per ragioni attinenti all'inidoneità o alla indisponibilità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione o della società, ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell'elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi 512 e 514 siano comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e

all'Agenzia per l'Italia Digitale, per le consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

Comma 517. E' previsto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 516 rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).

Comma 518. Al fine di rendere coerente il quadro normativo in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, è prevista l'abrogazione della disposizione contenuta al comma 3 – quinquies dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l'attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri AGID.

Comma 519. E' prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, come disposto dal comma 512, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell'ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.

Comma 520. Prevede l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale. Inoltre tramite accordo disposto in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'AGID e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale

Commi 521 – 536. Le disposizioni introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine le regioni individueranno le Aziende ospedaliere pubbliche (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Si prevede che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui sopra, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Con il medesimo decreto saranno definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Comma 537. Al fine di perseguire gli obiettivi di revisione del sistema di monitoraggio, verifica e affiancamento alle Regioni per i piani di organizzazione, riqualificazione e rafforzamento dei servizi sanitari regionali sono state assegnate al

Ministero della Salute risorse pari a 1,2 milioni per il 2016, 1 milione per il 2017 e 800 mila euro per il 2018.

Commi 538 – 543. Per la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private attivino sistemi di monitoraggio delle prestazioni rese. Tali procedure sono finalizzate a rilevare errori, rischi di inappropriata nei processi diagnostici e terapeutici, a sensibilizzare e formare il personale e assistenza tecnica verso gli uffici legali delle strutture sanitarie. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinato dal personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o con comprovata esperienza almeno triennale.

In relazione alle misure di efficientamento richieste alle regioni e alle province autonome esse adottano, se ancora non fatto, il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale. Per le regioni sottoposte a piani di rientro tale adempimento viene fatto nei termini e modalità stabiliti dai piani stessi. Inoltre, le regioni e le province autonome adottano anche un piano del fabbisogno del personale.

Il provvedimento generale di programmazione della riduzione dei posti letto e il piano del fabbisogno del personale sono trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti, al comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Nel caso in cui vengano rilevate criticità per quanto riguarda il piano di fabbisogno del personale, gli enti del SSN possono indire procedure concorsuali per personale medico, infermieristico e tecnico amministrativo potendo riservare il 50 per cento dei posti al personale in servizio all'entrata in vigore della legge e che ha accumulato almeno un periodo di tre anni, anche non continuativo, negli ultimi 5 anni con contratti a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto flessibile. Nelle more di tale procedura, anche in deroga ai limiti della spese per il personale, con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato gli enti del SSN possono continuare ad avvalersi del personale con forme contrattuali flessibili o a tempo determinato anche tramite attivazione di nuovi contratti fino al termine massimo del 31/10/2016. Queste possibilità vengono concesse per il biennio 2016-2017 nell'ambito della cornice finanziaria programmata e nel rispetto delle disposizioni sui limiti per la spesa per il personale del SSN, nonché nel rispetto dei piani di rientro finanziaria programmata e dei vincoli di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Comma 544. Si mira a garantire ai detenuti un migliore servizio di cura con la telemedicina. Tale miglioramento avviene per il tramite di una convenzione stipulata tra il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, il dipartimento di giustizia minorile, le aziende sanitarie, i comuni e ANCI e Federsanità. Per l'attuazione è prevista la spesa di 400 mila euro.

Comma 545. Le procedure di stabilizzazione e acquisizione del personale previsto dall'articolo 4 comma 10 del decreto legge 101/2013 vengono applicate anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale. A tale fine il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali e ridotto di 780.983 euro a decorrere dal 2016.

*Commi 546 – 547. Al fine di perseguire una più efficace integrazione tra le attività di prevenzione e cura e le attività di didattica e di ricerca, dispongono che **le regioni a***

statuto speciale che nel biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, possono costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate. Tale disposizione non si applica alle regioni sottoposte ai Piani di rientro e alle province autonome di Trento e Bolzano

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.

Comma 548 – 552. Le disposizioni di seguito illustrate introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 c. 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al riguardo, appare opportuno premettere che i principali driver di efficientamento previsti dalla norma sono:

- un forte indirizzo alla concorrenzialità;
- la previsione di strumenti contrattuali per la gestione della variabilità e dell'innovazione tecnologica;
- la previsione di strumenti di controllo dell'esecuzione, sia verso i fornitori, che verso gli utilizzatori, in direzione sempre dell'appropriatezza d'uso.

Inoltre, si segnala la rilevanza del ruolo delle valutazioni tecniche multidimensionali che, come previsto ai commi 551 e 552, non verranno più effettuate a livello locale ma a livello regionale o nazionale.

Le disposizioni di cui al comma 551 si applicano unicamente alle Regioni e non alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e non vengono scontati eventuali effetti finanziari, desumibili soltanto a consuntivo.

Comma 553 – 565. Il Patto per la salute 2014-2016 prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza da effettuarsi nell'ambito della cornice finanziaria programmata dal medesimo Patto. La norma, è finalizzata ad assicurare che tale aggiornamento intervenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 sia finalizzata una quota del fabbisogno sanitario standard nazionale indistinto pari a 800 milioni di euro, la cui erogazione è subordinata all'approvazione del predetto aggiornamento; ciò al fine di rendere stringente l'esigenza di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del rispetto della compatibilità finanziaria si dispone che tale aggiornamento sia effettuato in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, ivi ricomprendendo l'aggiornamento dei nomenclatori nazionali.

E' prevista inoltre l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sostituisce, ancorché con maggiori e più articolate funzioni, nonché con diversa composizione, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR n. 44/2013. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di

un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa. La Commissione è soggetta al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013. *Si dispone inoltre che la Commissione ha il compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includendo tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.*

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. La norma, inoltre, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 563, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:

- A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 556, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:
- i. vi siano numero 15 i rappresentanti e gli esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
 - ii. vi siano n.12 sedute plenarie della Commissione e n. 5 sedute di sottogruppi di lavoro;
 - iii. il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro;

- B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 561. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPE SA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
		ANNO 2016
UNITA'	PROFLI	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF. LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - 0D0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA - COLLAB. RE TEC. - PROF. LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.195,96 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

- C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 200.000,00 euro;
- D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 562, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare n. 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000,00 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 240.000,00 euro.

Comma 566. Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo modificato dal decreto legge 95/2012. Le tariffe massime sono definite da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali.

Comma 567. La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali di cui all'art. 4, co. 4 della legge 323/2000. L'accordo nazionale è stipulato tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministero della sanità. Ai sensi dell'art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le previsioni di spesa per l'erogazione delle prestazioni termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa, l'accordo può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

- *i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;*
- *disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;*
- *titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;*
- *titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16);*
- *malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);*
- *invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;*
- *grandi invalidi per servizio;*
- *invalidi civili al cento per cento;*
- *grandi invalidi del lavoro.*

La disposizione prevede, a tal fine, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato sia inoltre incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 568. Il primo periodo del comma in esame prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge 190/2014 che stabilito il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge 190/2014 che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 78/2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro, comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma in esame.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite adozione autonoma da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma in esame è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma in esame prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato dal patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia Giulia.

Comma 569. La norma prevede che, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa per i farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, limitatamente all'importo che eccede il fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione ai risparmi indotti dalle specifiche disposizioni in materia di spesa farmaceutica, introdotte dall'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 78/2015, e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge, nonché ai sensi della legislazione vigente in materia di equilibrio di bilancio del settore sanitario, la proposta emendativa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 570. La disposizione prevede, allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria dei farmaci innovativi, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, predisponga annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti e le conseguenti previsioni di spesa, coerenti con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario Nazionale.

Commi 571 – 573. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali con la dotazione di 1 milione di euro annui. Il Fondo è finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. Il fondo viene assegnato alle Regioni e Province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

Commi 574 – 579 *La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatto salva l'invarianza dell'effetto finanziario connesso*

alla deroga prevista dal comma 330-bis per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e per le prestazioni erogate dagli IRCCS a favore di cittadini residenti in altre regioni, comunque ricomprese negli accordi di cui ai commi 574 e 576.

L'attuazione della norma, con riferimento alle attività di supporto agli enti interessati ai piani di rientro di cui al comma 579 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale attività rientra tra le funzioni istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate con riferimento alle azioni nei confronti delle regioni in piano di rientro.

Per quanto attiene, invece, all'attività di affiancamento locale, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per tutta la durata dei piani di rientro, gli eventuali maggiori oneri dalla stessa derivanti, sono a carico del bilancio della medesima Agenzia, ciò in quanto l'AGENAS dispone già delle risorse finanziarie, professionali, degli strumenti operativi e di supporto necessari alla realizzazione di quanto previsto dalla norma in parola. Infatti, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nell'ambito delle competenze istituzionali, già svolge attività di valutazione delle criticità organizzative, economiche, di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture territoriali, nonché quelle relative all'efficacia degli interventi clinici attraverso il Programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE). Inoltre, attualmente l'Agenzia può contare per le specifiche attività di affiancamento e supporto tecnico operativo, di 90 professionisti contrattualizzati.

Si riportano di seguito le disponibilità di risorse di AGENAS per l'attività di affiancamento locale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nei piani di rientro aziendali per il periodo 2016-2018

	<i>Tempo zero</i>	<i>giugno 2016</i>	<i>dicembre 2016</i>	<i>giugno 2017</i>	<i>dicembre 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Totale risorse disponibili</i>	<i>90</i>	<i>190</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
<i>unità di risorse per azienda (*)</i>	<i>2</i>	<i>fino a 4</i>	<i>fino a 5</i>	<i>fino a 5</i>	<i>fino a 5</i>	<i>fino a 5</i>

() I valori per azienda, calcolati tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, essendo approssimati per difetto, possono essere rideterminati in ore/giornate lavorative. In ogni caso, si ritiene congruo, a regime, per le finalità istituzionali assegnate, un numero complessivo di 240 unità per una media di almeno 4 unità per azienda, incrementabili di un'ulteriore unità (fino a un massimo di 5) in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di € 9.022.117,13 (di cui € 7.107.262,16 di compenso lordo e € 1.914.854,97 di oneri riflessi), per un costo medio per singola unità di € 37.592,15 (di cui € 29.613,59 di compenso lordo e € 7.978,56 di oneri riflessi), per ogni anno del triennio 2016 – 2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro, calcolando altresì una media per collaboratore di circa €. 3.000,00 di spese missione, per un totale di circa €. 720.000,00.*

Tale stima non tiene conto, in via prudenziale, di eventuali risorse-uomo che possono liberarsi nel corso del triennio, nell'ipotesi di aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che recuperino l'equilibrio gestionale prima della conclusione del triennio.

Con riferimento alle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, si rappresenta che tale attività di affiancamento non pregiudica né sottrae risorse all'organizzazione funzionale degli obiettivi che, come più puntualmente illustrato nella relazione del Bilancio di previsione 2016, è stata incardinata in azioni specifiche articolate tra i seguenti programmi.

Più in particolare la specifica attività di affiancamento di cui all'emendamento di cui trattasi rientra nel programma A1 monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali.

- *A1 monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali*
Competenza € 10.145.432,00
- *B1 Ricerca per il settore della sanità pubblica*
Competenza € 14.468.398,00
- *C1 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni di Competenza dell'Agenzia Nazionale*
Competenza € 6.137.031,00

Con riferimento alla tipologia di rapporto contrattuale, si rappresenta che il Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS prevede che ciò avvenga con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, della prestazione d'opera e d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 – 2238 del codice civile.

Si rappresenta altresì che delle 240 unità previste complessivamente, 150 sono quelle da considerarsi aggiuntive.

A completamento, si rappresenta che il bilancio di previsione 2016 di AGENAS registra un avanzo di amministrazione pari € 75.450.346,39.

La compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 330-septies, per gli anni 2016-2017 e 2018, per 150 unità pari a € 5.638.822,50 (di cui € 4.442.038,50 di compenso lordo e € 1.196.784,00 di oneri riflessi) e per € 450.000,00 per missioni è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Commi 580 – 581. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo nazionale "Progetto genomi Italia" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzo del Fondo sono adottati da una Commissione nazionale genomi italiani istituito con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute di durata triennale che individua soggetti pubblici e privati che si impegnano a cofinanziare il progetto. Se entro sei mesi non sono stati individuati cofinanziatori nel progetto la Commissione cessa le sue funzioni e relaziona al Ministro gli ostacoli incontrati.

Commi 582 – 583. La disposizione prevede l'assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziare per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del

Ministero della salute; la norma non apporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'assegnazione avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Comma 584. L'articolo 3-ter del decreto-legge 211/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 9/2012, in materia di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), ha previsto un finanziamento corrente, a decorrere dal 2012, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli OPG, ivi compresi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli OPG.

Con il comma 584, si stabilisce che il trasferimento in favore delle regioni a statuto speciale delle suddette risorse, per la quota loro assegnate in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, avvenga a seguito dell'effettivo trasferimento ai rispettivi servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Le predette somme, in analogia a quanto avvenuto per le regioni a statuto ordinario, consentono di coprire i costi sostenuti dalle regioni a statuto speciale, funzionali a stabilire la strutturazione necessaria per il concreto superamento degli OPG e pertanto l'effettivo trasferimento della funzione.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di somme già comprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni interessati.

Comma 585. La disposizione autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

Comma 586. La norma dispone che gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il primo maggio 2001, siano anticipati dalle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato.

Comma 587. Riduzioni dotazioni di bilancio dei Ministeri

Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.

Inoltre, con singole disposizioni inserite nel presente articolo, sono previste riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate di pertinenza dei Ministeri, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda, poi, il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica attraverso le tabelle del disegno di legge di stabilità, si evidenzia:

- che per la tabella C, le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente;
- la tabella D comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente;

- che per la tabella E, le variazioni costituiscono voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Nella tabella a seguire, si fornisce il riepilogo delle misure correttive suddette riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E). Si precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo (commi 777, 781, 782), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (comma 608) e altre Società e Istituti (commi da 659 a 664), quelli derivanti dalla limitazione del turn over del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 227) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (comma 191).

Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali – comma 494), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 588), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 657) e dalle riduzioni di spese del Formez (comma 669).

Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	Saldo netto da finanziare (euro)		
			2016	2017	2018
Ministero dell'economia e delle finanze	articolato	s	-874.512.834	-519.381.967	-516.953.541
	elenco	s	-116.975.318	-134.174.643	-147.572.410
	TAB C	s	-17.692.717	-17.674.186	-17.674.186
	TAB D	s	-197.205.102	-180.999.239	-202.699.239
	TAB E	s	-1.145.000.000	-910.000.000	-10.000.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze			-2.351.385.971	-1.762.230.035	-894.899.376
Ministero dello sviluppo economico	elenco 2	s	-8.367.094	-31.472.580	-31.897.580
	TAB C	s	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
	TAB D	s	-34.420	-34.420	-34.420
	TAB E	s	-66.000.000	-45.000.000	-45.000.000
Totale Ministero dello sviluppo economico			-76.401.514	-78.507.000	-80.432.000
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	articolato	s	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
	elenco 2	s	-4.239.943	-1.039.853	-1.039.853
Totale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali			-19.239.943	-16.039.853	-16.039.853
Ministero della Giustizia	articolato	s	-12.930.275	-15.150.275	-15.150.275
	elenco 2	s	-23.349.725	-26.449.725	-26.449.725
Totale Ministero della giustizia			-36.280.000	-41.600.000	-41.600.000

			Saldo netto da finanziare (euro)		
Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	2016	2017	2018
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	articolato	e	26.000.000	16.000.000	16.000.000
	articolato	s	-2.000.198	-2.200.198	-2.200.198
	elenco 2	s	-8.225.548	-6.303.320	-6.302.126
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			-36.225.746	-24.503.518	-24.502.324
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica	articolato	e	91.000.000	0	0
	elenco 2	s	-220.399.999	-240.399.999	-200.399.999
	TAB C	s	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	TAB D	s	-924.912	-924.912	-924.912
	TAB E	s	0	-20.000.000	-20.000.000
Totale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica			-318.124.911	-267.124.911	-227.124.911
Ministero dell'interno	elenco 2	s	-27.188.887	-43.174.263	-60.674.899
	TAB D	s	-3.825.945	-4.841.791	-6.299.237
	TAB E	s	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000
Totale Ministero dell'interno			-37.094.832	-54.096.054	-73.054.136
			Saldo netto da finanziare (euro)		
Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	2016	2017	2018
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	elenco 2	s	-1.640.000	-1.000.000	-900.000
	TAB D	s	-6.860.000	-6.500.000	-6.600.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			-8.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	articolato	s	-19.365.800	-19.300.000	-19.300.000
	elenco 2	s	-28.939.362	-34.953.614	-22.943.614
	TAB D	s	-20.760.000	-20.045.000	-40.600.000
	TAB E	s	-57.107.836	-45.000.000	-155.000.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			-126.172.998	-119.298.614	-237.843.614
Ministero della difesa	articolato	e	200.000.000	0	0
	elenco 2	s	-19.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Totale Ministero della difesa			-219.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	elenco 2	s	-21.867.000	-13.805.000	-12.852.000
	TAB C	s	-2.653.000	-2.652.000	-2.652.000
	TAB D	s	-1.062.810	-1.046.207	-1.046.207
	TAB E	s	-23.000.000	0	0
Totale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			-48.582.810	-17.503.207	-16.550.207
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	elenco 2	s	-7.826.644	0	0
	TAB C	s	-52.752	0	0
	TAB D	s	-120.604	0	0
Totale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo			-8.000.000	0	0
Ministero della salute	elenco 2	s	-24.500.136	-13.182.134	-9.592.134
	TAB C	s	-2.267.866	-8.224.000	-7.837.787
	TAB D	s	-6.352.998	-8.974.195	-13.352.998
Totale Ministero della salute			-33.121.000	-30.380.329	-30.782.919
Totale riduzioni di spesa			-3.001.129.724	-2.419.783.521	-1.651.329.340
		<i>di cui corrente</i>	<i>-1.560.373.041</i>	<i>-1.209.254.023</i>	<i>-1.235.973.071</i>
		<i>di cui capitale</i>	<i>-1.440.756.683</i>	<i>-1.210.529.498</i>	<i>-415.356.269</i>
Totale incrementi di entrata			317.000.000	16.000.000	16.000.000
		<i>di cui extr</i>	<i>97.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
		<i>di cui k</i>	<i>220.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
Totale effetti migliorativi ministeri (a)			-3.318.129.724	-2.435.783.521	-1.667.329.340
Ulteriori riduzioni					
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (Ministeri ed enti non territoriali articolo 28)	articolato	spesa corrente	-163.406.257	-164.265.785	-164.495.112
Riduzione stanziamenti PCM (articolo 33, comma 2)	articolato	spesa corrente	-22.028.000	-21.345.000	-17.595.000
Riduzione stanziamenti PCM (articolo 33, comma 2)	articolato	spesa in c/capitale	-974.000	-411.000	-411.000
FORMEZ (articolo 33, comma 44)	articolato	spesa corrente	-930.000	-930.000	-930.000
Riorganizzazione SNA (articolo 33, comma 37)	articolato	spesa corrente	-1.457.614	-1.458.774	-1.462.728
Totale ulteriori riduzioni (b)			-188.795.871	-188.410.559	-184.893.840
Totale effetti migliorativi (a+b)			-3.506.925.596	-2.624.194.080	-1.852.223.180

Comma 588. La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti, dell'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018. Il dettaglio dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco 3.

Comma 589. *La riorganizzazione delle strutture tecniche del DIPE prevede la riduzione complessiva del numero massimo di esperti da 22 a 18. La disposizione, considerata la presenza di apposita clausola di invarianza finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione della norma potranno essere quantificati solo a consuntivo.*

Comma 590. *La norma si prefigge lo scopo di assicurare il giusto riconoscimento al personale, di ruolo e di prestito dotato di specifica ed infungibile professionalità tecnico-specialistica, che presta il proprio servizio presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (S1.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo. Allo stato, infatti, persistono le oggettive difficoltà, già in precedenza rilevate, nel mantenere pienamente operativi secondo le procedure in atto, i predetti Presidi, operano con modalità di sala operativa h24 presso il Dipartimento della protezione civile.*

Le recenti riforme introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, infatti, ridefinendo l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile, non consentono di poter disciplinare, con gli attuali strumenti normativi individuati dalla normativa di settore, le integrazioni al trattamento economico accessorio da rifondere al personale citato per le attività straordinarie rese in occasione degli allertamenti.

Pertanto, al fine di superare tali oggettive difficoltà, in vista della prossima cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, appare oltremodo necessario intervenire con una norma di rango legislativo volta ad assicurare la continuità delle indispensabili attività previsionali e di coordinamento operativo per l'intero Servizio nazionale della protezione civile, che richiami le misure straordinarie finalizzate a riconoscere e consentire, in carenza di idonei istituti contrattuali, ovvero di ordinari strumenti normativi, la possibilità di disporre, senza soluzione di continuità, del personale civile (di ruolo e di prestito) e militare, dotato di specifica e infungibile professionalità e formazione, non agevolmente reclutabile, né fungibile con altre o risorse attualmente a disposizione del Dipartimento.

L'impossibilità di continuare a remunerare le prestazioni necessarie ad assicurare l'ineludibile operatività di detti Presidi impedirebbe l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall'articolo 3.bis della legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto le risorse sono a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 591. La disposizione prevede che la riduzione della dotazione finanziaria del capitolo n. 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) sia pari a 40

milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Comma 592. La normativa reca la riduzione per 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, della quota dell'otto per mille del gettito Irpef destinato allo Stato con corrispondente effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica

Comma 593. La norma proposta, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica **dal 2017** pari a 3 milioni di euro annui.

Comma 594. *La disposizione a decorrere dall'anno 2017, istituisce un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui in favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera per la riduzione del prezzo della pompa di benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Le modalità di ripartizione del Fondo tra le Regioni interessate saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.*

Comma 595. *La disposizione riduce di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.*

Comma 596. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 34, comma 1 e 3, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 72 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. La norma proposta comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

Comma 597. *La disposizione in esame ha carattere procedurale; pertanto, non determina effetti per la finanza pubblica.*

Comma 598. Il comma in esame determina oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, riconoscendo agli enti locali della Regione Sicilia un contributo di pari importo quale concorso statale agli oneri sostenuti dai predetti enti in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.

Comma 599. *La disposizione in esame proroga al 15 dicembre 2016 la sospensione dei versamenti tributari e contributivi a favore dei contribuenti di Lampedusa disposta, a legislazione vigente (art. 1-bis del D.L. n. 4/2015), fino al 15 dicembre 2015 per il permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa.*

Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche, non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2015 né per le annualità successive.

L'emendamento in esame prevede la cessazione della sospensione al 15 dicembre 2016. Si evidenzia altresì che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 prevede che, in assenza di specifiche disposizioni, i versamenti sospesi a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali siano effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. Pertanto, la proposta in esame è suscettibile di differire al 2017 i versamenti sospesi relativi all'anno 2016. Nell'esercizio 2017, quindi, potrebbe registrarsi un eventuale recupero di gettito che prudenzialmente non viene considerato, anche in relazione alle modalità e alla tempistica della ripresa dei versamenti sospesi ed in

considerazione che anche le dichiarazioni fiscali sono state sospese e dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2015 (Prov. Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015).

Comma 600. *La disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse di cui all'art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.*

Comma 601. *La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.*

Comma 602. *La disposizione prevede una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 della somma complessiva che può essere corrisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, ai partiti politici aventi diritto, in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento al periodo d'imposta precedente.*

Comma 603. *Con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.*

Comma 604. *La disposizione prevede l'adozione di nuovi bandi per la concessione di agevolazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse, nelle zone comprese nell'obiettivo Convergenza, con l'intenzione di riequilibrare territorialmente l'intervento agevolativo nelle diverse aree del Paese.*

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 605. *La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a 0,199 per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli*

ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia **di 15 milioni di euro annui**. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016 l'economia rispettivamente **di 15 milioni di euro** è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, **al 68 per cento** (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

2016	2017	2018	2019
15	15	15	15

(valori in milioni di euro)

Comma 606 *La disciplina del presente comma non comporta effetti finanziari ma è diretta a specificare la procedura di riconoscimento in corso d'anno delle somme dovute agli Istituti di patronato.*

Comma 607. *La disciplina del presente comma non comporta effetti finanziari ma è diretta a coordinare, ferme restando le somme da trasferire agli Istituti di patronato, la data di decorrenza dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis) a seguito dell'entrata in vigore della complessiva riforma relativa agli Istituti in esame.*

Comma 608. La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, da conseguire mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dai commi da 494 a 510 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La norma prevede, inoltre, che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni. Il versamento dell'importo dovrà infine essere assicurato entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Comma 609. La proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

- **Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo**

categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

(Valori in milioni di euro)

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisorio per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

Commi 610 - 613. La proposta normativa in esame prevede l'estensione della proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Amministrazione della giustizia sul capitolo 1362 p.g. 01 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione

vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

Commi 611 – 612. L'emendamento prevede di riconoscere anche ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo - per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico - l'indennità di trasferta già prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale.

L'onere annuo recato dall'emendamento è stato quantificato prudenzialmente in euro 193.515,35 con decorrenza 1 gennaio 2016, in relazione all'intero organico dei magistrati in servizio presso la DNAA.

L'effettiva erogazione della predetta indennità è comunque subordinata alla effettiva residenza del magistrato fuori dal distretto della Corte di Appello di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.

Di seguito il prospetto di calcolo degli oneri.

CALCOLO DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

<i>Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo</i>			
<i>Magistrati di legittimità</i>	<i>Indennità di trasferta x 20 gg</i>	<i>Unità</i>	<i>Onere</i>
<i>Procuratore Nazionale antimafia</i>	<i>576,40</i>	<i>1</i>	<i>6.340,40</i>
<i>Procuratore nazionale aggiunto</i>	<i>576,40</i>	<i>2</i>	<i>12.680,80</i>
<i>Sostituto procuratore</i>	<i>576,40</i>	<i>20</i>	<i>126.808,00</i>
<i>Mesi</i>	<i>11</i>		
<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>€</i>	<i>145.829,20</i>
<i>IRAP (8,50%)+ PREVIDENZIALI (24,20)</i>		<i>€</i>	<i>47.686,15</i>
TOTALE		€	193.515,35

Comma 614. E' prevista una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'articolo 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Comma 615. La norma consente agli enti territoriali di poter destinare, secondo le proprie necessità istituzionali, gli edifici di cui posseggono la titolarità e sui quali sussiste un vincolo di destinazione ad uso dell'amministrazione della giustizia, conseguente all'erogazione di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 119/1981. E' rimesso al Ministero della giustizia il parere, vincolante, sulla possibilità di destinare ad altro uso il bene immobile, non più attuale per le finalità giudiziarie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 616. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n.5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 617. La norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'articolo 21-quinques, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

Comma 619. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia, dell'andamento del tasso di cambio con il dollaro e della revisione delle chiavi di contribuzione, provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in modo da conseguire risparmi per

un importo complessivo pari ad **euro 198** per l'anno 2016, **ed euro 200.198** a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, le relative autorizzazioni di spesa sono ridotte per gli importi di seguito indicati, per le quali, a decorrere dall'anno 2016, non sarà ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per un importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17;
- b) per un importo pari a euro 198 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO), di cui alla legge 15 febbraio 1995, n. 51.

A seguito della modifica intervenuta alla Camera dei Deputati, dall'allegato n. 6, che indica le autorizzazioni di spesa da ridurre, vengono escluse:

- a) *l'autorizzazione di spesa relativa all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia (BRESCE), di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163, per 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, affinché possa continuare a svolgere la propria attività istituzionale incentrata nella promozione della libera circolazione delle idee e l'accesso universale all'informazione, nella promozione dell'espressione del pluralismo e della diversità culturale nei mezzi di comunicazione e nelle reti mondiali di informazione, nonché garantire l'accesso universale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;*
- b) *l'autorizzazione di spesa relativa al Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica (ICRANET), di cui alla legge 10 febbraio 2005, eliminando la riduzione di 1.400.330 euro, a decorrere dall'anno 2017, affinché possa continuare a svolgere la propria attività istituzionale incentrata nella promozione di iniziative di ricerca, scambi di studenti e ricercatori e corsi di dottorato e alta formazione.*

Comma 620. *La disposizione autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell'importo di 225 mila euro annui a decorrere dal 2016.*

Comma 621. Le lettere a) e b) aumentano la tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del d.lgs 71/2011, nella misura del 20% per gli atti di cui alle Sezioni I (stato civile), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) e nella misura del 40% per gli atti di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza). Come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014 si sono registrati introiti per circa 7 mln di euro per le Sezioni (I, IV e VII) e di circa 8 mln di euro per le Sezioni (II, VI, VIII e IX). Considerato che l'aumento delle tariffe dei diritti consolari indicati potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari

emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 mln di euro.

	Introito 2014*	Aumento 20%	Aumento 40%
Sezione I	6,9		
Sezione IV**	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI**	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda*		4,6	
Minori introiti stimati***		-0,6	
Totale maggiore entrata netta stimata*		4,0	

* Importi espressi in milioni di euro

** Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

*** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari

La disposizione prevede inoltre alla lettera c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 71/2011). La tariffa è in linea al livello più basso praticato dai principali partner europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, si prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

La disposizione di cui alla lettera d) abroga quattro articoli della Sezione VI della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea. L'abrogazione delle voci specifiche comporta l'applicazione a detti atti dell'articolo 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

Comma 622. *La disposizione autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 2 milioni di euro da destinare alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari per consentire la manutenzione degli immobili adibiti a sede estera, per soddisfare le esigenze istituzionali e funzionali degli uffici all'estero nonché, garantire l'assistenza ai connazionali residenti all'estero che versano in condizioni di indigenza.*

Comma 623. Gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 621 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto - in base al comma 354 lettera a) - le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Comma 624. Analogo effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La

disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Comma 625. La disposizione proposta prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal DL n. 95/2012. Un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del d. lgs. n. 297/1994. La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento. La riduzione risulta pertanto compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di ingenerare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di che trattasi.

Comma 626. Nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 627. Nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 628. Con la norma proposta si provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.

Comma 629. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc." per l'esercizio finanziario 2016.

Comma 630. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'[articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 631. Il DL 135/2009 all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e) prevede l'assegnazione alla Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania della somma di euro 29.869.832 per garantire le esigenze di pubblico servizio individuate nel contratto di servizio. Il contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore a quanto indicato nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente, pari a euro 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Comma 632. La disposizione prevede la riduzione delle somme relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMISS (Vessel Traffic Management Information System) di euro 2, 7 milioni per l'anno 2016, 2017 e 2018, anno terminale dell'autorizzazione di spesa.

Comma 633. La disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296/06, art.1, comma 1230. L'importo che residua viene utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore TPL, così come previsto dalla L. 266/05, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrato una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

Comma 634. La disposizione prevede la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).

Comma 635. La disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

Comma 636. *La disposizione proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2016, il divieto posto alle P.A. di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture previsto dalla legge di stabilità 2013 (da ultimo prorogato fino al 2015 dal Decreto legge 101/2013). La disposizione è a carattere ordinamentale e non comporta risparmi ai fini della presente legge di stabilità, poiché eventuali risparmi sarebbero valutabili solo a consuntivo.*

Comma 637. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), agli altri prodotti editoriali.

In pratica, l'articolo di cui sopra sarebbe riformulato comprendendo "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici";

Attualmente, i giornali e i periodici in formato elettronico, nonché gli altri prodotti citati, scontano una aliquota ordinaria del 22%.

L'applicazione di tale aliquota provoca una perdita di gettito annua dell'ordine di 11,5 milioni di euro, determinata da un fatturato di circa 64 milioni di euro (50 mln. di quotidiani e 14 di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% per i periodici - fonte dati: AGCOM - RAPPORTO per il 2014) moltiplicato per il differenziale di aliquota di 18 punti percentuali (essendo una perdita, prudenzialmente, si è supposto che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale, anche per tener conto di un mercato del settore in crescita).

Comma 638. *La norma prevede una riduzione per l'anno 2016 e un incremento a decorrere dal 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#) rideterminato a seguito delle modifiche apportate alla Camera dei Deputati*

Comma 639. *La disposizione prevede il rifinanziamento del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2017.*

Commi 640 – 644. La disposizione, *al primo periodo*, autorizza la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016, 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e di ciclostazioni, con priorità per talune percorsi indicati nella norma, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza della ciclabilità cittadina. *Al secondo periodo è autorizzata a spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016,*

2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati « cammini ».

Il comma 644 dispone la copertura degli oneri di cui al comma 640.

Alla copertura si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa al Fondo per la continuità dei cantieri – "sblocca cantieri";

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 645, che dispone l'esclusione dal credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per i veicoli Euro 1 e 2.

641-643 Comma 641. - La disposizione modifica il comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo destinato a incentivare forme di collaborazione tra imprese, che si uniscono in numero almeno pari a cinque, in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa al fine di sviluppare attività innovative nel campo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. In particolare la disposizione definisce il numero minimo delle imprese necessario al fine di usufruire delle agevolazioni del fondo.

Comma 642. - La disposizione, che modifica il comma 57, prevede che le risorse del fondo di cui al comma 56, siano erogate ai raggruppamenti di imprese individuate ai sensi del medesimo comma, attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo sulla base di programmi almeno biennali.

Comma 643. Si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano apportate al decreto ministeriale 17 febbraio 2015 "Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile" le modificazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni dei commi 641 e 642.

I commi da 641 a 643., di carattere procedurale, non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili in bilancio.

Commi 645 - 655. Il comma 645 dispone l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli fino alla classe Euro 2. Il risparmio teorico massimo derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in euro 462 milioni per l'anno 2016, 392 milioni per l'anno 2017, in 322 milioni nel 2018, 252 milioni per l'anno 2019, 182 milioni per l'anno 2020,

112 milioni per l'anno 2012 e 42 milioni per l'anno 2022. Detti risparmi sono stati calcolati come segue.

L'articolo 1, comma 233 della legge di Stabilità 2015 ha escluso i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore dalla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. In considerazione dei risparmi valutati con tale esclusione le attuali agevolazioni erano mantenute fino a tutto il 2018 (comma 234). Pertanto, allo stato attuale, sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti:

CONTO PROPRIO		CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
1	23.226	11.038
2	45.844	31.889

(Su un totale di 432.547 veicoli \geq 7,5 tonnellate)

A tali veicoli vanno aggiunti tutti gli autobus che esercitano servizi di linea e trasporto pubblico locale.

Tenuto conto di quanto sopra, la norma prevede dal 1° gennaio 2016 l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli fino alla classe Euro 2.

Per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all'invecchiamento dei veicoli. Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno.

Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.

Ovviamente i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più.

	Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*l)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
Euro 1	2016	34.200	50000 km	2,5	4.200			143.640.000
Euro 2	2016	77.700	60000 km	2,5	5.000			388.500.000
	2016					10.000	70 M€	462.140.000
	2017					10.000	140 M€	392.140.000
	2018					10.000	210 M€	322.140.000

Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è, dunque, stimabile negli importi indicati in tabella.

Tenuto conto: a) che i suddetti importi sono calcolati per competenza e che invece il risparmio effettivo sui conti pubblici è contabilizzato in termini di cassa; b) che la fruizione del credito avviene trimestralmente e in piccola parte mediante rimborsi diretti; c) degli effetti di risparmio conseguenti dalle disposizioni previste con la legge di stabilità 2015 (che ha escluso dal beneficio del credito di imposta i veicoli Euro 0), prudenzialmente i risparmi derivanti dalle presenti disposizioni sono valutati in 160 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni nell'anno 2021 e in 40 milioni nell'anno 2022. Tali risparmi sono destinati a copertura delle misure previste dal presente emendamento.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del comma. Qualora dal monitoraggio si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a quelli stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica detto importo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora si verificano maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, detti importi sono assegnati, anche mediate riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verificano invece minori risparmi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655, 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 646, prevede che qualora dalle misure previste dal comma 645 si verificassero maggiori risparmi rispetto a quelli previsti, questi saranno assegnati fino al 15 per cento del loro ammontare per il finanziamento di misure volte a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada, e fino all'85 per cento al fondo di cui al comma 866.

I commi 647, 648 e 649: stabiliscono misure per sviluppare l'intermodalità e le Autostrade del mare, in conformità alle linee di politica europea dei trasporti in materia e alla relativa normativa comunitaria. In particolare:

- a) il comma 647 autorizza la spesa di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni per l'anno 2017 e 48,9 milioni per l'anno 2018 per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di progetti per migliorare l'intermodalità e decongestionare la rete viaria e l'avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto delle merci;*
- b) il comma 648 autorizza la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016 -2017-2018 per la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o in partenza dai nodi logistici e portuali italiani, prevedendo la possibilità di utilizzare per le medesime finalità quota parte delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

- c) *il comma 649 stabilisce che l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure di attuazione saranno disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.*

Il comma 650 autorizza la spesa di euro 10 milioni, limitatamente all'anno 2016, per consentire l'immediata ripresa dell'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendone la prosecuzione senza soluzione di continuità. Tale Sezione speciale è stata istituita nel 2009 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, incrementata per ulteriori 8.209.000 euro circa, a valere sulle risorse stanziare con la Legge di Stabilità 2014 e destinate ad interventi a favore dell'autotrasporto.

Il comma 651: La disposizione prevede che venga riconosciuto, a domanda, un esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'ottanta per cento e comunque nei limiti di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive in termini di Conto delle PA per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 e una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018

Al fine di acquisire elementi di valutazione e verificare la congruità del limite finanziario posto si rappresenta quanto segue.

La norma prevede che la misura sia adottata in via sperimentale per un periodo limitato di tre anni (2016-2018) e, comunque, incide sui tassi e sul pagamento dei contributi in misura inferiore al 50%.

Infatti i contributi previdenziali ed assistenziali incidono per circa il 42% sull'imponibile, di cui circa il 33% a carico dell'impresa ed il resto a carico del lavoratore.

L'abbattimento del 80% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa presso cui sono in servizio i conducenti comporta oneri a carico dello Stato che si possono calcolare come segue (i calcoli sono effettuati tenendo a riferimento impresa con dipendenti, mentre in caso di "padroncini" artigiani che guidano il proprio veicolo i contributi sono inferiori).

L'imponibile medio uomo/mese di un autista (Livello 3S del CCNL autotrasporto e logistica) può essere stimato per eccesso in euro 2.000 (prendendo a riferimento la base di computo utilizzata per calcolare gli aumenti contrattuali pari a 1.779 euro, cui aggiungere l'aumento contrattuale attualmente in trattativa con i sindacati, nonché aggiungendo una quota per tener conto dell'incidenza del lavoro straordinario, ecc.).

Il 33% a carico dell'impresa è quindi pari a circa 660 euro. L'80% è pari a circa 528 euro, che diviso per 22 giorni lavorativi al mese comporta una decontribuzione pari a circa 24 euro a giornata lavorativa.

Per calcolare le necessità finanziarie va ipotizzato quanti viaggi internazionali annui (di durata media di 3 giorni) possano essere computati. Partendo dall'utilizzo delle copie

certificate conformi della licenza comunitaria (che ogni veicolo utilizzato per servizi internazionali deve avere a bordo – attualmente rilasciate circa 57.000) e considerando che meno di un terzo di tali veicoli è di categoria Euro superiore a 4 (veicoli dotati di tachigrafo digitale) e di questi solo una parte (circa due terzi) viene utilizzata per almeno 100 giorni per servizi internazionali, si può effettuare il calcolo:

- *veicoli utilizzati 13.000 con numero di conducenti equivalente,*
- *viaggi internazionali anno possibili 75 (durata viaggio media 3 giorni); va considerato che non tutti gli autisti saranno impiegati integralmente solo su viaggi internazionali, ma anche in trasporti nazionali o in cabotaggio nel Paese estero. I viaggi effettivi da considerare possono essere pertanto individuati in un massimo di 70.*
- *totale viaggi internazionali anno 910.000,*
- *giorni uomo impiegati 2.730.000.*

Onere complessivo circa 65,5 milioni all'anno

Il comma 652: introduce ulteriori limiti rispetto a quelli già operati negli anni precedenti in materia di deduzioni forfettarie delle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori

Fin dal 2005 le risorse da destinare alla copertura della deduzione forfettaria di spese non documentate spettante agli autotrasportatori per conto di terzi per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore sono state definite con provvedimenti ministeriali a valere sulle risorse destinate al settore. Tale misura, che si traduce in una forma di rimborso di spese correnti, e dunque come contributi ai costi di esercizio, deve considerarsi aiuto di Stato, ed è suscettibile di essere fruita in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore, stante la scarsa entità degli importi.

Dal 2015 le risorse per il settore sono stanziare con carattere strutturale e continuativo (articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2015) e i conseguenti provvedimenti di riparto sono intervenuti ispirandosi a criteri di razionalità ed efficacia, privilegiando, nei limiti del possibile, una prospettiva di superamento della vecchia logica dell'erogazione di meri sussidi, per introdurre nuove forme di aiuti con l'intenzione di rimettere in moto lo sviluppo del settore dell'autotrasporto gravemente penalizzato dal concorso della congiuntura negativa dell'economia, e degli effetti della liberalizzazione del mercato.

Per tali motivi le risorse destinate alle deduzioni forfettarie in parola sono state significativamente ridotte rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, ciò anche in relazione ad una stima dell'utilizzo di siffatta agevolazione da parte dei potenziali beneficiari.

Nel corso del 2015, poiché le risorse destinate allo scopo non risultavano sufficienti a garantire una adeguata quantificazione delle deduzioni forfettarie di spese non documentate, comportando una notevole riduzione dell'importo delle deduzioni forfettarie fruibili rispetto a quanto avvenuto nel passato, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni stesse, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, si è reso necessario incrementare il fondo previsto da 60 milioni di euro a 95 milioni di euro.

Al fine di scongiurare il rischio che l'importo destinato a tale deduzione (60 milioni per gli anni 2016 e 2017) non sia sufficiente per una congrua quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate, si rende opportuno ridurre gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti.

Negli anni 2013 e 2014 tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Nel 2015, invece, tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 44,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Per i trasporti effettuati -sempre personalmente dall'imprenditore- all'interno del Comune ove ha sede l'impresa le deduzioni erano fissate al 35% dell'importo previsto per i trasporti in ambito regionale (articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

La norma proposta, limitando l'agevolazione ad un unico importo (oltre a quello ridotto per i trasporti in ambito comunale) garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione vigente. La disposizione quindi non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 653: reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Il medesimo comma prevede:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa, oltre alla somma da pagare, disponendo il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sarà esibita la predetta documentazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'accertamento;

- la possibilità di produrre la prova documentale in esame mediante qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto da norme nazionali o internazionali. Considerato che generalmente, durante l'effettuazione dei trasporti internazionali, viene prodotta la lettera di vettura internazionale «CMR», la nuova previsione normativa non introduce alcun onere aggiuntivo a carico dei vettori interessati;

- l'applicazione di una più grave sanzione amministrativa (senza alcuna sanzione accessoria), laddove la predetta documentazione non sia stata compilata, risulti mancante di una o più delle indicazioni prescritte ovvero sia stata compilata non correttamente, ferma restando la possibilità di contestare anche l'illecito di cui all'articolo 46 della legge n. 298/1974 (trasporto abusivo), qualora si accertasse comunque che il vettore stava operando in assenza di idoneo titolo autorizzativo o in violazione delle relative prescrizioni;

- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46, commi 1 e 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, qualora l'omessa o incompleta compilazione dovesse impedire all'organo di controllo di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci;

- l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 del Codice della strada e dell'art. 214, per tutte le sopra esposte fattispecie sanzionatorie, in caso di veicolo immatricolato all'estero.

Il comma 654 autorizza la spesa necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall'accordo con il Governo francese sul tunnel storico del Fréjus (tra Orbassano e Aiton), che prevedono un servizio ferroviario per il trasporto di merci e merci pericolose (combinato accompagnato e non accompagnato), denominato Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), che utilizza la tecnologia "Modalohr" (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, anche telonati, per il trasporto di container, rimorchi e semirimorchi, oltre alle motrici).

La configurazione societaria di AFA s.r.l. è stata sin dall'inizio paritaria tra Trenitalia e SNCF ed il servizio, denominato sperimentale, ha avuto inizio nel 2003. Infatti, il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina è stato regolato inizialmente, in Italia, tramite un Accordo di Programma triennale (2004-2006) stipulato ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n. 166/2002 e del relativo DPR n. 340/2004 di attuazione, che prevedeva il finanziamento in via prioritaria del progetto stesso, mentre, in Francia, tramite una convenzione, rinnovata annualmente, fra il Ministero dei Trasporti e la Società di scopo costituita per l'erogazione del servizio (AFA s.r.l. di diritto italiano - sopra citata).

Dal punto di vista tecnico, si segnala che il servizio commerciale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina, effettua 4 coppie di treni / giorno dal lunedì al venerdì, collegando Orbassano con Aiton attraverso il valico del Frejus (la cui galleria ferroviaria è stata ammodernata per elevare la dimensione della sagoma allo standard internazionale Gabarit B+). La massima capacità di carico, per ogni singolo collegamento, è di 22 unità per treno, che corrisponde ad una massima capacità giornaliera, nei due sensi di marcia, di 176 unità (contenitori tipo: container, rimorchi, semi-rimorchi o telonati).

La capacità effettiva tuttavia può essere minore e varia a seconda del tipo di servizio richiesto dagli autotrasportatori (trasporto accompagnato con autista: motrice e contenitore - o non accompagnato: solo contenitore) a causa delle configurazioni tecniche necessarie per accogliere sia le unità di carico sia le motrici.

Dal punto di vista formale, il Progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea, sia sotto il profilo della concentrazione sul mercato, sia per quanto riguarda la coerenza degli aiuti concessi con il Trattato istitutivo della Comunità Europea nel corso del 2003. Successivamente l'Accordo è stato rinnovato per l'anno 2007, poi per il biennio 2008-2009 e successivamente prorogato annualmente, con reperimento di specifici fondi, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 previa autorizzazione agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. Ciononostante a seguito dell'ultima richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato, la Commissione europea, con decisione n. C(2012)4636 dell'11.7.2012, ha prorogato la possibilità di concedere l'aiuto di Stato soltanto al giorno 30 del mese di giugno 2013. Si segnala per altro che nel 2009 era stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei servizi a mercato, la quale tuttavia non è mai stata portata a conclusione in ragione della mancanza di certezza finanziaria circa la copertura degli oneri conseguenti.

In conseguenza di quanto sopra il servizio sperimentale dell'AFA si è concluso il 30 giugno 2013 e l'Italia, in via cautelativa, ha ritenuto opportuno non procedere all'erogazione del finanziamento già impegnato e previsto per il I semestre 2013. Infatti, con riferimento a fondi residui 2012 (sul capitolo 7290, impegnati con DD n. 83 del 4.12.2012), è stato predisposto uno specifico Accordo di programma (AdP) per il primo semestre dell'anno 2013 firmato in data 6.11.2012 e approvato con decreto dirigenziale

n. 75 dell'8.11.2012 e, quindi, inoltrato alla Corte dei Conti per il tramite degli Uffici Centrali di Bilancio presso il MIT. Tuttavia l'AdP relativo al primo semestre 2013, è stato oggetto di osservazioni da parte della stessa Corte dei Conti che, avendo ricevuto l'Accordo in data 18.02.2014, ha restituito il provvedimento non registrato perché aveva, ormai, esaurito i propri effetti essendo terminata in data 30.6.2013 l'attività del contratto in questione.

Al fine di non interrompere il servizio, che a metà del 2013 iniziava a beneficiare degli effetti positivi della ristrutturazione della galleria del Frejus, ed in considerazione dell'importanza che lo stesso riveste, in un'area delicata come quella delle Alpi, sia per ragioni ambientali che politiche, Trenitalia, pur in mancanza di Accordo tra le Parti, ha continuato per tutto il 2013 e fino ad oggi il servizio di trasporto intermodale AFA. In particolare, dal 1 luglio 2013 il servizio è stato denominato "transitorio", ovvero propedeutico alla definizione e preparazione della procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale a partire tendenzialmente dal 1/1/2018, ovvero dal 1/7/2018, con conclusione rispettivamente il 31/12/2027, ovvero il 30/06/2028.

Per chiedere l'autorizzazione a tale servizio transitorio, di passaggio fra il periodo "sperimentale" ed il successivo servizio definitivo da aggiudicare mediante la sopra richiamata gara internazionale, è stata presentata nel corso del 2014 apposita comunicazione di notifica per aiuti di stato compatibili, ai sensi dell'art. 93 del TFUE, alla Commissione europea. La procedura, avviata d'intesa con le Autorità francesi, era pertanto orientata alla regolarizzazione ed al riconoscimento da parte della Commissione europea della contribuzione pubblica di tutto il periodo transitorio e del successivo periodo definitivo, al fine di poter arrivare quanto prima ad avviare la procedura di gara internazionale e trovare i necessari finanziamenti a copertura dei servizi erogati da Trenitalia nelle more della conclusione di tale procedura di notifica. In particolare in data 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015 le autorità italiane e francesi hanno rispettivamente notificato alla Commissione europea, conformemente alle disposizioni dell'art. 108, paragrafo, 3 del trattato sul funzionamento dell'UE, il finanziamento del servizio transitorio di autostrada ferroviaria alpina in oggetto. La Commissione ha chiesto, il 6 marzo 2015, informazioni supplementari alle autorità dei due Stati coinvolti ricevendo risposta il 31 marzo 2015.

L'iter della notifica si è quindi concluso positivamente per AFA con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)3455 del 26.5.2015. Con tale Decisione si è dimostrata la correttezza giuridica e la possibilità di procedere alla erogazione del contributo statale per i servizi AFA nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2018 (denominato periodo transitorio) e per il successivo periodo post-gara di dieci anni.

Pertanto, la disposizione consente di addivenire alla conseguente sottoscrizione, in tempo utile, dell'Accordo di Programma con Trenitalia in considerazione del fatto che l'impresa ferroviaria ha continuato ad espletare i servizi AFA dal 1 gennaio 2013, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza ricevere alcun contributo. Si segnala infine che l'approvazione di tale norma è propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che tale ultimo finanziamento è indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica che, in base ai tempi autorizzati dalla CE, dovrebbe partire entro giugno 2016.

Si precisa inoltre che risulta fondamentale, urgente ed indispensabile l'approvazione della norma per il periodo transitorio, anche in base agli accordi bilaterali fra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti presi negli ultimi tre incontri fra Italia e Francia.

Per coprire tutto il periodo transitorio, si intende procedere alla definizione dell'Accordo di programma per il periodo transitorio, autorizzato dalla CE, e precisamente dal 01 gennaio 2013 al 30 giugno 2018. La relativa spesa è di euro 21.026.383 milioni per l'anno 2016, 5,4 milioni per l'anno 2017 e 2,6 milioni per l'anno 2018.

La disposizione, inoltre, si prefigge, l'obiettivo di trovare le risorse necessarie ad aggiudicare tale servizio AFA mediante una concessione ad una impresa ferroviaria. La stessa norma prevede quindi anche di incentivare lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci attraverso le Alpi, limitando l'attraversamento dei valichi fra Italia e Francia da parte dei mezzi pesanti (TIR e camion con rimorchi e semi-rimorchi). A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Il comma 655 prevede un'autorizzazione di spesa, nell'anno 2016, di 5 milioni, al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, e ciò a seguito dei recenti eventi che hanno riguardato le emissioni inquinanti di veicoli diesel del gruppo Volkswagen, artificiosamente modificati per superare gli stringenti limiti imposti dalle prove di omologazione.

Più in generale, la rinnovata attenzione alla salute dei cittadini e alla sicurezza della circolazione, assieme alla sempre crescente maggiore complessità dei veicoli e della loro componentistica meccanica ed elettronica, rende necessario implementare il livello e la qualità delle verifiche e prove e dotare le strutture delle risorse necessarie per far fronte a tale attività.

Sono in corso di approfondimento le specifiche tecniche al fine di individuare le prove più efficaci per evidenziare (con strumenti e modalità non contestabili) la eventuale sussistenza di alterazioni artificiose dei dati di emissione in particolari condizioni di prova, quali quelle di omologazione sui rulli. Sono previste prove su veicoli nuovi e usati, prodotti da diversi costruttori, che montino motori diesel Euro 5 con cilindrata tra i 1200 e i 220 cm³. Le prove saranno effettuate a valle di un'accurata selezione dei modelli in funzione delle numerosità di esemplari circolanti. E' inoltre in corso l'individuazione, con procedure ad evidenza pubblica, dei laboratori indipendenti cui sarà affidata l'esecuzione della campagna di prove da condursi alla presenza di tecnici del Dipartimento dei trasporti.

Comma 656. La disposizione prevede che Anas possa stipulare accordi con Regioni ed Enti locali per la manutenzione, progettazione, esecuzione delle strade fino ad un massimo di 100 milioni a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione e la prosecuzione degli interventi previsti dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas S.p.a. Gli accordi dovranno essere pubblicati sui siti internet dell'Anas e degli Enti Locali

Comma 657. La norma dispone, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di

spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. E' prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predispone un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Dalla disposizione deriva un risparmio di spesa quantificato in euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato:

RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAPITOLO n. 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAPITOLO n.5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

Comma 658. La norma modifica l'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, prevedendo la sostituzione, al comma 1, lettera b), delle parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie — sede didattica residenziale".

Prevede altresì, l'introduzione di un nuovo comma col quale è stabilito che le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattica residenziale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 659 – 664. La presente disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA), e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l'incorporazione, di diritto e su semplice richiesta di ISMEA all'Ufficio del registro delle imprese, alla data di entrata in vigore della presente legge e senza necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, delle prime nell'Istituto, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Si precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA e costituita avvalendosi della facoltà di cui all'articolo dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La proposta prevede che l'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate.

Tale norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino.

In particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la governance, in attuazione della disposizione di cui al comma 4, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statutari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri, attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statutari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato. All'uopo si ricorda che sia ISA sia SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.

Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali).

La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente, due sub-commissari che potranno affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Commi 665 – 667. Le disposizioni prevedono l'adozione di un piano straordinario di ricerca caratterizzato da una serie di investimenti da parte del CREA in termini di strutture, strumentazioni e apparecchiature, nonché di prestazioni d'opera da parte di altri enti di ricerca o università. Le risorse saranno utilizzate prevalentemente per l'acquisto di strumenti, software, hardware e per l'adeguamento delle strutture nonché per diritti d'autore e opere dell'ingegno.

Gli oneri straordinari, necessari allo sviluppo dei progetti di ricerca riguardano:

- i. *la prestazione d'opera di ricercatori universitari o di altri enti (diritti d'autore su genoma sequenziato, brevetti industriali, sviluppo ricerche su commissione, etc.);*
- ii. *acquisto di apparecchiature (tecnologie di Illumina, miseq e hiseq, tecnologia SMRT di Pac Bio e tecnologia Irys di Bionano, etc.), hardware e software, sistemi di telecomunicazione, rilevazione e gestione da remoto (droni);*
- iii. *adeguamento di strutture per ubicazione di centrali operative, realizzazione serre con impianti sensoristici per controllo da remoto.*

I diversi costi possono essere dettagliati nella seguente tabella:

<i>Voci di spesa</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Prestazioni d'opera, enti e università</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>Acquisto strumenti e apparecchiature</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>Infrastrutture</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>

Comma 669. La norma ha lo scopo di garantire, nelle more del processo di riassetto, un contributo del Formez PA, ente in house delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

Comma 670. La disposizione prevede la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico.

La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è tale

da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello che riceverà il nuovo personale.

Comma 671. Obiettivo della norma è quello di adeguare l'ordinamento alle sentenze della Corte Costituzionale del 2008 e del 2011 che hanno dichiarato l'illegittimità delle proroghe decennali e fino a dodici anni, disposte, rispettivamente, dalle leggi nn. 266/2005 e 122/2010. Sul presupposto del rapporto sinallagmatico tra la proroga e l'obbligo del versamento del canone aggiuntivo unico, la Corte, nella sentenza del 2008, dopo aver sancito l'illegittimità della proroga decennale, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale in via derivata, tra l'altro, della disposizione istitutiva del predetto canone aggiuntivo. La sentenza del 2011, pur ribadendo l'illegittimità delle proroghe previste dalla legge 122 del 2010, non si è pronunciata esplicitamente sull'art. 15, comma 6-quinquies della medesima legge che dispone il trattenimento in via definitiva da parte dello Stato delle somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008.

La Consulta, non pronunciandosi in relazione alla legittimità costituzionale del citato comma 6 – quinquies ma dichiarando l'incostituzionalità delle proroghe, ha privato di giusta causa il trattenimento delle somme versate dagli operatori a titolo di canone aggiuntivo. Va infatti osservato che le prime scadenze delle concessioni erano fissate al 2010 e, quindi, nessuno degli operatori che aveva versato il canone aggiuntivo aveva potuto beneficiare della proroga.

Pertanto, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del sopra menzionato comma 6-quinquies, si è ritenuto insussistente il diritto dello Stato di ritenere le somme versate dai concessionari a titolo di canoni aggiuntivi, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi.

Alla fine del 2012 sono quindi state restituite ad alcuni operatori le somme relative al canone aggiuntivo, nei limiti delle risorse riassegnate con la legge di assestamento di bilancio 2012 (Legge 16 ottobre 2012, n. 182, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012", in G.U. n. 251 del 26-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 198, entrata in vigore il 10-11-2012). E' tuttavia sopravvenuto un contrasto interpretativo, su cui non è stata fatta chiarezza e che ha portato ad un blocco dell'attività amministrativa. La norma di abrogazione serve quindi a dare certezza interpretativa e mettere fine a contenziosi contro l'Amministrazione, che si preannunciano lunghi e con rischio molto elevato di una terza pronuncia della Corte Costituzionale sul punto.

Al momento, sono stati rimborsati dal Mise a vari produttori circa 107 milioni di euro. E' possibile quantificare in circa 12 milioni di euro (pari a 10,2 milioni di sorte

capitale e 1,5 milioni a titolo di interessi legali) l'ammontare richiesto dai concessionari non ancora rimborsati. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015 (capitolo 7660) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che sono destinate alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato aa effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in termini di residui, ed è, infine, prevista l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Commi 672 – 674. Viene introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.

Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Commi 675 – 676. Prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati e delle loro controllate) e di quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, ponendo l'adempimento di tale obbligo come condizione di efficacia dei relativi pagamenti. *La modifica introdotta al comma 675 alla Camera dei Deputati aggiunge l'obbligo di pubblicare il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.* La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche.

Comma 677. *E' prevista la redazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione qualora, entro il 31 dicembre 2016, si proceda all'alienazione di partecipazioni o ad aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. Tale relazione deve evidenziare in modo puntuale l'impatto economico, industriale ed occupazionale derivante dalla privatizzazione e, in particolare, deve indicare tutte quelle informazioni richieste nella norma medesima riguardanti, tra l'altro, anche l'entità della minore spesa per interessi sul debito pubblico che deriverebbe*

dalla destinazione del ricavato alla riduzione del debito pubblico. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 678. La disposizione autorizza, nelle more della stipula del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello stato S.p.a., il trasferimento delle risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione a favore di Ferrovie dello Stato S.p.a.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 679. La disposizione disciplina i rapporti regolatori con la società ENAV e l'iter di approvazione del contratto di programma.

Pertanto la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 680. La disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017–2019, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il quinto periodo, nel prevedere sostanzialmente che l'applicazione del presente comma avviene, in relazione alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della legge n. 190/2014, non determina oneri. Infatti, la modifica è esclusivamente finalizzata ad escludere i predetti enti ad autonomia differenziata dal riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni per gli anni 2017-2019, con conseguente e corrispondente aggravio del concorso alla finanza pubblica da attribuire a ciascuna delle restanti Regioni, ivi incluse quelle ad autonomie differenziate, atteso che resta ferma la misura complessiva del concorso stesso. La disposizione non comporta oneri.

Comma 681. Proroga all'anno 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.

Comma 682. La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 683. La disposizione prevede, ai fini della riduzione del debito, che per l'anno 2016 sia attribuito alle regioni un contributo di complessivi **1.900 milioni di euro**. Il contributo, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 409 non determina oneri in termini di indebitamento netto.

Comma 684. La norma autorizza, per le finalità di cui al comma 391, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successive modificazioni.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Commi 685 – 689. Il comma 685 attribuisce alla Regione Sicilia un contributo di 900 milioni di euro per l'anno 2016, senza modificare il vincolo finanziario, espresso in termini di tetto di spesa, a cui la Regione è sottoposta per tale anno. Pertanto, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

Il comma 686 attribuisce alla Regione Valle d'Aosta a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014 nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n.690, un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, senza modificare il vincolo finanziario, espresso in termini di tetto di spesa, a cui la Regione è sottoposta per tale anno. Pertanto, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

All'onere derivante dai commi 683 (limitatamente ad un importo di 600 milioni), 685 e 686, pari complessivamente a 1.550 milioni di euro nel 2016 sul saldo netto da finanziare, si provvede mediante versamento all'entrata di una corrispondente quota delle somme giacenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che risultano disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale di cui al predetto articolo 45.

Agli oneri, in termini di interessi passivi, relativamente alla quota di contributo di cui comma 683 di 600 milioni di euro, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate in misura proporzionale, per ciascuna regione, agli importi di cui all'allegato 7.

Agli oneri, in termini di interessi passivi, relativamente alla quota di contributo di cui comma 685, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: i) in termini di saldo netto da finanziare attraverso un maggiore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; ii) in termini di indebitamento netto, a carico della regione Siciliana mediante corrispondente miglioramento dell'obiettivo di finanza pubblica della regione Sicilia.

Comma 690. La disposizione prevede, in pratica, la disapplicazione per le Regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell'art. 10 del d.l. 192/14, della sanzione concernente il divieto di assunzione di cui all'articolo 1, comma 462, lett. d) della legge 228/2012 in caso di violazione del patto di stabilità interno. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 691. La disposizione, consentendo di ripianare il disavanzo in 10 anni piuttosto che in 7 anni non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Commi 692 – 701. Le disposizioni non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale, ovvero

riguardante le modalità di contabilizzazione di operazioni già previste e disciplinate dalla legislazione vigente.

Commi 702-703 Il decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007 (art.5), ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso pay-back.

Il pay-back dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite **dall'AGENAS e** trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle Regioni al Ministero della Salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio delle spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro, pari ad un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii., sopra richiamato.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro, pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 364.012.435 euro, a carico dalle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014). Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni per 364 milioni di euro (parte della Determina n.

1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di pay-back attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 44 milioni di euro (in quanto la restante quota, pari a 5,8 milioni di circa, è a carico dei farmacisti e grossisti ai sensi della vigente legislazione).

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185 milioni di euro, pertanto non è stato necessario avviare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049,8 milioni di euro, corrispondente ad un importo di pay-back atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524,9 milioni di euro.

Complessivamente i pay-back attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 ammontano a circa 933 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni, se non in minima parte, in quanto il TAR Lazio, con sentenza n. 4538 del 25 marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. Si rileva che l'AIFA non ha proceduto ad adottare il provvedimento relativo al ripiano per l'anno 2014.

Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscriverne nei bilanci 2015 il 90% delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato al presente articolo al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si rappresenta che i commi in esame, sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del settore sanitario a legislazione vigente.

Comma 704. Estende il campo di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione stabilite dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'estensione riguarda le imprese che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale in ragione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Comma 705. Abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, e contestualmente fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 706. *La proposta proroga, fino al 31 dicembre 2016, la moratoria delle azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società ferroviarie regionali nonché l'impignorabilità delle risorse destinate alla copertura del piano di rientro della Regione Campania, di cui all'art. 16, comma 5, del D.L. n. 83 del 2012.*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 707 – 712. Le disposizioni recate dai predetti commi sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti.

	Effetto pareggio enti locali								
	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Passaggio al pareggio	400	-390	10	200	-190	10	75	-65	10
Inserimento FPV nel pareggio 2016	596	70	666						
Totale	996	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

	Regioni		
	2016	2017	2018
Effetto pareggio	-1850	-1022	-660

Comma 713. La norma dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **nonché le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica,**

nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro per l'anno 2016. Gli Enti Locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016.

La modifica introdotta alla Camera dei Deputati relativa alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 412 rende immediatamente disponibili gli spazi finanziari concessi ai Comuni, pari a 480 milioni nel 2016, per gli interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché per le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione comporta maggiori oneri solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto

Commi 714 – 715. La disposizione, consentendo di prolungare i tempi di ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio in 30 anni, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 715 non determina oneri in quanto prevede, per gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano, la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Comma 716. Si prevede che per l'anno 2016 nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro con effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di pari importo.

Comma 717. La norma prevede che l'INAIL destini, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n.153/1969 ulteriori 50 milioni, rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge n. 69/2016, per la realizzazione delle scuole innovative. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, proprietario degli edifici, pari ad euro 1,5 milioni di euro annui. Al maggiore onere, pari ad euro 1,5 milioni annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Comma 718. Si autorizza l'INAIL a reclutare n. 20 unità di personale in possesso di specifiche competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionati con apposito bando di mobilità. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il predetto reclutamento a tempo indeterminato è a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Istituto previste dalla legislazione vigente.

Commi 719 – 731. e 733 Le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Comma 729. *La disposizione inserisce, nella disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza, un ordine prioritario di intervento da parte delle regioni a favore degli enti locali del proprio territorio, con particolare riferimento ai comuni con popolazione fino a mille abitanti e ai comuni istituiti a seguito di fusione a partire dall'anno 2011. La disposizione in parola non comporta effetti sulla finanza pubblica.*

Comma 732. La formulazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. In tale ottica, gli enti che prevedono un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 cedono i propri spazi agli enti locali che necessitano di spazi al fine di sostenere impegni in conto capitale. La compensazione in parola è a saldo zero in quanto l'ammontare degli spazi finanziari ceduti nell'anno di riferimento è uguale all'ammontare degli spazi finanziari acquisiti. La cessione degli spazi verrà compensata nel biennio successivo attraverso il miglioramento degli obiettivi di saldo di cui al comma 710, mentre gli enti che si avvantaggiano di tali spazi saranno chiamati, nei due anni successivi, a peggiorare i loro obiettivi di saldo per pari importo. Anche nel biennio successivo la somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. La disposizione in parola non comporta, pertanto, effetti sull'indebitamento netto.

Comma 734. La norma prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.

Commi 735 – 736. *La disposizione prevede per le regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l'anno 2015, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del SSN e relativi agli esercizi precedenti il 2015, per consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN.*

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Commi 737 – 739. *Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, prevedendo:*

- *L'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria;*
- *La proroga al 2016 del limite di anticipazioni di tesoreria a 5/12;*
- *Una norma di interpretazione relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.*

Comma 740. *La disposizione prevede l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. Trattasi di una riformulazione del comma 19*

dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che il divieto si applichi alle società partecipate non quotate aventi le predette caratteristiche. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

Comma 741. *La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della citata legge.*

Commi 742 – 746. La proposta di assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute sul sistema bancario dalle quattro Autorità considerate, al 31 dicembre 2014. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità, e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,27 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, 2,34 milioni di euro nel 2017 e 2,95 milioni di euro nel 2018.

Commi 747 – 749. La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Comma 750. Trattasi di disposizione diretta ad escludere, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, le spese sostenute per l'anno 2016 dal comune di Roma Capitale, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del museo nazionale dello Shoah. L'esclusione opera per un importo pari a 3 milioni di euro, con corrispondente effetto finanziario negativo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Commi 751 – 753. *Le disposizioni recano semplificazioni procedurali relative all'attività della gestione commissariale per Roma Capitale istituita ai sensi dell'articolo 78*

del decreto-legge n. 112/2008, nonché dispongono la salvezza degli effetti prodotti dal DPCM 27 agosto 2015, con cui si è proceduto alla nomina dell'attuale commissario. Non determinano pertanto effetti finanziari.

Comma 754. La disposizione prevede che alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo *di 495 milioni di euro per l'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021* a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del contributo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa viabilità ed edilizia scolastica.

Comma 755. Con riferimento ai maggiori oneri, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2016 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, gli stessi trovano copertura attraverso la riduzione in corrispondente misura del contributo del Ministero dell'interno in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Comma 756. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati gli obiettivi di finanza pubblica delle province e delle città metropolitane determinati ai sensi dei commi da 707 a 734 dell'articolo 1.

Comma 757. Risulta finanziariamente neutrale di mero carattere ordinamentale richiamando l'obbligo di riclassificazione del bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Comma 758. Non comporta oneri atteso che l'eventuale svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti dalle Regioni interessate alle province e alle città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015, non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica dei predetti enti locali.

Comma 759. Non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ove si consideri che l'operazione di rinegoziazione rientra comunque nella legittima facoltà degli istituti di credito interessati e che comunque la stessa determina sostanzialmente una diversa redistribuzione nel periodo di ammortamento del mutuo originario della quota capitale e di quella interessi relative all'annualità 2016.

Comma 760. Estende, con riferimento alle sole procedure volte a facilitare la ricollocazione del personale delle Province, la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto previsto per il 2014 anche per l'anno 2015 del patto di stabilità interno, dei termini per l'invio della relativa certificazione e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. Non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 761. La disposizione prevede un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Comma 762. La disposizione - considerato che viene introdotto l'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e sono altresì ridefiniti i vincoli di finanza pubblica per le regioni - interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del patto di stabilità interno (Comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 763. La disposizione, in considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, prevede un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016 a favore del predetto Comune. Agli oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 per la quota da ripartire in base al criterio della spesa storica, di cui ai punti da 1) a 3) della lettera b) del comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Comma 764. Prevede l'istituzione di un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2016. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte (per l'importo di 100 milioni al fine di garantire la compensazione degli effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche) ed è finalizzato, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario degli enti di area vasta nelle amministrazioni pubbliche, a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al predetto personale. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.

La modifica introdotta alla Camera dei Deputati non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto volto esclusivamente a prevedere una diversa modalità di assegnazione delle risorse precedentemente non attribuite a valere sul Fondo in favore delle province con squilibri di bilancio.

Commi 765 – 767. Prevedono la nomina di un Commissario, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accompagnare le Regioni nell'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, operando diversamente a seconda che le Regioni non abbiano o abbiano legiferato sul tema. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si prevede che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito

nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta finanziariamente neutrale.

Commi 768 – 769. Prevedono che, per le procedure di trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province presso il Ministero della giustizia, si prescinde dal nulla osta dell'ente di provenienza. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 770. *Prevede che, nel caso in cui con legge regionale le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale siano attribuite alle città metropolitane e alle province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo modificati i vincoli finanziari per gli enti di area vasta e non determinando un aumento della spesa per il personale.

Comma 771. Prevede un'ulteriore procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017. La disposizione reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 772. La disposizione chiarisce che il personale che transita presso il Ministero della giustizia secondo le procedure dei commi precedenti è scomputato da quello soprannumerario solo se adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. Ciò al fine di non depauperare gli enti di area vasta da personale adibito a funzioni fondamentali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 773. *La norma attraverso modifiche al comma 1, dell'articolo 21-quater, del D.L. 83/2015 introduce la possibilità di procedere alla selezione del passaggio per riquilificazione del personale giudiziario. Per le predette finalità è stata già prevista al comma 5, dell'art. 21 quater del D.L. 83/2015 una apposita autorizzazione di spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, con corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*

Comma 775. *La disposizione differisce al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 56/2014. Tale termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2015, era stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. n. 190/2014. La disposizione non determina oneri, limitandosi a posticipare il trasferimento delle partecipazioni al fine di completare le opere di infrastrutturazione in essere intraprese da Regione Lombardia.*

Comma 776. *La disposizione prevede un'integrazione all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale si estende l'applicazione della norma*

in parola al personale interessato, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la Regione deve comunque assicurare la compatibilità di questo intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Comma 777. La disciplina introdotta dal presente comma è finalizzata ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 89/2001 sulla "Durata ragionevole del processo ed equa riparazione" suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi.

Nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, si evidenzia quanto segue.

Lettera a). Con la nuova formulazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge n. 89/2001 si prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Dall'attuazione della presente misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Lettera b). Viene introdotta una disposizione che, in combinato disposto con quanto previsto alla lettera a), rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stato esperito il rimedio preventivo richiamato all'art. 1-ter; la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Lettera c). Con la presente modifica vengono precisati ed ampliati i casi per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte. Dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Lettera d). Con le modifiche introdotte sono elencati, estendendoli, i motivi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che sono tali salvo prova contraria, e si considera insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto. In questo modo è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Lettera e). Viene rideterminata la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.

Tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, come di seguito dimostrato, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni quale periodo medio di ritardo liquidati per ingiusta durata del processo;
- 750 euro il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello stock arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20%(2.400).
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 - totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€ 600,00		2	€ 3.600.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€ 600,00		3	€ 11.880.000,00
	6600	€ 600,00	20%	2	€ 9.504.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€ 600,00		3	€ 4.320.000,00
	2400	€ 600,00	20%	4	€ 6.912.000,00
	2400	€ 600,00	40%	3	€ 6.048.000,00
			2016		€ 42.264.000,00

Si precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione; per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20% infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nel l'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella indica le proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti - totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazioni e previste dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€ 600,00		2	€ 4.830.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€ 600,00		3	€ 10.350.000,00
	5750	€ 600,00	20%	2	€ 8.280.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€ 600,00		3	€ 3.105.000,00
	1725	€ 600,00	20%	4	€ 4.968.000,00
	1725	€ 600,00	40%	3	€ 4.347.000,00
			2017		€ 35.880.000,00

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lettera f): con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 2-bis della legge n. 89/2001 sono previste ipotesi di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. L' introduzione dei tre nuovi commi potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Lettera g): stabilisce che domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. La modifica, di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di Appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

Lettera h). La modifica, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera i). La norma è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Lettera l). La disposizione introduce l'articolo 5-sexies alla legge n. 89/2001, definendo in dettaglio le modalità di richiesta del pagamento delle somme a norma della medesima legge e prevedendo obblighi precisi nella formulazione e nella presentazione della richiesta da parte del creditore, pena la non emissione dell'ordine di pagamento; si prevede, inoltre, che i creditori non possano procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento.

Al comma 6 si dispone che l'amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si dispone, ove occorra, che la nomina del commissario ad acta sia un dirigente dell'amministrazione soccombente e che i compensi a questi dovuti rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

Le disposizioni sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica della efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Lettera m). Viene introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 in relazione ai quali non sia ancora maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 778 – 780. La disposizione in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

La disposizione prevede, inoltre, che tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro e che possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del suddetto decreto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 10 milioni di euro annui.

Viene previsto che con DM del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure previste.

Comma 781. Sono introdotte alcune modifiche al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010. In particolare:

lettera a). Si prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fissato nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi;

lettera b). Introduce la possibilità per il giudice amministrativo di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Comma 782. Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nel dettaglio, alla lettera a), attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 62 del sopra citato decreto-legge, si consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Alla lettera b), il comma 2 dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno. Infine, alla lettera c), con l'addenda al comma 2 articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.

Le suddette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

Commi 783 – 787. *Il comma 783 precisa che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.*

Ai commi da 784 a 787 viene previsto che i capi degli Uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei consigli stessi, vengano destinate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria, esclusivamente nel settore del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n.89, con oneri a carico dei consigli stessi. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai soggetti interessati non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della

pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 788. Modifica l'art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 prevedendo che le Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio provvedano al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea. La norma originaria attribuiva tale compito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 789. La disposizione ha la finalità di esplicitare che, in relazione alla pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, non è dovuta se non sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto il dolo o colpa grave per lo stesso soggetto interessato dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48. Trattandosi di una mera riformulazione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 790. Istituisce nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato "Percorso tutela vittime di violenza", le cui linee guida sono fissate a livello nazionale con apposito D.P.C.M.

L'attuazione del predetto percorso avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale. Il citato percorso, non comporta oneri in quanto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Ai partecipanti ai predetti gruppi multidisciplinari non è prevista l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Commi 792 – 799. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Comma 800. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Comma 801. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015 anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Comma 802. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.

Comma 803. La norma non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Comma 804. Per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 – 2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari.

Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016

Commi 805 – 806. La disposizione, trattandosi di revoca ed eventuale riassegnazione di risorse già stanziata, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 807 – 809. *La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti qualora nell'ambito della programmazione del FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ovvero dell'espletamento di procedure VAS o VIA. Si prevede altresì che non vi siano sanzioni se l'obbligazione sia assunta entro il 30 giugno 2016; mentre l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio- 31 dicembre 2016 comporta una sanzione complessiva dell'1.5 per cento del finanziamento concesso.*

Si dispone, poi, che la mancata assunzione di obbligazioni entro il 31 dicembre 2016 comporti la definitiva revoca del finanziamento. Dalla disposizione non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 810 – 813. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Commi 811 – 812. La disposizione al comma 811 incrementa di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne".

La norma non reca effetti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le relative risorse sono già previste nella dotazione ordinaria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 812, ridefinisce l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 ripartiti in 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.

Comma 814. Con la modifica apportata alla Camera dei Deputati al capoverso 2-bis, si propone l'inserimento di una norma transitoria che estenda l'ambito di applicazione della novella introdotta all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche alle diffide effettuate, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche indicate. Sono fatti salvi, in tal modo, gli effetti giuridici delle diffide che, nel frattempo, dovessero essere adottate.

Con la modifica del capoverso 2-ter, vengono specificati i poteri e le facoltà attribuite al commissario, già previsti per i Presidenti di regione che subentrano nel territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I contenuti del capoverso 2-ter, di cui si propone la sostituzione, sono comunque ricompresi nella disciplina indicata nel presente emendamento, in quanto è già previsto l'avvalimento delle strutture ed uffici di cui al citato capoverso 2-ter.

Con l'aggiunta del capoverso 2-quater si estendono le citate disposizioni anche ai casi di procedure di infrazione europee in corso.

Comma 815. La disposizione prevede che siano avviati, entro il 30 giugno 2016, interventi per l'attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, autorizzando il commissario delegato all'emanazione di appositi bandi e all'utilizzo delle risorse già preordinate al medesimo sito di interesse nazionale giacenti sulla contabilità speciale ad esso intestata. E' altresì stabilito che, decorso il predetto termine, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, con propria ordinanza, disciplini la cessazione delle funzioni del commissario delegato e fissi un termine per la chiusura della contabilità speciale e il versamento all'entrata delle relative giacenze per la successiva riassegnazione per interventi di bonifica sul medesimo sito.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oneri in quanto disciplina l'utilizzo di risorse disponibili nella contabilità speciale.

Commi 816 – 818. L'ISPRA negli anni scorsi ha bandito ed espletato alcuni concorsi sia per l'assunzione a tempo indeterminato di tecnologi dotati di specifiche qualificate professionalità in campo ambientale, sia per l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori amministrativi e tecnici. Le assunzioni conseguenti a tali concorsi non si sono totalmente perfezionate in considerazione della mancanza di risorse economiche da parte dell'Istituto.

A fronte di ciò, il Ministero dell'ambiente sconta l'endemica carenza di risorse umane dotate delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero stesso. Ad oggi, a fronte di una pianta organica già ampiamente sottodimensionata (33 dirigenti di seconda fascia e 559 dipendenti di ruolo), il Ministero

dell'ambiente, per l'ordinario espletamento delle proprie funzioni, si avvale in maniera stabile e continuativa di personale esterno (sulla base di convenzioni stipulate principalmente con la società in house, Sogesid S.p.a.), nonché di personale dell'ISPRA.

Inoltre, nella dotazione organica del Ministero sono previste 219 unità di personale dell'Area seconda, mentre al 1° gennaio 2016 saranno in servizio solo 195 unità, nonché 335 unità di personale nell'Area terza, mentre al 1° gennaio 2016 saranno previste solo 303 presenze.

Per tali motivi, il comma 816 della presente disposizione prevede che il Ministero possa assumere a tempo determinato un contingente complessivo di 30 unità di personale, attingendo alle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato banditi dall'ISPRA con validità in corso, per un periodo non superiore a tre mesi. In tale periodo di tre mesi la retribuzione corrisposta equivale a quella prevista dai contratti collettivi nazionali dell'Area terza dei Ministeri, posizione economica F1. Per il medesimo periodo è fatta salva la relativa posizione nelle predette graduatorie ISPRA a tempo indeterminato. Al termine di tale periodo, il Ministero può esercitare la facoltà di assumere tale personale a tempo indeterminato, con inquadramento nell'Area terza, posizione economica F1.

Il comma 817 prevede l'assunzione di personale amministrativo e personale tecnico da parte del Ministero mediante utilizzo di graduatorie di concorsi ISPRA a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F1 (CCNL comparto Ministeri).

Il comma 818 deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, con riferimento al personale di cui al comma 816, per l'anno 2016, calcolando che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III — posizione economica F1 è pari a circa 40.000,00 euro annui, per un periodo di tre mesi, ogni assunzione costerà circa 10.000,00 euro. Pertanto, per tre mesi, le 30 assunzioni a tempo determinato avranno un costo totale massimo di circa 300.000,00 euro. Per i restanti nove mesi le 30 assunzioni avranno un costo totale massimo di circa 900.000,00 euro.

Pertanto, la spesa per il 2016 è stimata in 1.200.000,00 euro. Conseguentemente, per gli anni 2017 e 2018 si stima "a regime" un costo totale di 1.200.000 euro annuo per la totalità delle 30 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione FI.

Con riferimento al personale di cui al successivo comma 817, gli oneri per il triennio 2016-2018, sono rappresentati nella tabella seguente:

PERSONALE AREA II				
Unità	Costo Lordo	Costo per anno 2016	Costo per anno 2017	Costo per anno 2018
11	€ 30.000	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000

Per il 2016 viene stimata una spesa pari a 330.000,00 euro; "a regime" viene quantificato un onere annuo pari a 330.000,00 euro.

Comma 819. La Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente

norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Comma 820. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 821. Alla norma, che intenderebbe ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei fondi strutturali europei, non incidendo però sulla loro composizione e quantificazione, non si ascrivono effetti finanziari

Commi 822 – 824. La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Comma 825. La disposizione prevede che a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

Commi 826 – 827. La disposizione in esame provvede ad allineare il diritto interno a quello della UE e a stabilire una base giuridica appropriata per potenziare il ruolo di CDP S.p.A. come istituto nazionale di promozione, INP, secondo quanto raccomandato dalla stessa Commissione europea, anche al fine di precisare i compiti che ne derivano. La CDP espleta, infatti, attività finanziarie su base professionale ed è incaricata di svolgere una serie di attività a sostegno dell'economia. Peraltro, a livello europeo, CDP è già espressamente riconosciuta quale INP. La CDP, già rivestendo la qualifica di INP, è per ciò stesso legittimata a svolgere i compiti conferiti agli INP dalle norme dell'Unione europea. Tuttavia, è opportuno che il legislatore italiano designi esplicitamente CDP quale INP, sia al fine di esplicitare espressamente questa qualifica. La norma non comporta dunque nessun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

Comma 828. La norma prevede che CDP quale INP: possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS attraverso la partecipazione diretta al FEIS o mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti istituiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 829. E' previsto che la CDP possa svolgere i compiti di esecuzione degli Strumenti finanziari destinatari di fondi SIE in forza di un mandato della Commissione ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

Comma 830. *Prevede che le attività di cui al comma 829 possano essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.*

Nel caso delle risorse statali, l'individuazione può avvenire con DPCM, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 831 – 836. La disposizione prevede, al comma 831, l'istituzione di un Fondo di garanzia presso Terna che dovrebbe intervenire come garanzia degli impegni di finanziamento assunti dai soggetti che abbiano assunto l'impegno a finanziare le opere di

realizzazione di interconnector, al fine di limitare l'eventuale rischio di non solvibilità dei singoli progetti nelle fasi di costruzione.

Trattasi di infrastrutture di interconnessione della rete elettrica con i paesi esteri limitrofi, alla cui programmazione, costruzione ed esercizio provvede Terna su mandato e finanziamento di alcuni soggetti privati selezionati tra i grandi consumatori di energia (c.d. imprese energivore). Le imprese energivore si impegnano a contribuire al finanziamento dell'infrastruttura con il versamento di un contributo annuo per la potenza di cui sono risultati aggiudicatari, e godono di alcuni benefici sul costo dell'energia e sull'utilizzo dell'infrastruttura.

Il Fondo di cui sopra sarà alimentato dalle somme che i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti a versare, fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento.

Si prevede inoltre, al comma 485, la proroga al 31 dicembre 2021, delle misure previste dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 831.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto il Fondo di cui al comma 831 è alimentato da versamenti effettuati dalle imprese interessate ed i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato.

Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Comma 837. La disposizione autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010: pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia

Comma 838. *La disposizione è volta a prevedere che le risorse assegnate nel 2014 al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi delle aste di quote di CO2 ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, se non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della medesima disposizione siano destinate al rimborso dei crediti dei c.d. nuovi entranti di cui all'articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72.*

In particolare, il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, nel rispetto delle percentuali indicate nell'art. 19 del decreto legislativo n. 30/2013, ha così ripartito i

proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), per le aste di competenza 2013:

- *una quota del 50%, pari ad euro 213.213.757,42, è stata assegnata al MISE per il rimborso dei crediti dei "nuovi entranti";*
- *la restante quota del 50%, alle finalità ambientali previste dalla direttiva 2009/29/CE ed in particolare:*
 - *euro 63.964.127,23 al MISE;*
 - *euro 149.249.630,19 al MATTM*

Alla data del 16 dicembre 2015, le risorse destinate a finalità ambientali rappresentano residui di stanziamento complessivamente per circa 126 milioni di euro, di cui circa 63,9 milioni di euro di risorse MISE e circa 62,1 milioni di euro di risorse MATTM.

Ove tali risorse non fossero impegnate entro il 31 dicembre 2015, le stesse andrebbero in economia esponendo lo Stato italiano ad una procedura di infrazione per violazione del vincolo di destinazione posto dalla direttiva 2009/29/CE per cui almeno il 50% delle entrate delle aste vanno spesi per interventi a finalità ambientali.

L'emendamento, pertanto, in via cautelativa, prevede che le risorse eventualmente non impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia alla data pubblicazione della legge di stabilità 2016, siano destinate all'altra finalità propria delle entrate da aste di quote CO₂, ossia il rimborso dei crediti dei nuovi entranti; infatti, come meglio specificato nella relazione tecnica di cui al comma 492. (emendamento 27-sexies.26.) i crediti ancora da soddisfare ammontano a non meno di 330 milioni di euro tra crediti, interessi maturati e maturandi.

L'emendamento prevede, comunque, che con i decreti di ripartizione delle entrate dei prossimi anni si provvederà ai conguagli necessari per assicurare il rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla direttiva 2009/29/CE (50 % dei proventi per finalità ambientali).

Pertanto, l'emendamento non determina effetti negativi per la finanza pubblica, consente di accelerare il pagamento di crediti di imprese verso lo Stato, con relativi minori oneri per interessi.

Comma 839. La disposizione si rende necessaria per accelerare i procedimenti di messa in sicurezza delle discariche oggetto di sentenza di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Viene pertanto incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 il fondo per il piano straordinario di bonifica delle discariche che consentirà di porre in essere le attività di bonifica ottemperando agli obblighi comunitari limitando conseguentemente anche gli effetti finanziari negativi derivanti dalla citata sentenza in termini di sanzioni da pagare.

Comma 840. La disposizione prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti criteri di accesso alla garanzia del fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali da agevolare il ricorso al credito da parte delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società di gestione almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione

straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti. La disposizione non determina oneri in quanto resta fermo l'importo, pari a 35 milioni di euro, delle risorse del fondo destinate alle PMI aventi le predette caratteristiche.

Comma 841. La disposizione estende fino a 4 anni la durata di autorizzazione del programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione, per le sole imprese "operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale". Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 842 – 854. *Le disposizioni, strettamente connesse alle procedure di risoluzione delle crisi bancarie avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, recano esclusivamente norme procedurali volte ad agevolare la tempestività ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.*

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banèa delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, del citato d.lgs n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 12226609115 del 18 novembre 2015.

Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

In particolare, i commi da 842 a 847 sono volti a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del decreto-legge n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione delle società e di iscrizione nel registro delle imprese.

I commi 848 e 849 sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. Il comma 848 chiarisce le modalità con le quali il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

I commi 850 e 851 disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del D.L. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato d.lgs. n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte con i predetti commi si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 180 del 2015, garantendo anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate relative alle

svalutazioni crediti (deferred tax asse - DTA) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima.

Trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Il comma 852 interviene sull'art. 16, comma 2, del D.L. n. 83 del 2015, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ("periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015"). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nel comma 1 del citato articolo 16 (deducibilità delle rettifiche su-crediti in un unico periodo d'imposta) del D.L. n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.

In termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti.

Il comma 853 dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli enti-ponte non si considerano sopravvenienze attive. La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

Commi 855 – 861. Le disposizioni prevedono l'istituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni subiti dai detentori delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione con i provvedimenti del 21 novembre 2015.

Il fondo avrà una dotazione finanziaria massima di 100 milioni di euro, a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le prestazioni del fondo saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti.

Con uno o più decreti interministeriale saranno definite le modalità di accesso alle prestazioni del fondo, i criteri di quantificazione delle prestazioni e le procedure eventualmente arbitrali da esperire.

La gestione del fondo sarà demandata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali, sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Comma 862. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 2016, presso INAIL, viene istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017 destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Comma 863. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Commi 864 – 865. La disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta, riguardo le predette poste, di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)
ISI 2010	60.000.000, 00
ISI 2011	205.000.000, 00
ISI 2012	146.250.000, 00
ISI 2013	295.238.520, 00
ISI 2014	267.427.404, 00
ISI 2015	296.269.986, 00

Il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: si tratta pertanto, riguardo la norma in esame, di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

Si soggiunge al riguardo che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11 comma 5 e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di "progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative".

Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Comma 866 *La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Con il predetto Fondo l'Amministrazione centrale intende concorrere alla spesa che le regioni e gli enti locali sostengono con i propri bilanci per il raggiungimento degli standard europei richiesti per il*

parco mezzi destinato al trasporto pubblico anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti.

La disposizione non comporta maggiori oneri.

Inoltre è prevista l'assegnazione al predetto Fondo di ulteriori risorse finanziarie pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 867. La disposizione destina 70 milioni di euro per l'anno 2016 per fronteggiare la grave situazione finanziaria dell'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici nelle more dell'attuazione del piano di risanamento e per assicurare la continuità operativa della Società.

La ferrovia del Sud est è una Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esercisce servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza della regione Puglia.

In particolare la società in parola serve un'utenza annuale pari a 17 milioni di passeggeri, ha una rete ferroviaria estesa per circa 470 km ed ha un organico pari a circa 1300 unità.

Attualmente la situazione finanziaria ed economica della società, che è stata oggetto, il 24 novembre u.s., di cambiamento della governance, ha assunto gravi profili di criticità che non consentono la continuazione dell'attività aziendale con la conseguenza che, in assenza di un intervento straordinario, si produrranno già dal corrente mese di dicembre effetti negativi significativi sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico eserciti sul territorio della regione Puglia nonché effetti traumatici di carattere economico e sociale conseguenti all'impatto che la crisi in parola produrrà sull'organico dell'azienda e sull'indotto economico che ruota attorno ad essa.

La norma proposta prevede un intervento straordinario volto ad assicurare la continuità aziendale e con essa la continuità e la regolarità del servizio pubblico mediante l'intervento di un Commissario che persegua un percorso di efficientamento aziendale imposto dalla legge al fine di produrre gli effetti attesi senza condizionamenti esterni pena la messa in liquidazione dell'azienda.

Per quanto attiene l'esigenza finanziaria quantificata in 70 milioni di Euro essa rinvia da una analisi economico-finanziario che è stato possibile effettuare a seguito del richiamato cambio di governance. In particolare la nuova governance ha potuto riscontrare d'intesa con il Collegio sindacale della Società una difficoltà finanziaria di circa 170 milioni di Euro conseguente: allo squilibrio finanziario derivante dal rapporto debiti crediti; all'assorbimento dell'accantonamento del T.F.R.; all'assorbimento del Capitale sociale; alla sussistenza di crediti di dubbia esigibilità.

L'importo di 70 milioni di Euro viene considerato congruo per il risanamento aziendale se autorizzato per effettivi interventi di efficientamento aziendale ricorrendo eventualmente anche alle procedure di ristrutturazione del debito previsto dalla legge n.2 del 16 marzo 1942.

Comma 868 – 874. Per garantire la capacità di programmazione e di spesa di ANAS, la disposizione prevede che tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate ad interventi della Società, ivi incluse quelle stanziare per il contratto di programma,

confluiscono in un unico Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate attraverso l'apposito conto di tesoreria intestato ad ANAS, ove le risorse confluiscono periodicamente, per i pagamenti connessi agli investimenti previsti nel contratto di programma ed eventuali interventi di emergenza sulla rete viaria autorizzati dal MIT.

È prevista una rendicontazione trimestrale delle risorse utilizzate, con indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate.

Al comma 870 viene disciplinato il contratto di programma quinquennale tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare contenute in un piano pluriennale dei servizi da rendere sulla base di un programma di servizi sulla rete stradale e viene approvato dal CIPE, anche in relazione agli aggiornamenti annuali.

Anas S.p.A. deve altresì produrre entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione, che il MIT trasmette al CIPE, sullo stato di attuazione del contratto di programma e sulla relativa situazione finanziaria complessiva, oltre che sulla qualità dei servizi resi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riordina tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e definisce modalità procedurali per il loro utilizzo.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo di tutte le risorse che confluiscono nel predetto Fondo.

Amm.	Cap.	PG	Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MIT	7538	1	Programma Ponti e Gallerie	64.970.853	60.000.000	101.000.000	160.000.000					
MIT	7155	7	MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 "IONICA", TRATTO DA SIMERI CRICHI A SQUILLACE E DALLO SVINCOLO DI GERMANETO ALL'INNESTO CON LA S.S. N. 280, DEI DUE MARI	19.843.159								
MIT	7355	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ANAS DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE	889.420	886.536	886.536	886.536	886.536				
MIT	7519	1	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N. 38 1 LOTTO - , ECC.	4.118.657								
MIT	7541	1	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER ASSE COLLEGAMENTO SS 640 E AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO- CALTANISSETTA	76.558.497								
MIT	7481	1	VIABILITA' STADALE PERCORSO CONVENZIONE ITALIA FRANCIA 24 GIUGNO 1970	5.000.000								
MIT	7483	1	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER , ETC.	10.330.000								
MIT	7484	1	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI, ETC.	10.330.000								
MIT	7485	1	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA, ETC.	51.646.000	51.646.000	0	0	0				
MIT	7497	1	CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' ECC.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0				
MIT	7500	4 e 5	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE	43.898.837	12.911.422	12.911.422	0	0				
MIT	7501	1	SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000				
MIT	7060	1	FONDO OPERE - FONDO DA RIPARTIRE PER REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE	63.621.000	63.621.000							
MIT	7060	2	FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE	5.677.000	5.677.000	5.677.000	5.677.000	5.677.000				
MIT	7060	3	FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE	24.852.000	24.852.000	24.852.000	24.852.000	24.852.000	18.304.000			
MIT	7060	6	FONDO OPERE - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 266/2005	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750			
MIT	7060	9	FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833
MIT	7060	11	FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937
MIT	7060	12	FONDO OPERE - OPERE STRATEGICHE	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937
MIT	7060	15	FONDO PROGETTI - FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE	7.809.382	7.809.382	7.809.382						
MEF	7372	1	FONDO OPERE: CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'ANAS SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				
MEF	7372	3	REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA CONTRATTI DI PROGRAMMA GIA' STIPULATI	1.250.000.000	1.443.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000				
MEF	7372	4	ASSE AUTOSTRADALE SALERNO - REGGIO CALABRIA	112.659.872								
MEF	7374	1	SOMMA DA EROGARE ALL'ANAS PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI DA PARTE DELL'ANAS S.P.A.	44.677.537	34.345.662	3.500.787						
MEF	7365	1	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ANAS S.P.A. IN CONSEGUENZA DELLA PRESA IN CARICO DEI TRATTI STRADALI DISMESSI DALLE REGIONI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE NELLA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE E DI QUELLA DI INTERESSE REGIONALE	6.347.656	6.329.234	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868
MEF	7372	3	REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA CONTRATTI DI PROGRAMMA GIA' STIPULATI	90.000.000	40.000.000	50.000.000						
MIT	7002	VARI	IMPORTI TOTALI CONFLUITI NEL FONDO ANAS	2.030.195.080	2.043.616.693	2.006.836.452	1.991.614.861	1.831.114.861	112.003.325	73.310.575	73.310.575	32.812.805

Comma 875. La disposizione prevede che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

Comma 876. La disposizione normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica.

Comma 877. La disposizione rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11- bis del decreto- legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122. La norma non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 878. La disposizione incrementa per gli importi di 350 milioni di euro per l'anno 2016, 1,5 miliardi per l'anno 2017, 1,7 miliardi per l'anno 2018 e 2 miliardi di euro

per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escusse.

Le modifiche introdotte alla Camera dei Deputati hanno ridotto la dotazione del fondo per l'anno 2016 al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.A. (150 milioni di euro) e del fondo per l'erogazione dei finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 (1.000 milioni di euro)

Comma 879. E' incrementata di 150 milioni per l'anno 2016 la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.A. La disposizione comporta effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, in quanto la garanzia in favore di SACE è considerata non standardizzata secondo i criteri di contabilità nazionale e pertanto gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto si verificano solo nell'eventualità di una escussione della stessa.

Commi 880 – 885. La disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso.

Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016.

La disposizione prevede che la dotazione del predetto fondo sia costituita mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 1.500 milioni di euro, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale. A tale importo si aggiungono 1.000 milioni di euro, derivanti dalla riduzione, prevista al comma 499, dell'importo del rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

La disposizione non comporta oneri in quanto l'erogazione dei finanziamenti ponte è eventuale, essendo subordinata alla necessità di intervento del Fondo di risoluzione per un importo superiore alla dotazione dello stesso (che è alimentato da contributi del sistema bancario).

Inoltre:

- a) l'utilizzo delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 non determina effetti di finanza*

pubblica atteso che le stesse non sarebbero state utilizzate in quanto non richieste dalle regioni per le operazioni di ristrutturazione ivi previste. Peraltro, tali risorse resteranno acquisite al bilancio o eventualmente versate nella contabilità speciale di cui la disposizione autorizza l'apertura.

- b) La variazione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come nel caso di quello istituito ai sensi della presente disposizione, ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, essendo anch'esso destinato a coprire oneri eventuali, come quelli derivanti dalle garanzie rilasciate dallo Stato.*

Comma 886. La disposizione riserva alle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica né nuovi o maggiori oneri, in quanto la predetta riserva opera nel limite delle risorse disponibili.

Commi 887 – 888. La disposizione prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto) confermando le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate in misura doppia, così come già previsto in sede di Stabilità 2015 (pertanto allo 8%): per quanto riguarda invece la aliquota di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, in luogo del 4% di cui alla Stabilità 2015 si dispone l'unificazione della aliquota allo 8%.

Nello specifico la norma in oggetto dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2016, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2016.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 626 e 627 della legge n. 190 del 27 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2015 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2015, con aliquote raddoppiate.

L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), stabiliva, invece, che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2014.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche – ultimi dati disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che del modello di versamento unificato F24, è attribuibile alla imposta sostitutiva sulla rideterminazione

del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni: nello specifico, circa 180 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni del primo od unico versamento 2014.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 – 1° gennaio 2016) equivalga – come gettito – a quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2014.

In assenza del dato specifico, se si assume che la proporzione tra valore rideterminato delle partecipazioni qualificate e non qualificate sia pari (quindi il 50%), il gettito complessivamente derivante dalla normativa proposta, tenuto altresì conto dall'incremento di 4 punti della aliquota per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, risulterà pari a circa $(200 + 180 / (4\% \times 50\% + 8\% \times (100\% - 50\%))) \times 50\% \times (8\% - 4\%) = 260$ milioni di euro nel 2016 e 130 milioni di euro nel 2017 e nel 2018 su base annua: dal 2019 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+260	+130	+130	-33	0

In milioni di euro

Commi 889 – 897. La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA (mln. euro)						400,7

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA (mln. euro)						33,8

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la norma in esame, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito in primo luogo è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa in parola dispone il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali: a decorrere dal periodo di imposta 2017 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti; a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018) per le altre fattispecie.

Tenuto conto inoltre di un ammortamento in 10 anni ed una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES		0,00	-2,88	-10,18	-10,39	-10,73
IRPEF Statale		0,00	-0,07	-1,00	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale		0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale		0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
IRAP		0,00	-0,77	-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0,00	-3,72	-14,02	-14,32	-14,76

Millioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
IRES		0,00	0,00	-5,05	-15,66	-10,65	-10,99
IRPEF Statale		0,00	0,00	-0,12	-1,70	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale		0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale		0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,02	-0,02
IRAP		0,00	0,00	-1,43	-4,47	-2,76	-2,76
Totale	0	108,6	0,0	-6,6	-21,92	-14,65	-15,08

Millioni di euro

Commi 898 – 899. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 890 – 901. La disposizione interviene in materia di pagamenti elettronici, estendendo taluni obblighi e stabilendo che le fattispecie costituenti illecito e le relative

sanzioni amministrative pecuniarie siano individuate con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del D.L. n. 179 del 2015

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 902 – 903. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 904. La disposizione mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Comma 905. La disposizione in esame prevede l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers".

Da elaborazioni sull'archivio del Registro anno 2014 (primo anno di applicazione della norma), si ha che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli (da 12% a 13%) è di circa 11,5 milioni di euro.

Pertanto, si stima che l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni effettuati da "rentiers" comporti un recupero di gettito di circa 34,5 milioni di euro su base annua.

Comma 906. La disposizione prevede l'estensione delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati.

Al riguardo, si stima prudenzialmente che la disposizione comporti effetti negativi in termini di gettito pari a 1 milione di euro su base annua.

Comma 907. La norma prevede che le disposizioni agevolative in materia di piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché coltivatori diretti e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui alla norma citata.

Al riguardo, si stima prudenzialmente che la disposizione comporti effetti negativi in termini di gettito pari a 1 milione di euro su base annua.

Comma 908. La disposizione in esame prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota di compensazione dall'attuale 8,8% al 10%.

Nel settore lattiero caseario, al "Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yoghurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati" con aliquota ordinaria sulle cessioni al 10% si applica una aliquota di compensazione al 8,8%.

Per stimare l'ammontare del settore in oggetto, non è possibile individuarlo direttamente dalle dichiarazioni IVA, poiché a quella aliquota di compensazione corrispondono, oltre al latte, anche uova, miele e lana.

Dal dato di produzione di latte pari a 11.247.000 tonnellate (fonte Censimento ISTAT 2010), considerando un prezzo medio di 35 €/100 kg, si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Dai dati IVA (A.I.2012), risulta che, per le cessioni al 10% dei soggetti classificatisi nel codice attività "01.41.00 – Allevamento di bovini da latte", il

69% delle stesse sono in regime speciale. Da ciò ne deriva che le cessioni di latte fresco vaccino non confezionato che entrano in compensazione potrebbero essere pari a circa 2.700 milioni di euro.

Pertanto, l'innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte dall'8,8% al 10% comporta una variazione di gettito di circa 32,4 milioni di euro.

La proposta si inserisce nella modifica più ampia dell'introduzione delle soglie oltre le quali non è possibile applicare il regime speciale IVA; in particolare, la soglia interessata è quella dei 50 milioni di euro di volume d'affari.

Il volume delle compensazioni all'8,8% dei soggetti sotto ai 50 mln di volume d'affari è pari a quasi la totalità dei soggetti.

Pertanto, in ottica prudenziale, anche in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie per rientrare nel regime speciale (reso anche più vantaggioso per il settore del latte che stiamo considerando), si considera che la disposizione in esame comporti l'intera perdita di gettito di circa 32,4 milioni di euro annui.

Inoltre la norma prevede che, con lo stesso decreto, siano innalzate per il solo 2016 anche le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. La disposizione stabilisce che, dalla variazione delle aliquote di compensazioni IVA da stabilire nel medesimo decreto, non possano derivare minori entrate superiori al limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto, alla disposizione in esame si ascrive un onere di 20 milioni per il 2016, corrispondente al predetto importo massimo.

Comma 909. La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali.

In base alla legislazione vigente, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono rivalutati rispettivamente del 70% e dell'80%. A decorrere dal 2016 i redditi agrari e dominicali (esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola) sono soggetti all'ulteriore rivalutazione del 7%.

Per quanto concerne i redditi agrari e dominicali già soggetti all'Irpef, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef con base dati anno d'imposta 2013 e redditi opportunamente estrapolati al 2016, si stima che l'incremento di 23 punti percentuali dell'ulteriore rivalutazione applicata ai redditi agrari e dominicali comporti una variazione di gettito Irpef di circa +58,5 milioni di euro e +3,6 e +1,4 rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne la stima riguardante i redditi dominicali che attualmente sono soggetti ad IMU in seguito all'introduzione del DL 4/2015, ma esenti da Irpef, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU, dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%. Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro.

Poiché dall'ulteriore rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, si stima che l'ammontare di reddito dominicale interessato dalla norma sia di circa 195,6 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media del 28%, stimata da modello di microsimulazione Irpef, e la differenza fra la percentuale dell'ulteriore rivalutazione vigente (7%) e quella proposta (30%), si stima una variazione di

gettito Irpef pari a circa +12,6 milioni di euro ($195,6 * 28\% * 23\%$) e di +0,7 e +0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +71,1 milioni di euro, cui si aggiungono +4,3 e +1,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari della disposizione in esame:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

In milioni di euro

Commi 910, 912 e 913. Il decreto legge n. 66/2014 ha introdotto importanti modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas.

In particolare, la norma prevede, tenendo anche conto delle modifiche apportate con il decreto legge 192/2014, che, solo per gli anni 2014 e 2015, il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. Si prevede, inoltre, una fascia di esenzione che permette agli impianti di piccole dimensioni di essere considerati produttivi di reddito agrario.

Sebbene le modifiche alla tassazione introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 abbiano incrementato gli oneri per le imprese agroenergetiche, l'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014 e 2015, è determinante per la tenuta del sistema delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse.

La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che, oltre a non tener conto dei limiti dimensionali degli impianti di produzione, creerebbe una discriminazione tra le diverse fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico. Questa ipotesi di imposizione fiscale risulta insostenibile per le imprese che stanno già sopportando le riduzioni delle agevolazioni per il settore agricolo (rivalutazioni catastali, accise, ecc.)

La proposta rispetto all'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, contiene due ulteriori modifiche.

La prima ha la finalità di ribadire che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile tutte le produzioni agro energetiche compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, superiore a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, superiore a 260.000 kWh anno; fermo restando che a tali produzioni si applica il regime forfettario previsto dal secondo periodo.

Tale impostazione è in linea con la sentenza 66/2015 della Corte Costituzionale in cui viene ribadito che la connessione, a prescindere dalla potenza degli impianti, è legata al rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

L'altra questione è legata ad una migliore formulazione in relazione alla produzione di biocarburanti e prodotti chimici. L'articolo, essendo stato redatto nel 2006, ha individuato la connessione e il reddito agrario in riferimento alla sola produzione di biocarburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Difatti, in quel periodo si stava sviluppando esclusivamente la produzione di biodiesel e di bioetanolo rispettivamente da oleaginose e da cereali e quella di prodotti chimici da cereali.

Oggi la situazione è completamente cambiata in relazione allo sviluppo di nuovi biocarburanti e prodotti chimici derivanti da matrici di origine agroforestale molto diversificate.

In particolare, per quanto riguarda ad esempio il biometano, si utilizzano prevalentemente sottoprodotti di origine agroforestale, effluenti zootecnici, produzioni vegetali. Per i prodotti chimici, che potrebbero essere individuati anche più correttamente con la parola bioprodotti, si utilizzano non solo prodotti agricoli ma anche sottoprodotti di origine agroforestale.

Per tali motivi, si propone di sostituire le seguenti parole "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo" con le seguenti: "nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo".

Le modifiche non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66/2014, era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro su base annua, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico, si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

La normativa è stata modificata definendo, per gli anni di imposta 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'Erario sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014 e 2015, rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

La disposizione in esame rende definitiva la modifica di cui sopra, prevedendo, a regime, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito di competenza, a regime dal 2016, di circa 14 milioni di euro.

In termini di cassa, con un acconto del 75%, si stimano i seguenti effetti:

	2016	2017	dal 2018
Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0

In milioni di euro

Comma 911. *La disposizione è volta ad estendere l'esenzione d'accisa già vigente per l'energia elettrica, prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni anche a quella che, prodotta in modo analogo, viene consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.*

L'ampliamento dei beneficiari dell'esenzione sopra descritta si stima non comporti nella sostanza effetti finanziari, attesa l'assoluta irrilevanza delle fattispecie interessate

Comma 914. La norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto

Comma 915. La disposizione prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti. In proposito si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'introduzione di sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto, dal successivo comma 2, lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018.

Secondo i dati INPS risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determineranno, anche nell'ipotesi più

prudente in cui per ciascun lavoratore assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.

In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:

	2016	2017	2018
OTD	676.500	676.500	676.500
OTI		380.000	305.000
Totale	676.500	1.056.500	981.500
Stanziamiento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00

Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.

Comma 916. La disposizione prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Comma 917. *La disposizione prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolati relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. In particolare, la misura estende le agevolazioni già in vigore, previste per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle sole controversie in materia di maso chiuso, anche al suo trasferimento mortis causa.*

Al riguardo, si stima che la disposizione non comporti nella sostanza effetti finanziari attesi la trascurabilità delle fattispecie interessate.

Commi 918 – 920. *La disposizione in esame prevede l'incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), lettere a) (c.d. "AWP") e b) (c.d. "VLT").*

Attualmente, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) ("AWP") il PREU si applica in misura pari al 13% delle somme giocate mentre su quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) ("VLT") il PREU si applica in misura pari al 5% delle somme giocate.

La disposizione in esame incrementa il PREU sulle "AWP", portandolo al 17,5% (+4,5%), e quello sulle "VLT", portandolo al 5,5% (+0,5%). Contestualmente per le "AWP" viene prevista la riduzione del payout minimo di legge dal 74% al 70% della raccolta.

Relativamente agli effetti finanziari, si osserva quanto segue.

AWP

Si precisa preliminarmente che i dati della raccolta del 2015, aggiornati al mese di ottobre, fanno registrare un incremento dell'1,84% rispetto al corrispondente dato del 2014; ciò che, in proiezione annua, corrisponde a una raccolta complessiva pari a 25,8 Md.

Poiché il dato della raccolta 2015 (aggiornato al mese di ottobre) può ritenersi sostanzialmente consolidato, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito del 4,5% di 25,8 Md€, pari a 1.161 Ml€.

VLT

Per il settore delle VLT i dati del 2015, aggiornati al mese di ottobre, registrano un incremento della raccolta annua del 3,41% (da 21,387 Md€ a 22,116 Md€). L'aumento di tassazione produrrebbe un maggior introito dello 0,5% di 22,116 Md€, pari a circa 110 Ml€.

Su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

La riduzione della misura minima di payout non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un payout inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, tra l'altro, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il payout effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire a priori) la percentuale di vincite che gli apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il payout commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente o non in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell'ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte dell'inasprito carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del payout (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

Pertanto, la stima degli effetti finanziari complessivi dei commi 524 e 525 risulta la seguente:

2016	2017	2018
+1.271	+1.271	+1.271

L'abrogazione del comma 649 (comma 525-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporta un decremento di gettito di 500 Ml€, pari alla previsione di tale disposizione.

Comma 921. La norma in esame costituisce interpretazione autentica del comma 649, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione al quale è stato stimato un maggior introito, per l'anno 2015, pari a euro 500 milioni.

La disposizione vuole contribuire a consolidare il gettito previsto in sede di legge di stabilità per il 2015, senza comportare ulteriori entrate erariali.

Comma 922. La disposizione prevede che, a decorrere dal 2016, il rilascio di nulla osta per gli apparecchi AWP è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti,

bloccando la possibilità che ne vengano emessi di aggiuntivi. Poiché la norma assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 923. Con la disposizione viene introdotta la previsione di una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d. TOTEM che consentono il collegamento su piattaforme web e a siti on line.

L'emendamento introduce una sanzione amministrativa di nuova formulazione e potrebbe comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi che oggi vengono utilizzati fuori del circuito legale. Si ritiene prudentiale non prevedere effetti incrementativi di gettito.

Comma 926. La disposizione prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione ovvero per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014 (per i quali la sanatoria era preclusa).

La regolarizzazione è applicabile alle stesse condizioni previste dai commi 643, 644 e 645 del citato articolo 1.

In proposito, si osserva che la relazione tecnica al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 prevedeva un introito pari a 187 MI€. Tale stima considerava la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni. In realtà, hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da 1/2 anni.

La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni); la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30.6.2016.

Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.

Per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.

Comma 927. *La modifica al comma 927 apportata alla Camera dei Deputati estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita (in luogo del "soggetto residente"), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).*

La disposizione non comporta oneri.

Comma 928. *La disposizione prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.*

La disposizione non comporta oneri.

Comma 932. La partecipazione al bando di gara "Scommesse" è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio i "Diritti" acquisiti con le gare.

Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali, di cui si è detto in relazione all'incremento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il gettito può, quindi, essere così prudenzialmente quantificato:

- Esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi): 10.000
- Esercizi con attività non prevalente di gioco ("corner"): 5.000
- 10.000 x 32.000€ = 320.000.000€
- 5.000 x 18.000€ = 90.000.000€

Totale 410.000.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 933. *Viene prevista una proroga tecnica nel caso in cui le gare sulle scommesse e sul gioco a distanza si protraggano oltre la data del 30 giugno 2016 (termine di scadenza delle concessioni). Fermo restando il rispetto dei termini per l'indizione e la conclusione delle gare – che si prevede saranno portate a termine entro la fine dell'anno 2016 – la disposizione mira a evitare che alla data suindicata i concessionari debbano sospendere l'attività di gioco, con nocumento sia per l'Erario sia per i livelli occupazionali.*

Comma 934. - Gara Bingo

Concessioni messe a gara: 210

210 x 350.000 = 73.500.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 935 - Gara Gioco a distanza

- Concessioni messe a gara: 120

- 200.000x120= 24.000.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 936. *La disposizione prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.*

La disposizione non comporta oneri.

Commi 937 – 940. *I commi da 937 a 940 introducono ulteriori limitazioni rispetto a quelle vigenti alla pubblicità di giochi con vincite in denaro sul mezzo televisivo. La norma in esame – che comporta una limitazione della pubblicità sul mezzo televisivo e*

radiofonico ma non introduce un divieto assoluto – non necessariamente produce significativi effetti riduttivi del gettito atteso. Una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliono conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente; non dovrebbe perciò risultare favorito per questa via uno spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale.

Il comma 940 prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, in caso di inosservanza dei divieti introdotti in materia di pubblicità di cui ai precedenti commi.

Comma 941. La disposizione prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponesse campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

La disposizione non comporta oneri.

Comma 942. La disposizione mira a equiparare il sistema di certificazione delle VLT a quello vigente per le AWP, che viene effettuata dagli organismi di certificazione accreditati.

La proposta, oltre alla omogeneizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione degli apparecchi, conseguendo una accelerazione permette di modificare l'offerta in modo più allineato alle esigenze di mercato, quindi nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e proporzionalmente del gettito erariale.

Comma 943. La disposizione prevede l'avanzamento tecnologico degli apparecchi da gioco presenti nei punti generalisti aperti al pubblico (bar) prevedendo il passaggio di apparecchi c.d. "stand-alone" ad apparecchi a controllo remoto. Inoltre, viene previsto che il numero massimo di questi apparecchi non possa superare il 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015.

La riduzione degli apparecchi non comporta nel prossimo triennio effetti sul gettito. In prospettiva, si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Comma 944. Il comma uniforma la tassazione dei prodotti on line – diversi dai giochi che possono essere effettuati anche su rete fisica – prevedendo il passaggio al regime del margine, vigente per la gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Si tratta di una norma con finalità di omogeneizzazione, che non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito.

I giochi in questione sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo un'aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 Ml, il gettito generato è di 2,1 Ml. Poiché il payout di mercato di questi giochi è pari al 90%, il margine sarebbe pari a 7 Ml che, con l'aliquota proposta del 20%, genererebbe un gettito erariale di 1,4 Ml., suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina, tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

Comma 945. Il Prelievo fiscale per il settore delle scommesse sportive è previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504. Tale disposizione prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dall'8 al 2 per cento per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La raccolta delle scommesse sportive a quota fissa per l'anno 2014 è stata pari a 4.213 M/€, per un introito erariale pari a 158 M/€.

Dai dati registrati fino al mese di ottobre 2015 emerge un incremento della raccolta pari a circa il 30%, per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata, in misura prudenziale, almeno pari a 5.000 M/€, per un gettito previsto pari a 185 M/€.

Ai fini della previsione di gettito per gli anni 2016 e successivi è necessario conoscere l'ammontare del "Margine", che costituisce la nuova base imponibile per l'applicazione dell'imposta unica.

Ipotizzando un payout del 80%, a fronte di una raccolta 2016 pari a quella prevista per il 2015 (5.000 M/€), si avrebbe un margine (prudenziale) pari a 1.000 M/€ (5.000 x 20%).

Applicando a tale importo l'aliquota di imposta del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fisica e il 22% applicabile alle scommesse on line), si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 M/€, con un incremento di gettito potenziale di 15 M/€ rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, considerata l'esiguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito.

Comma 946. Il comma istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province autonome. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 947. Attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016

Comma 949. La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. In linea generale, trattandosi di interventi di semplificazione e razionalizzazione non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato. Più in particolare:

lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Con la modifica introdotta alla Camera dei Deputati viene stabilita la decorrenza delle modifiche apportate all'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai dati da trasmettere da parte delle casse sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata e all'articolo 15 del TUIR in relazione alle spese funebri e alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, al fine di semplificare la fruizione delle agevolazioni a partire dal periodo d'imposta 2015.

lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini.

lettera d-bis - La disposizione intende agevolare gli adeguamenti procedurali degli operatori nella fase di avvio del progetto, stabilendo un principio di non punibilità in relazione all'adempimento di fornire i dati nel primo anno in cui detto adempimento è richiesto nei casi di lieve tardività o di trasmissione errata dei dati, sempreché l'errore non abbia determinato un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. In tal modo, con la modifica apportata al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", si tiene conto del carattere sperimentale della dichiarazione precompilata. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di omessa trasmissione dei dati.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato

Essendo indeterminato il verificarsi delle condizioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si ritiene di non ascrivere eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato.

lettere e), f) e g) e comma 541 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

La proposta mira ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti. Si ritiene pertanto che non si possano ascrivere effetti positivi sul bilancio dello Stato in termini di minore spesa per rimborsi.

lettera h) e lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 950. lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 951. La disposizione consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie. Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 952. lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 953. - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 954. lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

Tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente un platea molto ridotta di soggetti si ritiene che la proposta non determinerebbe complessivi effetti sul bilancio dello Stato.

lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari.

Considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

lettera b-bis)

La disposizione in esame prevede l'estensione e la messa a regime delle deduzioni e detrazioni vigenti ai fini Irpef ai soggetti non residenti nel territorio italiano.

La legislazione vigente già prevede tali deduzioni e detrazioni per i soggetti residenti in uno Stato facente parte dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e, che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, si stima siano circa 5.100 i soggetti non residenti interessati dalla norma.

Ipotizzando una riduzione d'imposta media pro-capite pari a 1.500 euro, si ottiene una perdita di gettito Irpef di competenza annua pari a -7,7 milioni di euro (5.100 X 1.500).

Si riportano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	-1,8	-12,0	-7,7

Comma 955. La disposizione stabilisce la decorrenza delle modifiche apportate all'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai dati da trasmettere da parte delle casse sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata e all'articolo 15 del TUIR in relazione alle spese funebri e alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, al fine di semplificare la fruizione delle agevolazioni a partire dal periodo d'imposta 2015.

Comma 956. Le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria - che non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali, in sede di adozione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 - sono valutabili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite - nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione nel 2016 ammonta a 2 miliardi di euro, ascrivibili alla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153.

Comma 957. Interviene in materia di responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con i soggetti trasgressori nell'ambito di attività di assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele) modificando l'importo della sanzione. La disposizione non determina effetti finanziari.

Comma 959. Il comma in esame contiene la clausola di salvaguardia, volta a garantire comunque l'acquisizione, nel 2016, di un maggior gettito per 2.000 milioni di

euro, anche nel caso in cui tale livello non sia raggiunto con le entrate derivanti dalla voluntary disclosure.

A tal fine, qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 543 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale del predetto importo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise sui prodotti di cui alla [Direttiva del Consiglio 2008/118/CE](#) del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

Commi 960 – 961. La norma prevede l'istituzione di una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 *nonché per qualunque tipologia di esecuzione del servizio in esame, incluse quindi le prestazioni dirette. Utilizzando gli stessi dati della relazione tecnica al provvedimento contenuto nel DDL Stabilità 2016 si stima che l'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4% al 5% possa comportare, considerando un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 6 miliardi di euro, un'incidenza delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi di circa l'85% e un ammontare diretto al consumo finale pari al 90% in luogo dei 2/3 in ragione dell'estensione dell'aliquota del 5% disposta dalla misura in esame, un recupero di gettito di 46 milioni di euro su base annua.*

Comma 964. Nell'ambito degli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'art. 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica e degli oneri e delle spese connesse al trasferimento della proprietà dei veicoli, la disposizione prevede che in caso di esportazione all'estero del veicolo, la reimmatricolazione deve essere comprovata dalla esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Commi 965 – 966. *Le disposizioni prevedono l'istituzione e le modalità di ripartizione di un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato al potenziamento e all'adozione di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Una quota pari ad un decimo del Fondo è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio di polizia postale e delle comunicazioni e all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.*

La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Comma 967. *La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016, destinato all'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.*

E' autorizzata, altresì, la spesa di 10 milioni di euro, per l'anno 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettili della Polizia di Stato. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Comma 968. La disposizione prevede la copertura dell'onere di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettili della Polizia di Stato mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili id cui all'articolo 1, comma 200, della LS 2015.

Commi 969 – 970. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo, prevedono l'istituzione e le modalità di utilizzo di un apposito fondo con una dotazione di 245 milioni di euro per l'anno 2016. Una quota di tali maggiori risorse, pari a 10 milioni di euro nel 2016, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi nel settore dei piccoli satelliti previsto dalla presente legge.

Comma 971. La disposizione autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali con corrispondenti oneri.

Comma 972. la disposizione prevede l'attribuzione al personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, di un contributo straordinario pari a 960 euro annuo, su base annua. Tale contributo non ha natura retributiva, non è soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché la base imponibile ai fini Irap. Sulla base dei dati contenuti nei bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni interessate, il personale interessato è stimabile in circa 510.000 unità, per una spesa valutabile, prudenzialmente, in 510,5 milioni di euro per l'anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, nella considerazione che tali somme non sono soggette a contribuzione previdenziale, imposizione fiscale e Irap. Una apposita clausola di salvaguardia prevista in caso di maggiori spese rispetto alla previsione, accertate previo monitoraggio, viene disposta per 50 milioni a valere sul fondo esigenze indifferibili. Tali somme sono conseguentemente accantonate fino all'esito del monitoraggio. Infine, l'emendamento, a parziale copertura, dell'onere recato dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 973. La norma autorizza la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.

Commi 974 – 978. Le disposizioni prevedono, per l'anno 2016, l'istituzione di un fondo per un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti area vasta" con una dotazione di 500 milioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo sono finalizzate, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni, al finanziamento di interventi urgenti da realizzare nel corso del 2016 per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di specifici progetti, lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni.

La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Commi 979 – 980. Le disposizioni prevedono oneri pari a 290 milioni di euro nel 2016, in relazione allo stanziamento di una corrispondente somma per l'assegnazione di una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che compiono i diciotto anni di età nel medesimo anno secondo criteri, secondo criteri e modalità di assegnazione da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme assegnate con la Carta, entro i limiti delle risorse disponibili, potranno essere utilizzate per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa.

Comma 981. La disposizione esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni con compensazione, pari a 500 mila euro annui, a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Comma 982. La disposizione prevede, per l'anno 2016, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016, per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di gettito pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa.

Comma 983. La norma dispone un incremento del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di 1,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per essere destinati, per la quota eccedente il contributo obbligatorio, a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale con un corrispondente onere in termini di bilancio.

Comma 984. La disposizione riconosce per l'anno 2016 agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, un contributo una tantum di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In ordine a tale contributo una tantum sotto forma di sconto sul prezzo di vendita in favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati e, quindi, del rimborso al rivenditore, sotto forma di credito d'imposta di pari importo, si evidenzia che l'effetto finanziario associato alla disposizione in esame, tenuto conto anche del decreto interministeriale attuativo della disposizione in esame, è pari all'onere massimo previsto dalla disposizione stessa, indicato in 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 985. La norma prevede per l'anno finanziario 2016 l'istituzione di un fondo per la destinazione del due per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche a

favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo viene finanziato per il medesimo anno per 100 milioni di euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.

Comma 986. La disposizione prevede che l'anticipo delle assunzioni riferite alle facoltà assunzionali 2017 della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, possa decorrere dal 1 marzo 2016, anziché dal 1 ottobre 2016, come previsto ai sensi della richiamata normativa. L'onere complessivo, stimato in 35 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, è proporzionalmente congruo rispetto a quello previsto a legislazione vigente ai sensi del predetto articolo 16-ter, comma 1, del decreto legge n. 78/2015.

Commi 987 – 989. La norma in esame disciplina il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori e in particolare prevede la deducibilità degli stessi ai fini IRES e IRAP a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione, ai fini IRAP, determina una perdita di gettito, mentre, ai fini IRES non si determina variazioni in considerazione del fatto che i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili.

Si riportano nella tabella seguente gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRAP	-19,4	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

In milioni di euro

Comma 990. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a estendere anche all'anno 2016 la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di scorrere le graduatorie relative alle procedure concorsuali interne, bandite al 1° gennaio 2015, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Comma 991. La disposizione assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024.

Comma 992 Prevede la clausola di salvaguardia nei confronti delle autonomie speciali e, in particolare, l'applicazione delle disposizioni della legge compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.

